LA SCIENZA

DELLA

LEGISLAZIONE

DEL CITTADINO

GAETANO FILANGIERI

TOMO III.

IN GENOVA 1798.

Presso Jvone Gravier Librajo

Ουν εςιν ουδεν κρειττον, η νομοι πολει καλος τιθεντες.

Nihil est civitati praestantius, quam leges rectae positae Eurip. in Supplicib.

LA SICENZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

CONTINUAZIONE
DEL
LIBRO II.
CAPO XXX.

Del dazio diretto:

Il dazio diretto non è altro, che una tassa, che s'impone sulle terre. Vere sorgenti perenni delle ricchezze, delle rendite nazionali, dovrebbero le terre sole soffrire tutto il peso delle contribuzioni. I proprietarj sarebbero i soli a pagarle in apparenza, ma tutte le classi dello stato sarebbero in realtà a parte di questa contribuzione, ciascheduna proporzionatamente alle sue facoltà. Quelli, che non posseg-

gono, vi avrebbero parte, consumandone i prodotti, e quelli che posseggono, pagando la tassa. Quelli che posseggono più, pagarebbero più, e quelli, che posseggon meno, pagherebbero meno. Tra quelli, che non posseggono, vi sarebbe anche l' istessa proporzione. Siccome tutt'i fondi sarebbero tassati proporzionatamente al loro prodotto netto, e siccome i prodotti del terreno non sono soltanto i generi necessarj alla vita, ma anche quelli, che ne riguardano i comodi, ed il lusso, il più ricco, consumando una maggior quantità di questi prodotti in generale, pagherebbe più allo stato, ed il povero, consumandone meno, pagherebbe meno.

Ogni dazio, di qualunque natura egli sia ha, è vero, una forza espansiva; ogni tributo naturalmente tende a livellarsi uniformemente su tutti gl'individui d'uno stato a proporzione delle consumazioni di ciascheduno (1); ma questa forza espansiva non in tutt'i dazj è eguale, il moto, che essa comunica, non in tutti è ugualmente celere. Quando il dazio cade sopra la classe del minuto popo-

---

(1) *Vedi Verri nella sua ragionatissima opera poc' anzi citata* §. XXX.

lo, questo si sforzerà di risarcisene, incarendo il prezzo delle sue opere; ma egli non vi giugnerà mai, o vi giugnerà molto tardi. L'inesorabile bisogno non gli permetterà di alterare il prezzo delle sue opere proporzionatamente al tributo, che deve pagare; o almeno egli deve andare salendo per picciolissimi gradi, altrimente i ricchi non impiegherebbero le sue braccia come prima, ed egli perderebbe allora nella quantità delle opere molto più di quello, che guadagnerebbe nell' incarimento del prezzo. Cadendo dunque il dazio sul minuto popolo, egli deve o per sempre, o per molto tempo pagarne una porzione, incarendo il prezzo delle sue opere, ed un' altra porzione, restringendo la sua sussistenza. Non avviene però l'istesso, allorchè il dazio cade direttamente sulla classe de' proprietarj de' terreni. Questi per risarcirsene, regoleranno colla tassa il prezzo de' prodotti del loro suolo. Il bisogno di provvedersi di questi prodotti, essendo sempre più forte del bisogno di venderli, obbligherà i non proprietarj ad addossarsi la loro tangente della contribuzione; e questa suddivisione del tributo si farà sollecitamente, e senza ostacolo, perchè in questo caso, il più potente è quello, che richiede ragione dal più debole.

Queste verità sono così evidenti, che

io crederei d' offendere coloro, che leggeranno questo libro, se cercassi di svilupparle. La mia gran premura è di dimostrare tutt' i vantaggi, che produrrebbe in una nazione lo stabilimento di quest' unico dazio. Io mi riserbo di dimostrare all' ultimo, come tutte le obbiezioni, che si potrebbero fare contro questo sistema, sono insussistenti, e chimeriche. Riguardo a' vantaggi, il primo tra questi è l' unità della contribuzione.

Qual beneficio più grande per la nazione, che liberarla dalle vessazioni di tutti que' nemici interni, che la moltiplicità de' dazj rende necessarj alla loro esazione? Qual vantaggio più grande pel Sovrano, che il vedersi dispensato dall' obbligo di dover dividere le sue rendite con questi esattori? Qual consolazione maggiore pel popolo, che la sicurezza, che tutto quello ch' egli paga, va in beneficio del Sovrano, e dello stato, senza perdersi tra le mani degli uomini, che ha più in odio, e la probità de' quali gli è la più sospetta? Pochi percettori basterebbero per esigere tutte le contribuzioni dello stato (1), tante braccia non sareb-

(1) *Noi faremo vedere da qui a poco,*

bero tolte all' agricoltura, ed alle arti; ed il fisco potrebbe essere egualmente ricco con un terzo meno di rendite.

Chi crederebbe, che sotto il regno di Luigi XIV in Francia, le contribuzioni erano giunte sino a 750 milioni di lire, nel mentre che non n' entravano nell' erario, che 250 milioni (1)?

A misura, che si diminuisce in uno stato il numero de' contribuenti diretti, si diminuisce il numero di coloro, che possono essere vessati; si rendono più difficili le frodi così dalla parte de' contribuenti, come dalla parte degli esattori; si facilita l' esazione, e si diminuisce il numero degli oziosi, che vi sono impiegati. Or nella nostra ipotesi il numero de' contribuenti diretti si restringerebbe a' soli proprietarj de' terreni.

Il secondo vantaggio forse più considerabile del primo sarebbe la soppressio-

---

come si potrebbe ogni spesa d' esazione risparmiare, affidandosi questa al popolo istesso, o per meglio dire a' suoi rappresentanti.

(1) *Leggansi le memorie per servire all' istoria generale delle finanze di* M. D. de B.

ne di tutti quelli ostacoli, che il sistema presente de' dazj oppone, come si è dimostrato, all' agricoltura, al commercio, all' arti, e ad ogni specie d' industria. Quanti beneficj si contengono in questo solo? La libertà del cittadino, e del negoziante, quella del commercio, e dell' industria, dell'agricoltore, e dell'artiere; tanti delinquenti di meno fatti dalle leggi, tant' infelici di meno nelle carceri, in questi alberghi della frode, e de' delitti, divenuti oggi il ricettacolo dell' industria pel rigore, e la stranezza delle leggi fiscali. Or questi non sarebbero altro, che una porzione sola de' felici risultati del dazio diretto.

Il terzo vantaggio sarebbe la facilità di ben ripartirlo. Ci vuol poco a conoscere il valore de' fondi d'uno Stato, ci vuol poco a sapere ciò, che essi rendono al proprietario, e ciò che gli potrebbero rendere. Siccome questa tassa su i fondi dovrebbe esser permanente, e fissa, il governo non dovendo, che una sola volta fare la perquisizione delle rendite, e del valore di tutt'i fondi dello Stato, la probità, la precisione, e l'esattezza potrebbero accompagnare quest'interessantissima operazione. Conosciuto il valore, e le rendite di tutti questi fondi, una regola comune, ed universale dirigendone le tasse,

l'imposizione non sarebbe suscettibile d'arbitrio, o di frode. Ciaschedun proprietario sarebbe tassato proporzionatamente alle sue rendite, e se qualche torto gli fosse stato fatto, avrebbe sempre il dritto di reclamare contro i direttori delle tasse, e non dovrebbe stentar molto per giustificare le sue querele.

La facilità di fissare la tassa sul prodotto netto sarebbe l' altro vantaggio, che si otterrebbe dallo stabilimento del dazio diretto. Noi abbiam veduto quanto interessi nell'imposizione de' dazj la cognizione del prodotto netto delle rendite nazionali; noi abbiam veduto come in quelle nazioni, ove i dazj indiretti sono in vigore, non si può profittare di questa cognizione; che l' incertezza accompagna sempre il governo, il quale non può, che dall'effetto conoscere, se la nazione è oppressa dalle contribuzioni, e per conseguenza non può esserne istruito, se non quando la nazione è già vicina alla sua rovina. Ma adottandosi il sistema del dazio diretto, il governo non sarebbe esposto a questo pericolo. Niente di più facile, che tassare un fondo, senza che la tassa si renda insopportabile al proprietario, che deve pagarla. Subito che un fondo è dato in affitto ad un colono, il prezzo dell' affitto è tutto prodotto netto. Tutte le spese della

coltura, e della sussistenza il colono le ha già sottratte dal prodotto totale. Quello che va tra le mani del proprietario è tutto prodotto netto.

Se un fondo non è dato in affitto, da' prezzi degli affitti de' fondi vicini, o dal raccolto di una annata comune, si può subito calcolarne il prodotto netto. Conosciuto questo prodotto, se il governo ha fissato di gravarlo d' una settima, d'una sesta, d' un' ottava, o d' una quinta, egli è sicuro, che questa imposizione non opprimerà il proprietario, nè sarà destruttiva dell' agricoltura, perchè non assorbirà, che una porzione sola del prodotto netto del fondo. Una sola cosa deve nella ricerca del valore de' fondi richiamare la massima diligenza del governo. Se per difetto di coltura un fondo rende molto meno di quel, che potrebbe, al proprietario, la sua trascuraggine non deve ridondare in suo beneficio. La tassa di questo fondo deve essere proporzionata a quella de' fondi vicini, e questo rigore farebbe la prosperità dell' agricoltura. L' unico sollievo, che si dovrebbe accordare al proprietario di questo fondo, sarebbe di dispensarlo dalla tassa nel primo anno. Per questa ragione appunto lo stabilimento del dazio diretto dovrebbe esser preparato dalla soppressione di tutti gli ostacoli, che impediscono i progressi

dell'agricoltura nello Stato. Bisognerebbe prima di ogni altro procurare, che le terre acquistassero quel valore, che le nostre leggi, e gli errori comuni dell' amministrazione Europea han loro fatto perdere. La soppressione di questi ostacoli precedendo la tassa, e lo stabilimento di questa producendo la soppressione degli altri ostacoli, che nascono dal sistema presente delle contribuzioni, farebbe, che da principio la tassa non comparisse onerosa, e quindi la renderebbe in ogni anno più leggiera, a misura, che i progressi dell' agricoltura, e dell' opulenza pubblica farebbero crescere il valore de' fondi. Se la tassa si regolasse sul quinto del prodotto netto, il proprietario, che da principio pagherebbe un quinto delle sue rendite, dopo qualche tempo non ne verrebbe a pagare, che il sesto, e quindi il settimo; giacchè la rendita del suo fondo crescerebbe, ma la tassa resterebbe sempre l'istessa.

Finalmente l'ultimo vantaggio, che nascerebbe dall' introduzione di quest'unico dazio, sarebbe lo stretto ligame, col quale si verrebbero ad unire gl' interessi del Sovrano con quelli del popolo. Nel disordine delle imposizioni indirette, quest' interessi sono in contraddizione tra loro. Il Sovrano, che ignora ciò, che la na-

zione può dargli, cerca di moltiplicare di continuo le sue rendite senza imbarazzarsi della degradazione delle ricchezze; ed il popolo, che crede sempre d'essere oppresso dalle contribuzioni, cerca dal canto suo reagire contro questa forza col dare il meno, che può al Sovrano col soccorso della frode.

Da quest' opposizione d' interessi nasce quello stato di guerra tra il popolo, ed il Principe, contro del quale si è tante volte declamato. Ma al contrario, quando il Sovrano dividesse moderatamente tra se, e i proprietarj il prodotto netto de' fondi, non potrebbe non interessarsi nella prosperità dell' agricoltura, sorgente comune, così delle sue come delle ricchezze dello Stato; ed il popolo dal canto suo, vedendo, che la porzione del prodotto netto, che egli dà al Sovrano, forma la sua felicità, e la sua sicurezza, pagherebbe volentieri un tributo, dal quale niuna frode, niun artificio potrebbe dispensarlo. Questo nuovo sistema dunque d' imposizione sarebbe il ligame più forte per unire il Sovrano al popolo, e per restringere tutti i rapporti, che passano tra il capo della nazione, e la nazione istessa.

Questi sono i vantaggi, che sono uniti al sistema del dazio diretto. Vediamo ora le obbiezioni, che si potrebbero fare.

La prima, e la più forte è quella, che riguarda l' aumento del prezzo de' prodotti del terreno . .

Adottandosi il metodo di ridurre tutte le contribuzioni ad una tassa unica su' fondi, e questa tassa dovendo essere bastantemente forte per poter compensare la soppressione di tutti gli altri dazj, i proprietarj delle terre per risarcirsene dovrebbero considerabilmente aumentare i prezzi de' loro prodotti. In questo caso la nazione trovando maggior vantaggio a consumare le derrate straniere, i patrj prodotti o non si troverebbero a vendere, o dovrebbero esser venduti all' istesso prezzo degli esteri. Nel primo, e nel secondo caso l' agricoltura dovrebbe risentirsi o de' *non valori* de' suoi prodotti, o della perdita, che ci sarebbe nel coltivarli. La rovina dell' agricoltura produrrebbe la rovina della nazione, e l' una e l' altra sarebbero la conseguenza del nuovo metodo, che si è proposto.

Tutta la forza di questa obbiezione è fondata sopra un' ipotesi, che al primo aspetto sembra incontrastabile, ma che osservandosi da vicino, si trova assolutamente falsa. Il credere, che sopprimendosi tutti gli altri dazj, e caricandosi tutto il valore di questi sulle terre, il prezzo delle produzioni del terreno dovrebbe

crescere in proporzione del valor della tassa, è appunto l' ipotesi salsa, che fa tutta la forza del raziocinio.

Se senza sopprimere gli altri dazj, si volesse imporre una tassa sulle terre, non si può dubitare, che in questo caso i proprietarj per risarcirsene dovrebbero far crescere il prezzo delle produzioni di queste terre. Ma non è questo il caso nostro. Quì si tratta di gravar le terre dopo essersi tutti gli altri dazj aboliti. Or in questo caso quale potrebbe essere il motivo, che potrebbe indurre i proprietarj ad aumentare il valore de' prodotti del terreno? Questo trasferimento di dazj non verrebbe forse a giovare prima d' ogni altro ad essi? Tutti i dazj, che si pagano in una nazione agricola non sono forse pagati dalla classe de' proprietarj? I dazj imposti nella consumazione de' generi necessarj alla vita non vanno forse a carico de' padroni de' fondi, che li producono? quelli imposti sulla circolazione interna, o sull' estrazione di questi generi non seguono forse l' istessa sorte? Quelli imposti o sulla testa del minuto popolo, o sulle arti, che servono a vestire, adornare, alloggiare il contadino, che non possiede altro, che le sue braccia, e il mercenario, che vende la sua persona, non vanno forse a carico del proprietario, che

impiega le braccia del primo, e che compra i servizj del secondo? Quelli imposti su' generi di lusso, non sono forse pagati dal proprietario, che o li compra per se, o li fa comprare a coloro, che lo servono? Se tutti i dazj dunque in una nazione agricola vanno a cadere indirettamente sulla classe de' proprietarj delle terre, riducendosi questi ad una tassa unica su' fondi, la sorte del proprietario verrebbe a migliorarsi, e si migliorerebbe in ragione de' vantaggi, che il dazio diretto ha sopra gl' indiretti. Il prezzo dunque delle produzioni del terreno dovrebbe anzi diminuire, che crescere, adottandosi il nuovo metodo.

L'altra obbiezione, che si può fare, è che questo metodo verrebbe a distruggere tutte l'esenzioni d'alcuni corpi, tutti i privilegj. Felice effetto, desiderabile risultato! E' forse giusto, che una porzione de' cittadini d' uno Stato profitti, come l'altra, de'beneficj della società, senza pagarli? Non sarebbe forse desiderabile, che una infrazione così scandalosa delle leggi fondamentali d' ogni società fosse corretta? Tutti questi privilegj, tutte queste esenzioni non sono forse nulle, ed abusive pel dritto inalienabile, ed indestruttibile, che hanno tutti i membri del corpo politico d' esigere da ciaschedu-

no, e ciascheduno da tutti, la contribuzione reciproca delle forze, che essi si sono obbligati a somministrare per le spese, e la sicurezza comune? Non è forse un abuso dell' autorità il dispensare da questa inprescrittibile obbligazione una porzione degl'individui della società per farne cadere tutto il peso sull' altra? In Sparta nè i due Re nè i magistrati, in Venezia nè i nobili nè il Doge, in Roma nè i magistrati nè i capi della repubblica, durante la libertà, nè quando questa decadde, gl' Imperatori istessi erano esclusi dalle pubbliche contribuzioni; e noi che ci vantiamo d' esser giusti, ed imparziali saremo poi così prodighi de' dritti, e de' doveri sociali? Non consideriamo dunque come un disordine, ma consideriamo come uno de' risultati più felici del dazio diretto la soppressione di tutte queste esenzioni, di tutti questi privilegj, i quali considerandoli da vicino si troveranno non essere, che apparenti per una gran parte di coloro, che ne sono in possesso.

L'ultima obbiezione, che si potrebbe fare è, che forsi non ci è oggi popolo nell' Europa, al quale la sua situazione gli permetta di tentare questo gran cambiamento. Da per tutto, si dirà, le imposizioni sono così eccessive, le spese così moltiplicate, i bisogni così urgenti; da

per tutto il fisco è così disordinato, che una rivoluzione subitanea nell'esazione delle rendite pubbliche altererebbe sicuramente la confidenza, e la felioità de' cittadini.

Per rispondere a questa obbiezione io dimando prima d'ogni altro: tutte queste imposizioni così eccessive, che la moltiplicazione delle spese, l'urgenza de' bisogni, il disordine del fisco, i debiti nazionali esigono nella maggior parte delle nazioni Europee, tutte queste imposizioni, io dico, sono o nò superiori alle facoltà de' popoli, che le pagano? eccedono o nò il prodotto netto delle rendite nazionali? Se sono superiori alle facoltà de' popoli, se eccedono la porzione disponibile delle rendite della nazione, in questo caso o bisogna diminuirle, o bisogna aspettare a momenti la rovina intera della nazione. Per diminuirle combinando gl'interessi del fisco con quelli del popolo; per ottenere, che il taglio, che si dà alle rendite del governo, sia il minore possibile, e che il sollievo del popolo sia il massimo possibile, bisogna, come si è provato, ricorrere al sistema del dazio diretto. Se poi la quantità delle contribuzioni non eccede le forze del popolo, nè la parte disponibile delle sue rendite, e se, in vigore delle premesse, in una nazione qua-

lunque dazio, che si paga, va sempre o direttamente, o indirettamente a carico de' proprietarj delle terre, in questo caso riducendosi tutte queste contribuzioni ad una tassa unica su' fondi, il fisco non perderebbe, e la nazione otterrebbe tutti que' vantaggi, che dipenderebbero dal nuovo metodo.

Riguardo poi a' disordini, che potrebbero nascere da un cambiamento istantaneo in questa specie di cose, io rispondo, che questo cambiamento non solo non dovrebbe essere istantaneo, ma dovrebbe essere con molta diligenza preparato, e sempre per gradi eseguito. Con un tratto solo d'autorità non si possono riparare simili mali. Gli antichi sistemi delle finanze sono vecchie fabbriche, ingrandite a piccioli pezzi, in diversi tempi, e da diversi architetti più avidi, che istruiti; sono crollanti edificj, che per ripararli, ci è bisogno di tutta la diligenza dell'artefice, e di tutte le precauzioni dell'arte. Se ogni operazione non vien preparata, se non viene per gradi eseguita, si corre rischio di vederli crollare tutto ad un tratto, e di rimaner sepolti sotto le loro rovine.

CAPO XXXI.

Metodo da tenersi per riuscire in questa riforma del sistema de' dazj.

Si è detto, che questa riforma dovrebbe esser preparata, e per gradi eseguita. Per prepararla il legislatore dovrebbe cominciare dal sopprimere tutti quegli ostacoli, che si oppongono a' progressi dell' agricoltura, che non dipendono dal sistema presente de' dazj (1). Quindi istruirsi esattamente del valore relativo de' terreni di tutte le provincie dello Sta-

---

(1) *E' inutile rammentare quali sono questi ostacoli. Noi ne abbiamo diffusamente parlato. Voglio soltanto quì ricordare, che prima di stabilirsi questa tassa sulle terre, ogni altra contribuzione territoriale, come le decime agli ecclesiastici e le decime a' baroni dovrebbero essere abolite. Per le prime si è già accennato in varj luoghi di quest' opera, quale sarebbe la strada, che si dovrebbe tenere per abolire senza privare il Sacerdozio de' mez-*

to. Le tenebre del mistero non dovrebbero circondare quest' operazione, le violenze non dovrebbero esserne i mezzi. In ogni provincia dovrebbe spedirsi un visitatore illuminato, e probo, degno della pubblica confidenza, e animato di que' sentimenti, che sogliono esser così poco comuni, ma che producono effetti così grandi in que' pochi uomini, che ne sono penetrati. Dovrebbe contemporaneamente il legislatore procurare, che la nazione s'istruisse ne' suoi veri interessi. Per riuscire in quest' intrapresa egli dovrebbe diriger la penna de' filosofi. Magistrati nati della loro patria, sono essi, che debbono illuminarla sempre che possono; il loro dritto è il loro talento. Co' loro scritti essi dovrebbero dimostrare le conseguenze funeste, che derivano dall' antico sistema de' dazj; la necessità d' una riforma; i vantaggi d' un' imposizione unica sulle terre; l' interesse, che i proprietarj do-

---

zi, donde raccorre la sua sussistenza: Riguardo alle seconde, cioè alle decime baronali, ne' feudi sottoposti a questo peso, la vendita de' demanj potrebbe somministrare al governo il mezzo per compensare il barone della perdita delle decime.

vrebbero prendere in questa novità, della quale essi sarebbero i primi a sperimentarne i vantaggi.

Prese queste precauzioni, diffusi questi lumi per tutta la nazione, il legislatore dovrebbe venire all' esecuzione dell' opera. Questa, come si è detto, dovrebbe farsi per gradi. Si dovrebbe cominciare dal sopprimere un dazio, che fosse il più oneroso, il più molesto pel contadino, più difficile ad esigersi; calcolarne la rendita netta, e di questa stabilirne l' equivalente con una tassa sulla terra, avendo sempre innanzi gli occhi il loro relativo valore. Dato questo primo passo, si dovrebbe coll' istesso metodo dare il secondo, e quindi gli altri sempre gradatamente. Le operazioni non dovrebbero mai esser contemporanee, ma l' una dovrebbe cominciare, quando l' altra fosse già interamente perfezionata.

Per assicurarsi della confidenza del popolo, il governo non dovrebbe mai guadagnare in queste permute. Quello che si acquista, non dovrebbe mai eccedere quello, che si perde, ed il pubblico dovrebbe esser istruito dell' esattezza di questo calcolo.

Finalmente terminata l' operazione; seguita tutta la riduzione de' dazj in un solo tributo; riparati tutti que' privati

inconvenienti, che in una riforma universale si possono correggere, ma non prevenire; un editto pubblicato con tutta quella solennità, che è necessaria per imporre alla moltitudine, dovrebbe assicurare la nazione della stabilità della tassa. La nazione, ed il Principe dovrebbero dare a questo stabilimento una cauzione sacra. L'erede del trono dovrebbe ratificarlo. I rappresentanti del popolo dovrebbero giurare di non reclamare giammai contro la tassa stabilita, ed il Principe di non alterarla. Questa dovrebbe divenir una legge fondamentale dello Stato, un contratto tra 'l Principe ed il popolo, un'obbligazione, che ogni nuovo Principe dovrebbe accettare nel momento, nel quale egli verrebbe a salire per la prima volta sul trono de' suoi padri.

CAPO XXXII.

Della esazione delle tasse.

Dopo aver esposto un sistema diverso di finanze, io ardisco di proporre un sistema diverso d' esazione. Fin'ora l' esazione delle rendite del fisco non si è fatta, che o dagl' incumbenzati del governo, o dagli affittatori di queste rendite. Oltre degl' inconvenienti comuni all' uno, ed all' altro metodo, ciascheduno di essi ha i suoi, che gli son proprj. Le somme immense, che il governo deve sacrificare all' esazione de' dazj, sono gl' inconvenienti comuni all' uno, ed all' altro modo. Sia che le rendite del fisco si esigano da' suoi incumbenzati, sia che si esigano dagli affittatori del fisco, una terza parte almeno di queste rendite è nell' uno e nell' altro caso immolata all' esazione. Questo sacrificio, oltre che costa caro allo Stato, non può nel tempo istesso non inasprire la nazione, e non alterare quella confidenza, che ci dovrebbe essere tra il popolo, ed il governo, confidenza forse disprezzabile in un paese dove presiede un tiranno, ma necessaria da per tutto dove ci è un Principe, e dove il governo è moderato.

Questi sono gl' inconvenienti comuni. Esaminiamo ora i particolari. Le frodi continue; i peculati, che le più rigorose pene non potrebbero evitare, quando la sicurezza di nasconderli produce la sicurezza dell' impunità; l' incertezza delle rendite; lo sbilancio dell' erario, effetto necessario di questa incertezza, sono i disordini, che nascono dall' esazione, che si fa dagli imcumbenzati del governo.

Quando le rendite del fisco sono date in affitto, e l' esazione si fa in nome, ed a conto degli affittatori, i disordini in vece di diminuire si moltiplicano, e divengono anche più perniciosi. Non sono io il primo ad attaccare questo metodo assurdo d' esazione, che dà in mano a' privati cittadini il dritto di perseguitare in nome della legge i loro concittadini. Tutti gli scrittori patriotici, tutti gl' ingegni, che si sono consacrati al bene pubblico, hanno declamato contro questo abuso destruttivo della tranquillità pubblica, e del buon ordine dello Stato. Ed in fatti, subito che il Sovrano dà ad uno, o a più cittadini l' affitto delle sue rendite, viene nel tempo istesso a conferir loro la facoltà di vessare, offendere, perseguitare, oltraggiare chiunque essi vogliono coll' armi stesse della legge.

Basta leggere gli annali dell' oppres-

sione per persuadersi di tutta l' iniquità di questo sistema, l' origine del quale è antica, quanto la tirannia istessa. Noi sappiamo dall' istoria, che Roma, la quale non amò mai la libertà fuori delle sue mura, e che non potè quindi neppure tra queste conservare, noi sappiamo, io dico, che Roma aveva condannate a questo metodo funesto d' esazione le provincie conquistate, ma noi sappiamo anche dove giunse l' avidità de' pubblicani (1), e la miseria di queste provincie; noi sappiamo da Svetonio, che un Finanziere delle Gallie sotto l' Impero d' Augusto, vedendo che i tributi si pagavano in ogni mese, ebbe l' ardire di dividere l' anno in 14. mesi; noi sappiamo da Dione, che le querele de' popoli dell' Asia, furono così efficaci, che obbligarono Cesare ad abolire in questa provincia i pubblicani, e ad introdurre un nuovo metodo d' esazione; noi sappiamo da Tacito, che la Macedonia e l' Acaja, provincie, che Augusto aveva lasciate al popolo Romano, credettero d' aver tutto ottenuto, quando furono liberate da questa specie d' esazione; e noi

---

(1) *Questo era il nome degli affittatori de' tributi.*

sappiamo finalmente dall'istesso istorico che i clamori delle provincie furono così forti sotto l'impero di Nerone contro la perfidia, e le estorsioni di questi finanzieri, che obbligarono l'Imperatore ad emanare varie leggi dirette a mettere un freno all'avidità, e all'autorità de' pubblicani (1). Questi furono i disordini, che produsse nelle provincie di Roma il metodo di dare in affitto le rendite del fisco. Io mi astengo di descrivere, quelli, che produce oggi in Europa. Un male, che si soffre da tutti, è da tutti conosciuto, e poi è sempre meno pericoloso il piangere sulla miseria de' nostri padri,

---

(1) *Egli fece quattro stabilimenti. Il primo di questi prescriveva, che le leggi fatte contro i pubblicani, tenute nascoste fino a quel tempo, si pubblicassero; il secondo, che essi non potessero esigere quello, che avevano trascurato di ripetere nel corso dell'anno; il terzo, che ci fosse un pretore destinato a giudicare le loro pretensioni senza formalità; il quarto, che i mercanti non dovessero pagare alcun dazio per le navi. Leggasi Tacito negli annali lib.* XIII. e *Burman.* de vectig. cap. 5.

che sulla nostra. Mi basti di dire, che è più il dritto di vessare, e di perseguitare, che quello di esigere, che si valuta nell' affitto di queste rendite. Quasi tutta l' Europa è testimonio di questa verità.

Qualunque de' due metodi d' esazione, che si voglia dunque scegliere, si urterà sempre in gravi disordini contrarj egualmente agl' interessii del Sovrano, ed a quelli della nazione. Ma durante il sistema de' dazj indiretti, non si può uscire da queste due strade. L' una, o l' altra di esse è un male necessario. Un sistema nuovo d' esazione non può andare unito, che ad un sistema nuovo d' imposizioni. Il solo stabilimento del dazio diretto potrebbe dare adito a questa interessantissima riforma. Quando non ci fosse altro, che un solo dazio nello Stato, e questo fosse la tassa su i fondi, il popolo istesso potrebbe esser l' esattore del fisco. Tutti i capi delle Università dovrebbero esiger le tasse de' fondi compresi nel loro distretto, e far pervenire le loro respettive esazioni al capo della provincia. Siccome tutto è fisso, permanente, ed inalterabile in questa specie di tassa, non si potrebbe dubitare della minima frode, o parzialità nell' esazione. Il Fisco vedrebbe pervenire le sue rendite nel suo

erario senza la minima spesa, ed il popolo vedendo, che quegl' istessi, che egli ha scelti per rappresentarlo, o dirigerlo, sarebbero incaricati dell'esazione delle tasse, sarebbe pieno di confidenza, e sicuro di non esser tradito. L'industria, garantita dalla sacra autorità della legge, non avrebbe che temere dalla parte degli uomini. L' arbitrio, la parzialità, la frode, non potrebbero aver parte in questa specie d' esazione. Le tariffe esatte e permanenti delle tasse di ciaschedun fondo annuncierebbero al proprietario ciò, che egli dovrebbe pagare allo Stato. Il contribuente non dovrebbe dipendere, che dalla legge, e da se medesimo. Il favore, o l'odio degli esattori gli sarebbero ugualmente indifferenti. Egli potrebbe disporre di ciò, che è suo, come gli pare; coltivare a suo talento i suoi fondi; vendere a chiunque le sue derrate; trasportarle, estrarle, custodirle, come vuole, senza sentir mai più proferire il nome solo del fisco. L'artefice, il mercadante, il minuto popolo, l' ozioso consumatore pagherebbero la loro porzione senza avvedersene. Lo Stato non sarebbe ingombrato da esattori, da spie, da guardie. La libertà regnerebbe nelle città, nelle provincie, nelle strade, sulle spiagge, e ne' porti; essa diffonderebbe nel tempo istesso i suoi benefici influssi

sull' agricoltura, sulle arti, e sul commercio; essa darebbe la massima attività all' industria, la massima tranquillità al popolo, e la massima sicurezza al trono.

CAP. XXXIII.

Degli straordinarj bisogni dello stato, e della maniera di provvedervi.

Si è detto, che la misura delle contribuzioni sono i bisogni dello stato. Or questi bisogni non sono sempre gl' istessi. La guerra ha in tutti i luoghi, ed in tutti i tempi richieste maggiori spese, che la pace. I popoli antichi vi provvedevano coll' economia, ch' essi facevano nel tempo di quiete. Essi serbavano somme considerabilissime per gli straordinarj bisogni della Repubblica. L' istoria ci assicura, che gli antichi re d' Egitto, e i Tolomei successori di Alessandro (1), i re di Ma-

(1) *Appiano, che aveva visitati gli archivj, e che era nato in Alessandria. il fa ascendere fino a* 740, 000 *talenti*,

cedonia (1), i re di Siria; e quelli de' Medi (2) avevano de' tesori accumulati. Sparta istessa, Sparta così frugale, e così inimica dell' oro, e dell' argento, aveva, per quel che ne dice Platone (3), il suo pubblico tesoro. Gli Ateniesi (4), e le an-

---

(1) *Livio (Lib. XLV. cap. 40.) ci parla de' tesori, che si erano ammucchiati in Macedonia sotto il regno di Filippo, e sotto quello di Perseo. Vellejo Patercolo (Lib. I. cap. 9.) ci dice, che Paolo Emilio, il quale non trovò che una porzione di questi tesori, portò in Roma una somma equivalente a nove milioni di ducati, e Plinio (Lib. XXXIII. cap. 3.) fa ascendere quasi al doppio questa somma.*

(2) *Plutarco nella vita di Alessandro dice, che allorchè questo principe conquistò le due città di Suez, e d' Ecbatana, vi trovò ottantamila talenti serbati per i pubblici bisogni, ed una porzione di questi vi era depositata fin da' tempi di Ciro. Quinto Curzio (Lib. V. cap. 2.) fa ascendere la porzione sola trovata in Suez a più di cinquanta mila talenti.*

(3) *Plat.* in Alcib.

(4) *Tucidide (Lib. II.), e Diodoro Siccolo (Lib. XII.) ci dicono, che gli*

tiche repubbliche de'Galli l'avevano ugualmente (1); e noi sappiamo finalmente, che i Romani ebbero il loro pubblico tesoro, così durante la libertà della repubblica, come sotto il giogo de' Cesari (2). Questo metodo si è perpetuato presso le nazioni d' Europa quasi fino a due secoli in dietro (3). Ma da che si sono conosciuti i vantaggi della circolazione; da che i go-

---

Ateniesi avevano riuniti fra lo spazio di 50. anni tra la guerra di Media e quella del Peloponeso più di diecimila talenti, che si custodivano nel pubblico tesoro.

(1) *Strab. Lib. VI.*

(2) *Il tempio di Saturno era il serbatojo di questi tesori, de' quali ce ne fa una brillante descrizione Lucano L. 3. V. 155. Noi sappiamo quali furono le somme immense, delle quali s'impadronì Cesare nella guerra civile, e quelle in appresso serbate da Augusto, da Tiberio, da Vespasiano, e da Severo, per gli straordinarj bisogni dello stato.*

(3) *Si sa che il sistema di contrarre un debito nazionale non cominciò in Spagna, che nell' anno 1603 e questa è stata una delle potentissime cause della rovina di questa nazione.*

verni si son persuasi, che i loro tesori sepolti facevano la rovina del commercio e dell' industria, si è abbandonato con ragione questo metodo: ma bisogna confessarlo, essi hanno urtato in un nuovo disordine non meno pernicioso dell' antico. Subito che gl' interessi del principe, o quelli della nazione l' hanno obbligato a prender le armi, non trovandosi il denaro per far la guerra, e non volendo nel tempo istesso inasprire la nazione con tasse straordinarie, si è avuto ricorso alle prestanze. Il governo è andato in cerca di denaro, e per ottenerlo ha oppignorata una porzione delle sue rendite a' suoi creditori. Questo sistema erroneo ha nel tempo istesso rovinato il principe, e la nazione. Io non entro ad esaminare, se il sovrano abbia, o no il dritto di farlo: se la corona essendo ereditaria, e l' amministrazione assoluta: se il principe non avendo il dritto di disporre della successione al trono; se una perpetua sostituzione, togliendo all' usufruttuario della corona la proprietà de' fondi, e proibendogli di disporne, o nella totalità, o nelle parti: non entro, io dico, ad esaminare, se questo titolato passaggiero, che non può alterar l' ordine della successione, nè dare a' membri avvenire dello stato, che governa, un altro sovrano, se

non quello, che è dalla legge chiamato dopo di lui al trono, possa egli eludere questa disposizione, obbligando la nazione intera pe' suoi debiti, e consumando anticipatamente le rendite de' suoi successori col caricare di debiti l'erario, la proprietà del quale è della corona, e il solo uso di chi la porta. Io lascio a' politici l'esame di questa interessantissima questione, che un secolo di discussione, come questo, non lascerà di risolvere; e mi piace di nascondere il mio giudizio su quest' oggetto, giacchè io temo sempre, allorchè ardisco d'innalzarmi fino a' re, che un Dio mi tiri per l'orecchie, e mi dica: Titiro, non ti occupare, che degli armenti (1). Contentiamoci dunque di osservare la cosa dal solo aspetto de' mali che produce.

Subito, che il principe prende una somma in prestito, si priva d'una porzione delle sue rendite per l'interesse, che

---

(1) „ *Cum canerem reges, & praelia, Cyn-*
„ *thius aurem*
„ *Vellit, & admonuit: Pastorem, Tityre,*
„ *pingues*
„ *Pascere oportet oves .....*

ne paga al creditore. Il suo erario dunque è il primo a risentirsene, ma sono i popoli quelli, che dopo poco tempo sono condannati a rimpiazzare questo voto. Se il denaro si è preso per andare contro i nemici dello stato, o per soddisfare l'ambizione del sovrano, finita la guerra, e per conseguenza finito il timore d'inasprire il popolo, si pensa subito ad una nuova imposizione. Il ministro si cura poco, che questa sia contraria a' vantaggi dell' agricoltura, o del commercio, basta che il prodotto compensi l' interesse, che si paga nel debito contratto. Fatto che è il calcolo, è fatto il tutto. La nuova imposizione si pubblica, il debito resta eterno, ed eterna rimane l' imposizione, ed in tanto il principe, che vede la facilità di aver delle somme a spese del popolo, s' impegna in quelle intraprese, che sono superiori alle facoltà, ed alle forze della nazione, che governa. Senza questa facilità Luigi XIV non avrebbe rovinata la Francia col suo spirito inquieto di conquista; l' Olanda non avrebbe intraprese quelle guerre, nelle quali non già la difesa della sua libertà, o i vantaggi del suo commercio, ma la sua ambizione smisurata, e i suoi sospetti mal fondati l'hanno impegnata; e l'Inghilterra finalmente non avrebbe compresse tutte le molle del-

lo stato, non avrebbe messi in alterazione tutti i muscoli del suo corpo politico; non avrebbe oppresso il suo commercio, i suoi terreni, le sue case; non avrebbe spaventato il lusso istesso con infiniti dazj, e non avrebbe distesa la sua avidità sulle bevande istesse più ordinarie del popolo per pagare l'interesse d'un debito di 3, 300, 000, 000 di lire, che aveva contratto fino all'ultima guerra colla Francia, e colla Spagna, debito, che l'è costato la ribellione delle sue colonie; e che obbligherà un giorno la nazione a dichiararsi fallita in mezzo ad una rendita di 240 milioni di lire (1).

(1) *Ho detto, che gli è costato la ribellione delle sue colonie, perchè non per altro motivo, come tutti sanno, il governo cercò di moltiplicare le loro contribuzioni, se non per l'impossibilità, nella quale era la Metropoli di provvedere a' bisogni dello stato, dovendo pagare 111, 577, 490 lire d'interesse per i debiti della nazione. Ho detto anche, che questo debito obbligherà il governo a dichiararsi fallito, giacchè la nazione non può reggere al peso delle contribuzioni, alle quali l'esorbitanza de-*

Ecco dove ha trasportati i governi la facilità di contrarre de' debiti, e il metodo di ricorrere a questo strano rimedio per provvedere agli straordinarj bisogni

---

gl' interessi, che si pagano per questo debito. la condanna. L' Inghilterra dunque o deve liberarsi da' suoi debiti, o deve succumbere sotto il loro peso. Infiniti progetti si sono proposti per riuscire in questa salutare intrapresa; ma fin' ora questi non han fatto altro, che palesare lo zelo di coloro, che gli hanno proferiti.

La cassa di mortizzazione, *oltre che è un rimedio lento per un male così violento, è stata sospesa; e lo sarà sempre, perchè i bisogni dello stato non gli permettono questo sacrificio. Il progetto di fare una ripartizione del capitale del debito fra tutti i sudditi, in maniera che ciascheduno contribuisse una somma proporzionata alle sue facoltà, per estinguere così tutto ad un tratto i debiti pubblici, mostra da se stesso l' impossibilità d' eseguirlo. Come indagare le facoltà di ciaschedun cittadino? Come indagare lo stato delle fortune di tutti i negozianti, di tutti gli artieri, di tutti quei cittadini, che vivono col commercio, e coll'industria?*

dello stato. Ma non finiscono quì i mali; che producono i debiti della corona. I loro flagelli si distendono sull' agricoltura; sul commercio, e sull' industria. Non ci

---

Come finalmente obbligare l'artiere a sborsare tutti insieme una somma, della quale a stento può pagarne l' annualità? Il progetto di penetrare nell' interno dell' Affrica per la strada del Senegal, e di fare la conquista delle miniere di Bambuck, che si chima il regno dell' oro, e che sarebbe forse chiamato il regno del sangue, se gli Europei vi penetrassero; questo progetto, io dico, oltre che costerebbe all' Inghilterra molto per le spese, che richiederebbe l' erezione d' infiniti forti, che sarebbe obbligata a costruire sulla strada di passo in passo per garantirsi dalle incursioni de' Mandignos, e de' Sarakoles, i quali turberebbero sempre i novelli intraprenditori d' un commercio, del quale essi hanno sempre avuta l' esclusiva, oltre che costerebbe alla gran Brettagna molti uomini, ricchezza, della quale infelicemente questa nazione è molto scarsa, oltre che potrebbe essere attraversato dalla nazione rivale che sarebbe alla portata d' impedirgliene l' intrapresa, o almeno di dividerne i van-

vuol molto per assicurarsene. Siccome per lo più il debito si contrae dal governo co' suoi stessi cittadini, siccome la maniera più sicura, e più comoda d'impiegare il suo danaro, è quella, che si fa impiegandolo ne' fondi pubblici, siccome questa specie di rendita non è soggetta nè all'alterazione del tempo, nè all'ingiuria della stagione, nè all'avidità de' finanzieri, tutti questi vantaggi fanno, che ciaschedun

---

taggi senza contribuire alle spese; oltre tutti questi ostacoli, che sarebbe molto difficile di superare; chi assicurerebbe l'Inghilterra di trovare dopo tante spese que' tesori, che ne sarebbero l'oggetto? Le relazioni di pochi viaggiatori, tra i quali non ci è, che un solo, che sia conosciuto, chiamato Compagnon, *fattore della compagnia Francese dell'Indie Orientali, le relazioni, dico, di pochi viagiatori, spesso false, quasi sempre esaggerate, potrebbero forse bastare per indurre il governo Britannico ad una simile intrapresa? Le spese, dovrebbero precedere la sicurezza dell'esito, giacchè non è permesso ad alcun Europeo di penetrare in queste regioni, gli abitanti delle quali conoscono bastantemente i loro interessi, e*

cittadino cerchi d'impiegare in queste rendite il suo danaro. Il proprietario si disfà volentieri del suo territorio, o trascura di miglioiarlo, il negoziante abbandona il commercio, l'uomo industrioso la sua industria, allorchè si tratta d'impiegare il suo denaro nelle rendite del fisco. Or tutte queste somme, che impiegate nell'agricoltura, nel commercio, e nell'industria, farebbero la ricchezza della na-

---

la nostra avidità per chiudercene l'ingresso. La gran Brettagna dunque si esporrebbe al pericolo d'accelerare la sua rovina con quel mezzo istesso, col quale cercherebbe di prevenirla. I mali di questa nazione saranno dunque incapaci di rimedio? Nò; l'Inghilterra avrebbe una strada da tentare senza pericolo, una strada, che l'esperienza, e l'indole de' suoi cittadini le addita. Questa sarebbe una sottoscrizione libera, e volontaria, che dovrebbe rimaner aperta sino all'estinzione totale de' suoi debiti. L'entusiasmo, la generosità, e le ricchezze private de' suoi cittadini non tradirebbero le sue speranze. La legislazione non dovrebbe far altro, che impiegare questi istrumenti per conoscerne la forza,

zione, sono interamente perdute per lo stato. Esse gli sono anzi perniciose, come quelle che fomentano l'ozio, che abbandonano la coltura tra le mani le più povere, e le più avvilite, che impediscono la diffusione delle ricchezze nazionali; come quelle finalmente, che popolano le capitali a spese delle campagne, e fanno, che le ricchezze in vece di circolare in tutta l'estensione dello stato, in vece di fecondare le campagne, in vece di eccitare il povero contadino al travaglio, restano sepolte in questi asili della mollezza, della profusione, e della voluttà.

Se il sistema dunque di ricorrere a' debiti è il più pernicioso per la nazione; se l'avere un tesoro ozioso, come l'avevano gli antichi, nuoce al commercio, ed all'industria, togliendo una gran porzione del numerario dalla circolazione; se la politica non permette sempre d'inasprire il popolo con tasse straordinarie, che finissero col bisogno, (che sarebbe per altro il rimedio più giusto, e il meno pernicioso di tutti gli altri) se tutto quello, che si è fin ora pensato da' governi, è o pericoloso, o pernicioso, bisogna dunque pensare ad un metodo tutto nuovo per provvedere agli straordinarj bisogni dello stato. Io credo d'averlo trovato.

Qual'è la causa, che rende oggi per-

nicioso il sistema degli antichi ? si è detto il dover tenere tanto numerario segregato dalla circolazione. Se dunque si potesse avere un tesoro, che non fosse ozioso, se si potesse avere delle somme considerabilissime sempre pronte senza toglierle dalla circolazione, noi potremmo conseguire tutt' i vantaggi della politica degli antichi senza incorrere negl' istessi inconvenienti. Come dunque fare per combinare due oggetti così opposti tra loro? Niente di più facile. Quella somma, che l' economia dell' amministrazione potrà in ogni anno risparmiare, in vece di seppellirla in un tesoro, che si dia in mano di que' cittadini, che la ricercano, e che possono ipotecarla sopra un fondo stabile, che rimarrà inalienabile finchè la somma non sarà stata restituita al creditore; che questo prestito si faccia col patto di restituire la somma al fisco in qualunque tempo, ed in qualunqne circostanza sarà per ripeterla, e finalmente, che niuno interesse s' esiga per la somma data in prestito.

Questo sacrificio sarebbe necessario, perchè moltiplicherebbe le richieste, e per conseguenza permetterebbe al principe di scegliere sempre quelle, nelle quali il suo credito sarebbe meglio cautelato. Egli potrebbe servirsi anche di questo

mezzo per premiare i cittadini benemeriti dello stato, giacchè non è un picciolo beneficio, che si reca, dando una somma in prestito senza il minimo interesse. Ecco come si potrebbe avere un tesoro, senza togliere neppure la minima parte del numerario dalla circolazione. Questo sarebbe, è vero, un tesoro metafisico, ma che diverrebbe reale subito, che i bisogni dello stato lo richiederebbero. Che se il bisogno è così grande, che le somme serbate dal governo non bastano per provvedervi, il solo espediente, al quale in questo caso si deve ricorrere, sono le tasse straordinarie. Quando il popolo vede, che il governo ha tentate tutte le strade per non aggravarlo, quando vede, che il positivo bisogno dello stato ricerca il suo soccorso, egli non ardirà di reclamar contro una tassa, la quale per onerosa che sia, è sempre soffribile, quando non è, che per un dato tempo; quando non dura più del bisogno (1).

---

(1) *Il popolo non s' inasprisce allorchè vede il bisogno, che ci è del suo soccorso. Durante la celebre lega di Cambrai, la repubblica di Venezia non fu obbligata a ricorrere a' prestiti, quantunque avesse*

Prendete una molla. Una pressione momentanea, per forte che sia, non fa, che risvegliare la sua elasticità; ma se voi la tenete costantemente compressa, essa reagisce tanto sopra se medesima, che pervenuta finalmente nel punto, nel quale termina la sua elasticità, si spezza tutto ad un tratto, e lacera la mano, che la comprime. Questo è il popolo. Allorchè egli è giunto a quest' estremo, egli insegna una gran verità a coloro, che hanno l' ambizion di ridurvelo: fa loro vedere, che dopo, che i sudditi hanno per lungo tempo sofferto per i delirj de' re, i re soffrono per i loro stessi delirj; che vie-

---

doruto resistere a tante potenze riunite. Tutti i suoi cittadini si sottoposero di buon animo ad una tassa proporzionata alle loro facoltà. L' Olanda non ebbe neppure bisogno di ricorrere a' debiti nazionali per mettere in piedi un' armata nel 1672, tutti i suoi cittadini contribuirono senza inasprirsi a quelle spese, finchè ne conobbero il bisogno. Finalmente quando in Siracusa le donne diedero i loro capelli per fare le corde destinate a lanciare i tratti della morte sull' inimico; quando in Roma il bel sesso si spogliò de' suoi orna-

ne un tempo, nel quale la pretesa onnipotenza del despota svanisce, e costringe il mostro, che crede d' esserne in possesso, a chinare il capo sotto la mano potente della necessità; che in una parola, la tirannia si estingue colla reazione de' colpi, che essa istessa ha lanciati dal suo vacillante trono.

---

menti, e sacrificò i suoi giojelli per contribuire alla difesa della patria minacciata da un vincitore insuperbito, questi doni erano dettati dal cuore, e non estorti dal governo; essi non avevano altro sprone, che il bisogno della patria, altr' oggetto, che la difesa, altro premio, che la pubblica riconoscenza. Niuna di queste repubbliche trovò l' istessa generosità ne' suoi cittadini, allorchè si trattava di dover soccorrere la patria per una guerra straniera dettata dall' ambizione, e non dalla difesa; dall' avidità, e non dal bisogno.

CAPO XXXV.

Della distribuzione delle ricchezze nazionali.

Dopo aver parlato delle ricchezze, e delle strade, che le conducono nello stato; dopo aver distintamente esaminati gli ostacoli, che ne impediscono l' ingresso, e i mezzi per superarli, bisogna ora cercare la maniera, che deve tenere il legislatore per ben ripartirle. Senza una buona ripartizione le ricchezze in vece di fare la felicità della nazione, ne accelerano la rovina. Non è questo un paradosso, questa è una verità, che l' interesse privato vorrebbe, che si tenesse nascosta agli uomini, ed a coloro, che li governano; ma che la filosofia ardita non teme di palesare, e di dimostrarne l' evidenza.

La felicità pubblica non è altro, che l' aggregato delle felicità private di tutti gl' individui, che compongono la società. Allorchè le ricchezze si restringono trà poche mani; allorchè pochi sono i ricchi, e molti sono gl' indigenti, questa felicità privata di poche membra, non farà sicuramente la felicità di tutto il corpo,

anzi come ho detto, ne farà la rovina? Siccome in una macchina, nella quale tutti i pezzi sono consunti, se voi ardite di ripararne alcuni rinnovandoli, nel mentre, che lasciate gli altri nello stato, nel quale sono, il vigore, e la robustezza di questi, in vece di dare una maggior durata alla macchina, ne accelera la destruzione, non potendo l'azione, e la resistenza degli antichi pezzi esser proporzionata all'azione, ed alla resistenza de'nuovi; della maniera istessa nella macchina sociale, se tutti gl'individui, che la compongono sono nello stato di languore per la miseria, a riserva di pochi, che sono nello stato opposto; cioè nel massimo vigore per l'esorbitanza delle loro ricchezze, la facilità, che avranno questi d'urtare contro la moltitudine, colla sicurezza di non poter trovare una resistenza proporzionata alla loro azione, non potrà non renderli oppressori, ed il popolo calpestato da cento despoti soffrirà allora tutti i flagelli del despotismo in mezzo a'disordini dell'anarchia. Le ricchezze in questo caso non accelereranno forse la destruzione di questa macchina, che chiamasi società? Non sarebbe meglio, che tutti fossero egualmente poveri? Quali furono in Roma le conseguenze di questa funesta sproporzione? La Repubblica d'Atene sa-

rebbe stata forse oppressa da trenta tiranni, se non ci fosse stato in quel tempo l'eccesso della povertà nel popolo, e l'eccesso delle ricchezze in alcune famiglie della classe degli ottimati? L'impossibilità d'ideare una buona costituzione unita al sistema feudale non è forse l'effetto della difficoltà di combinare il sistema de' feudi colla meno ineguale possibile distribuzione delle ricchezze nazionali?

Se le ricchezze dunque nonsolo sono inutili, ma perniciose a' popoli, quando son mal ripartite, il legislatore non avrà fatto tutto, richiamandole nello stato, se non ha pensato alla maniera di ben ripartirlo. Ma di quali mezzi deve servirsi per ottenere questo fine? quali sono le vie curve, che ve lo condurranno, senza che il volgo se ne avvegga? quali sono gli impedimenti, che la presente legislazione vi oppone? Con queste interessantissime osservazioni noi conchiuderemo questo libro delle leggi politiche ed economiche; ma prima di ogn'altro vediamo cosa debba intendersi per distribuzione, e ripartizione delle ricchezze nazionali.

CAP. XXXVI.

Cosa debba intendersi per distribuzione di ricchezze nazionali.

Un' esatta distribuzione di ricchezze nazionali, un'eguaglianza precisa nelle facoltà de'cittadini non può aver luogo, che nella fanciullezza d'una Repubblica nascente. Subito che un certo numero di famiglie si determina di fissarsi in una data regione, o di formarvi una società; il capo di questa, o il corpo che lo rappresenta, comincia dall' assegnare a ciascheduna di esse una eguale porzione di terreno, ed allora tutte queste famiglie possono dirsi egualmente ricche. Ma siccome diversi sono i gradi dell' industria degli uomini, diversa è la loro economia, diversi sono i loro bisogni; siccome la suddivisione de' fondi è relativa alla moltiplicità de' figli; siccome il dritto di testare, (questo dritto creduto fin' ora inseparabile dalla proprietà) deve coll' andare del tempo per l' estinzione delle famiglie riunire nell' istessa persona le ricchezze di più famiglie estinte; siccome finalmente una forza d' attrazione, che costantemente si osserva, fa, che il danaro s' acquisti col danaro,

e le ricchezze colle ricchezze ; tutte queste cause rendono impossibile l' inalterabilità di questa distribuzione, e non sarà ancora scorsa la seconda generazione, che l' eguaglianza stabilita nell' origine della nuova Repubblica, sarà interamente svanita. Questa verità è stata fino all' evidenza dimostrata da Aristotile nel II. libro della sua politica, dove esamina il sistema delle due repubbliche ideali di Platone e di Falaride Milesio, nelle quali si voleva stabilire l' eguaglianza precisa delle fortune, e de' fondi. Le conseguenze della legge agraria de' Romani ce ne offrono anche una pruova di fatto. Non è dunque possibile l' ottenere una esatta, e precisa eguaglianza di ricchezze nelle famiglie d' uno Stato. Ma non per questo è impossibile, che le ricchezze vi siano ben ripartite. Io intendo per buona ripartizione, e distribuzione di ricchezze una equabile diffusione di danaro, la quale evitando la riunione di questo tra poche mani, cagioni un certo agio comune, istrumento necessario per la felicità degli uomini. Quando ogni cittadino in uno Stato può con un lavoro discreto di sette, o otto ore per giorno comodamente supplire a' bisogni suoi, e della sua famiglia, questo Stato sarà il più felice della terra, egli sarà il modello d' una società

ben ordinata, in questo Stato le ricchezze saranno ben distribuite, in questo Stato finalmente non ci sarà l'eguaglianza delle facoltà, che è una chimera, ma l'eguaglianza della felicità in tutte le classi, in tutti gli ordini, in tutte le famiglie, che lo compongono, eguaglianza, che deve essere lo scopo della politica, e delle leggi. Ho detto *con un lavoro discreto di sette, o otto ore per giorno*; poichè un' eccessiva fatica non è compatibile colla felicità. Lasciamo a' poeti, ed a' filosofi entusiasti gli elogj d'una vita interamente laboriosa, e contentiamoci di piangere sulla disgrazia di coloro, che sono condannati a menarla. La natura, che ha data a tutti gli esseri una forza proporzionata al mestiere, che dovevano esercitare, non ha fatto l'uomo per una vita così penosa; egli non può adattarvisi, che a spese della propria esistenza. Non ci facciamo trasportare dall' errore. Non è vero, che gli uomini occupati dalle penose arti della società, e che non hanno, che poche ore della notte per sollievo delle loro fatiche, non è vero, io dico, che quest' infelici vivono tanto, quanto l'uomo, che gode del frutto de' loro sudori, e che fa un uso moderato delle sue forze. Una fatica moderata fortifica, una fatica eccessiva opprime, e consuma. Un agri-

coltore, che prende la zappa prima, che il sole esca fuori dall'orizzonte, e che non l' abbandona, che all' avvicinarsi della notte, è un vecchio all' età di quaranta, o di cinquant' anni. I suoi giorni si abbreviano, il suo corpo s'incurva, tutto palesa in lui la violenza fatta alla natura. Non è dunque possibile il trovar la felicità in un genere di vita così laborioso; ma è anche impossibile il trovarla nell' ozio. La noja compagna indivisibile d'un ricco ozioso, lo seguita in tutti i luoghi, e non lo abbandona neppure ne' piaceri istessi. Questa è come l' ombra del suo corpo, che lo accompagna da per tutto. I piaceri quasi tutti esauriti per lui, non gli offrono più, che una tetra uniformità, che addorme, e stanca. Destinati a sollevare lo spirito dopo le fatiche del corpo, o dopo i lavori dell' intelletto, essi lasciano d' esser piaceri subito, che non sono preparati dall'occupazione. Privi di questo condimento necessario, l' uomo può passare come vuole senza interruzione da un piacere ad un altro, egli non farà, che passare da una noja ad un'altra noja. Invano egli si fa un dovere di correrli tutti, invano egli affetta un volto ridente, e un linguaggio di contentezza; questa è una felicità imprestata, questa è una felicità d'ostentazione, il cuore non vi

prende quasi alcuna parte. Il lungo uso de' piaceri glie l'ha resi inutili. Questi sono tante molle usate, che s' indeboliscono a misura che si comprimono con maggior frequenza. Che diverranno allorchè restano sempre compresse?

Nò: non è ne' piaceri, che il ricco ozioso può trovare qualche felicità. Egli non la gusterà, che in quei soli momenti, ne' quali soddisfa a' bisogni della vita. In questi momenti tutti gli uomini sono egualmente felici; ma la natura non moltiplica in favore del ricco i bisogni della fame, dell'amore, del sonno ec. Se egli mangia cibi più delicati dell'uomo, che vive del frutto delle sue braccia; egli non per questo gode più di lui nel soddisfare questo bisogno. Se il suo letto è più morbido, il suo sonno non è per questo più profondo, e meno esposto agl'incomodi della vigilia. Nel tempo dunque, che gli uomini soddisfano a' loro bisogni, tutti sono egualmente felici. La diversità dipende dalla maniera di occupare l'intervallo, che passa tra un bisogno soddisfatto, ed un bisogno rinascente. Or il ricco ozioso, che occupa tutto questo tempo in divertirsi, e nell'andare in cerca de' piaceri, è ugualmente infelice del povero, che deve impiegarlo in un lavoro eccessivo. L'uno soffre durante quest' in-

tervallo tutto il peso della noja, e l'altro tutto il peso della sua miseria. L'uno va in cerca di nuovi bisogni, e di nuovi desiderj, e l'altro maledice la natura, per avergli dati quelli, che gli costa tanto di soddisfare. Un'occupazione, una fatica dunque moderata, quando questa basti per soddisfare i proprj bisogni, e per riempiere l'intervallo, che passa tra un bisogno soddisfatto, ed un bisogno, che si deve soddisfare, è la sola, che può rendere l'uomo felice, e che può farlo pervenire a quel grado di felicità, che non è permesso a' mortali di oltrepassare.

Or come fare per ottenere, che tutti i cittadini d'uno Stato fossero nel caso di partecipare a questa felicità desiderabile, che in una società ben ordinata non dovrebbe essere interdetta, che a' soli matti, ed a' soli delinquenti? Io l'ho detto: per ottener questo fine, non è necessario, che tutti i cittadini siano egualmente ricchi, ma che le ricchezze siano equabilmente diffuse, cioè, che queste non si restringano tutte tra poche mani, lasciando il resto della società nell'indigenza. Cerchiamo dunque, quali sarebbero i mezzi, quali le leggi, che potrebbero facilitare questa necessaria diffusione, e quali sono quelle, che vi si oppongono.

CAPO XXXVII.

De' mezzi proprj per ottenere l' equabile diffusione del denaro, e delle ricchezze in uno Stato, e degli ostacoli, che la presente legislazione vi oppone.

Se si osserva lo stato presente delle società Europee, si troveranno quasi tutte divise in due classi di cittadini, l' una, alla quale manca il necessario, l' altra, che abbonda d' un gran superfluo. La prima, che è la più numerosa, non può provvedere a' suoi bisogni, che col soccorso d' un travaglio eccessivo. Questa, come si è dimostrato, non può conoscere la felicità. L' altra classe vive nell' abbondanza; ma esposta per l' ozio, al quale si consacra, a tutte le angosce della noja, è qualche volta più infelice della prima. La maggior parte degl' Imperi saranno dunque condannati a non esser popolati, che d' infelici? Sarà forse questo un decreto irrevocabile della natura, o piuttosto una conseguenza della stranezza delle nostre leggi, e degli errori della nostra politica? Sarà forse impossibile il diminuire le ricchezze degli uni, ed accrescere quelle degli altri, senza urtare i sa-

cri dritti della proprietà, e senza offendere il decoro della giustizia? Questo non sembrerà difficile, quando si anderà in cerca delle cause produttive di questo disordine. Chi crederebbe, che nel mentre, che tutti si lagnano della sproporzione infinita, che vi è tra le ricchezze de' cittadini, le nostre leggi cerchino di conservarla, e di aumentarla? Non si può dubitare, che tutto quello, che tende a restringere il numero de' proprietarj in uno Stato, tende nel tempo stesso a garantire, ed a fomentare questa funesta sproporzione. Or questo è l'effetto delle sostituzioni, e de' maggiorati.

Noi vediamo i più vasti dominj passare senza alcuno smembramento, durante il corso di più secoli, dalle mani de' padri a quelle de' figli, da primogenito in primogenito, come se le terre fossero indivisibili, e come se la stabilità della loro posizione dovesse produrre quella del dominio. In una nazione, ove questi maggiorati, e queste sostituzioni fossero proscritte, le ricchezze sarebbero senza dubbio molto più eguabilmente diffuse. L'eredità del padre, divisa presso a poco egualmente a tutt' i figli, sarebbe di questi, tanti piccioli proprietarj, e tanti padri di famiglia, i quali tutti non avendo un eccessivo superfluo, dovrebbero neces-

sariamente occuparsi a far valere le terre, e non bastando queste al loro sostentamento, essi sceglierebbero qualche occupazione, che li garantirebbe dall' ozio, e da' tormenti della noja. L' agricoltura, la popolazione, e l' industria troverebbero il loro vantaggio in questa continua suddivisione de' fondi. Coloro, che resterebbero senz' altra proprietà, che quella delle loro braccia, troverebbero anche il loro interesse in quest' aumentazione di proprietarj. Siccome il prezzo delle opere, non altrimente che quello di tutti gli altri generi commerciabili, dipende dal numero degli esibitori, e dal numero delle richieste, essendo molti coloro, che richiederebbero le loro braccia, perchè molti i proprietarj, e pochi coloro, che potrebbero loro offrirle, perchè pochi i non proprietarj, il prezzo delle loro opere dovrebbe necessariamente crescere: ciocchè permetterebbe loro di godere di quell' agio, senza del quale, come si è osservato, non si può trovar felicità in questa terra.

Che non mi si opponga l' impossibilità d' abolire i maggiorati ne' paesi, dove ci son feudi. O una famiglia ha un solo feudo, ed allora è giusto, che la baronia sia del primogenito, ma i fondi del feudo potrebbero esser divisi egualmente agli

altri fratelli . O una famiglia ha più feudi , ed in questo caso perchè non ripartirli fra tutt' i figli ? Non hanno questi un dritto comune all' eredità del padre ? Qual principio eterogeneo all' investitura d' un feudo si può trovare nella persona d' un cadetto ? Un gran feudatario può più facilmente divenire un oppressore , che un feudatario d' un solo feudo . Aumentandosi dunque il numero de' feudatarj , il Principe avrebbe tanti difensori di più in tempo di guerra , ed il popolo avrebbe tanti oppressori di meno in tempo di pace . Ma , mi si dirà , che il sistema delle sostituzioni , e de' maggiorati è adattato alla natura della costituzione monarchica . Essendovi de' gran proprietarj in uno Stato , il governo trova in essi grandi soccorsi ne' suoi bisogni . La corona acquista con questo nuovi gradi di sicurezza , poichè i gran proprietarj delle terre avendo molto da perdere , hanno anche un grande interesse nel conservare il sistema dello Stato .

Qual pregiudizio più irritante di questo ? Se è vero , che la moltiplicità de' proprietarj cagiona la felicita dello Stato , così nel governo monarchico , come in tutte le altre costituzioni ; se tutte le classi , tutti gli ordini della monarchia sarebbero ravvivati dalla diffusione delle ricchezze ,

che lo smembramento di queste grandi masse produrrebbe : non sarebbe allora una porzione sola de' sudditi , non sarebbero allora questi pochi rami primogeniti quelli , che veglierebbero alla conservazione dello Stato , ma tutto il corpo della nazione sarebbe allora impegnato a difendere la sua felicità , e per conseguenza a sostenere la corona sul capo di colui , che gliela procura . Qual sicurezza più grande di questa ?

Se le sostituzioni , e i maggiorati sono dunque contrarj alla diffusione delle ricchezze , perchè restringono tra poche mani tutte le proprietà dello Stato , i fondi immensi posseduti dagli ecclesiastici , vi si opporranno egualmente , per l' istessa ragione . Ne' paesi della nostra santa comunione , dove il celibato è unito al sacerdozio , tutto il clericato si può considerare , come una sola famiglia . Una terza parte , per così dire , de' fondi dello Stato , posseduti da una sola famiglia , non restringerà forse all' infinito il numero de' proprietarj in una nazione ? Noi l' abbiamo altrove osservato (1).

---

(1) *E se ne parlerà diffusamente nel V. Libro di quest' Opera , come si è potuto osservare nel piano , che si è premesso .*

L' altro impedimento finalmente alla diffusione delle ricchezze è la quantità immensa del numerario, che corre da tutte le parti dello Stato nella capitale per restarvi sepolto. Tutto lo splendore delle nazioni Europee non si trova oggi, che nelle capitali. Coloro, che le abitano, sono i soli cittadini dello Stato; il resto degli uomini non è, che una truppa d'infelici, condannati a passar tutta la loro vita ne' lavori più penosi, colla sicurezza di non poter trasmettere a' loro figli altra eredità, che l'abito al travaglio, alle oppressioni, alla miseria, ed alle imprecazioni vane d'una rabbia impotente.

Parlando dell' ostacolo, che la grandezza immensa delle capitali oppone a' progressi dell' agricoltura, noi abbiamo fatto colla maggior precisione vedere, quali siano le cause, che trasportano in esse tutto il numerario de' popoli. Si osservò, che alcune di queste cause erano necessarie, molte abusive. Si propose dunque un compenso per le prime, ed una riforma per le seconde. Io non ho qui che aggiugnere a quel, che si è detto su quest' oggetto nel capo XIV. di questo libro. Mi piace per altro di essere spesso nell' obbligo, per non ripetermi, di dirigere colui, che legge, a quello, che si è detto, o a quello che si deve dire. Questo mi

assicura dell' unità delle mie idee, e dello stretto rapporto de' miei principj.

Esaminate le cause, che impediscono nella maggior parte delle nazioni d' Europa l' equabile diffusione del danaro, vediamo ora, come tolte queste da mezzo si potrebbe facilitare questa diffusione. Ogni picciolo urto basterebbe. Una legge per esempio, che nella compra de' fondi, desse, *ceteris paribus*, la preferenza a' non proprietarj, e che nella concorrenza di due compratori entrambi proprietarj, desse sempre la preferenza a colui, che possiede una minor quantità di terreno, sarebbe utilissima, per facilitare la diffusione delle ricchezze, sempre relativa a quella delle proprietà. Ma che diremo noi del lusso? Può egli contribuire alla diffusione delle ricchezze? Esaminiamolo.

CAPO XXXVIII.

Del Lusso.

Il lusso, del quale si è detto tanto male, e tanto bene da' moralisti, e da' politici; il lusso, che si ammira, e si vitupera; che viene dagli uni considerato come ornamento, e come cosa utile, e vien dagli altri proscritto come un vizio; il lusso, al quale la declamazione ha attribuito la decadenza di tanti Imperi, e l' industria, la conservazione, e i progressi delle arti; il lusso, che secondo i volgari raziocinj de' bassi politici, fa passare le ricchezze d' un popolo agricola tra le mani d' un popolo manifatturiere, ma che in fatti sostiene l' uno, e l' altro, e conserva il commercio tra gli uomini; il lusso è senza dubbio uno de' grand' istrumenti della diffusione del danaro, e delle ricchezze in uno Stato. Se coloro, che hanno molto, non ispendessero più di quello, che hanno, per alimentare il loro lusso, come si potrebbe mai sperare la separazione di queste grandi masse, come si potrebbe mai sperare una equabile diffusion di danaro, e di ricchezze in mezzo a queste lagune, ove di continuo an-

derebbe a ristagnarsi tutto il numerario de' popoli? Questa verità è stata da infiniti scrittori sviluppata. L'esperienza l'ha dimostrata, e la dimostra tutta via col fatto. In quelle nazioni dove ci è lusso, malgrado l'esistenza degli ostacoli, de' quali si è parlato, le ricchezze sono meglio diffuse, che in quelle, dove minori sono questi ostacoli, ma dove il lusso è proscritto.

Ma si dirà forse, che se il lusso cagiona questo solo bene, produce tanti altri mali, i quali debbono distorre il legislatore dal ricorrere a questo rimedio per ottenere l'equabile diffusione delle ricchezze, che si desidera. Ma esaminiamo un poco, quali sono questi mali. Vediamo, se tutto quello, che i moralisti attribuiscono al lusso, si dovrebbe piuttosto attribuire a' costumi; vediamo se il lusso corrompa i costumi, o pure se i cattivi costumi corrompano il lusso, vediamo finalmente ciò, che diverebbe il lusso in una nazione, ove i costumi fossero nello stato, nel quale dovrebbero essere. Prima d'ogni altro, determiniamo l'idea del lusso, e distinguiamo, quale sia il lusso utile, e quale il pernicioso.

Il lusso non è altro, che l'uso che si fa delle ricchezze, e dell'industria per procurarsi un'esistenza piacevole, col soc-

corso de' mezzi più ricercati, che possono contribuire, ed accrescere i comodi della vita, e i piaceri della società. Una nazione dunque, nella quale si osserva un gran lusso, deve senza dubbio contenere grandi ricchezze; se in questa il lusso è comune a tutte le classi de' cittadini, è segno che le ricchezze vi sono ben distribuite; e che la maggior parte de' cittadini ha un certo superfluo da impiegare per la felicità; se non si ritrova, che in una sola classe, è segno, che le ricchezze vi sono mal ripartite; ma che se altre cause non cooperino a perpetuare questa funesta sproporzione, esso non durerà lungo tempo, perchè il lusso istesso non tarderà molto a distruggerla. Tanto dunque nell' uno, quanto nell' altro caso, il lusso è un bene. Nel primo caso, perchè anima l'industria, ispira l'amore della fatica; conserva le ricchezze nello stato; raddolcisce i costumi con nuovi piaceri; eccita una attività salutare, che allontana l'uomo dall' inerzia, sparge da per tutto un calore vivificante, incoraggisce il commercio, e rende comuni a tutti gli uomini le produzioni, e le ricchezze che la natura avara racchiude sotto le acque del mare, nelle voragini della terra, o nelle miniere sparse in mille climi diversi. Nel secondo caso il lusso è anche un bene,

perchè promuove la diffusione del danaro, e delle ricchezze, le quali quanto sono desiderabili, allorchè son ben ripartite, altrettanto, come si è dimostrato, sono funeste, allorchè sono ristrette tra poche mani. Il laborioso operajo, e l'esperto artista, che non posseggono alcun terreno, possono allora sperare di divenire anche essi proprietarj, e ricchi. Il lusso apre la cassa del ricco possidente, e l'obbliga a pagare una tassa volontaria a colui, che languirebbe nell' ozio, e nella miseria senza questo sprone. Egli raffina, inventa, moltiplica le arti, e i mestieri; ravviva gl' ingegni, e incoraggisce nel tempo istesso l'agricoltura; giacchè i proprietarj privati dal lusso del superfluo delle loro rendite, vengono dal loro interesse determinati a coltivare con maggior diligenza quelle produzioni, che cambiano con altri piaceri. Questa reazione, della quale ogni società sperimenta effetti particolari, può nello stato presente delle cose contribuire anche alla libertà politica d' una nazione.

Presso un popolo grossolano, e rustico, che per lo spirito del secolo non può esser guerriero, e che per difetto di lusso trascura le arti, altra occupazione non si conosce, che la coltura della terra Tutta la società sarà dunque divisa pres-

so questo popolo in due classi, in quella de' proprietarj de' terreni, ed in quella de' loro vassalli, o coloni. La dipendenza di questi ultimi determinata dalla dura legge del bisogno, deve degenerare in una dipendenza di servitù riguardo a' proprietarj de' terreni. Se le violenze di questi si rendono loro insopportabili, altro rimedio non esiste pel popolo non possidente, che buttarsi dalla parte del monarca, e di cercare nell' aumento della potestà reale un rimedio contro le violenze dell' aristocrazia. Ecco ciò che è avvenuto in quasi tutte le nazioni d' Europa. Il lusso avrebbe prevenuto questo sconcerto. Diffondendo insieme colle ricchezze le proprietà, avrebbe fortificato il popolo, avrebbe indebolita l' aristoorazia, e non avrebbe alterata la forma del governo.

Il lusso considerato dunque sotto l' aspetto, nel quale noi l'abbiamo definito, è sempre un bene; ma può essere un male, allorchè generalizzandosene troppo l' idea, si crede doversi comprendere sotto questo nome ogni spesa destinata al puro fasto, ed alla magnificenza. Il togliere per esempio una gran quantità di uomini dalle campagne, un'immensa quantità di cavalli dagli usi dell'agricoltura, e dal commercio per ornare le sale, e le stalle de'ricchi; il perdere una quantità immensa di

terreni per giardini, e per cacce, è un lusso di fasto, e di consumazione pernicioso allo stato. Ma questo non è il lusso, del quale io ho data la definizione. Questo è il lusso delle nazioni barbare; questo era il lusso degli antichi baroni ne' tempi feroci, e poveri della feudalità, e de' principali Prelati ne' tempi della superstizione. Si sa, che tanto gli uni, quanto gli altri non ardivano di dare un passo fuora de' loro feudi, o fuori delle loro chiese senza esser seguiti da un numero prodigioso di servi, e di cavalli. Un concilio tenuto in Laterano nel 1179 rimprovera a' Vescovi questo fasto oneroso, che obbligava le chiese, e i monasteri, per dove passavano, di vendere i vasi d'oro, e di argento per riceverli, e trattarli nelle loro visite (1). Questo fasto era cresciuto a segno, che i canoni furono, come si sa, nell'obbligo di limitare il seguito di ciascheduno Prelato. Quello degli Arcivescovi fu ridotto a cinquanta cavalli, quello de' Vescovi a trenta, quello de' Cardinali a venticinque. Io lo ripeto; questo è il lusso delle nazioni barbare, contro del quale la filosofia, e la ragione non po-

(1) *Cap. 23. er. de censib.*

tranno mai bastantemente declamare, e dal quale il legislatore dovrebbe distogliere gli uomini non co' diretti rimedj delle suntuarie leggi, ma con altri mezzi, che il rispetto dovuto a' sacri dritti della libertà, e della proprietà gli permetterebbe d' impiegare.

Data la vera idea del lusso, e distinto il lusso utile dal lusso pernicioso, vediamo ora, se è vero, che il lusso possa corrompere i costumi, come i moralisti lo pretendono, o pure se i cattivi costumi possano corrompere il lusso.

I costumi di un popolo consistono nell'abito di regolare le azioni secondo l' opinione. Vera o falsa, giusta o erronea, che sia quest' opinione, è sempre la norma unica delle azioni del popolo. Regolando tutte le sue azioni secondo quest' opinione, egli regola anche con essa la maniera di far uso de' suoi beni. I costumi dunque sono quelli, che determinano, e dirigono il lusso in una nazione. Se i costumi sono buoni, il lusso sarà, quale deve essere; se i costumi saranno corrotti, il lusso lo sarà egualmente. Se per esempio la perfezione de' costumi, o, che è l' istesso, se l' opinione, che regola le azioni de' cittadini, e il governo, che la dirige, dà della distinzione a coloro che si consacrano al bene della patria; il

lusso di questa nazione sarà un lusso di beneficenza, sarà un lusso tutto patriotico. In questa nazione un cittadino ricco non si farà un oggetto di lusso di collocare ne' suoi giardini un gruppo osceno di Bacco, e di Venere, ma memore dell'impressione, che fece nell' anima di Temistocle il monumento innalzato in Atene ad Aristide vittorioso, egli farà piuttosto scolpire da una mano maestra la statua d' un suo concittadino benemerito della patria, per eternarne il nome, e per mostrare a tutta la nazione ciò, che si deve essere per meritarne la riconoscenza. Una strada pubblica da riparare pel comodo del commercio; una maremma d' asciugare; una nuova arte da introdurre; un talento da produrre saranno tanti oggetti di lusso per un cittadino ricco in questa nazione. Questo in fatti è stato il lusso, che ha allignato in tutti i paesi della libertà, della virtù, e delle ricchezze; questo sarà il lusso, che si vedrà risplendere nelle colonie anglicane, subito che la pace, se sarà unita ad una felice costituzione, permetterà loro di godere de' frutti della loro libertà, delle loro virtù, e del loro commercio! Ma se al contrario, i costumi sono corrotti in una nazione; se ogni idea di virtù, ogni sentimento di patriotismo si è perduto in un popolo; se

l'opinione, che ne regola le azioni, accorda della distinzione a coloro, che si sono dati in preda all'ozio, ed alla mollezza, il lusso di questa nazione prenderà allora l'impronta de' suoi costumi. Là il cittadino, che ha tanto, quanto appena gli basta per poter vivere senza bisogno di ricorrere alle sue braccia, si farà un oggetto di lusso, di portar lunghe le sue unghia per palesare il suo ozio; là il lusso si perderà tutto nel serraglio; là finalmente il numero delle concubine, e degli eunuchi deciderà delle facoltà di ciascheduno cittadino, e de' gradi di rispetto, e di considerazione, che gli si debbono. Questo è il lusso d'una gran porzione dell' Oriente.

Non bisogna dunque confondere la causa cogli effetti. La corruttela de' costumi cagiona la corruttela del lusso; ma non può mai il lusso corrompere i costumi. Egli non può della maniera istessa snervare il coraggio di una nazione. Questo male, che i moralisti hanno anche attribuito al lusso, non è altro, che un effetto della corruttela de' costumi, la quale nel tempo istesso, che corrompe il lusso, ammollisce gli animi, e rende gli uomini incapaci di reggere alle penose fatiche della guerra. Le arti non isnervano nè lo spirito, nè il corpo; l'industria al

contrario, che è una conseguenza necessaria del raffinamento delle arti, dà nuove forze all'uno, e all'altro. Gli Ateniesi lussuosi non trionfarono forse tante volte della frugalità degli Spartani? La Francia più lussuosa di quel, che è oggi, non fece forse tremar l'Europa sotto Luigi XIV? Qual differenza si può fare tra un *Saint-Hilaire*, che ferito gravemente, mostra al figlio il gran *Turen* perduto per la patria, e il padre d'uno Spartano, che corre nel tempio a ringraziare i numi, che il figlio sia morto diffendendo la patria? La Nazione più lussuosa della Europa non ha forse risvegliato in noi la memoria del valore de'suoi barbari padri? L'Inghilterra non ha forse veduto nascere sotto il suo cielo una quantità prodigiosa di uomini, che avrebbero oscurato il nome di tutti gli Eroi della antichità, se questi avessero come essi combattuto sul mare? L'Oceano è stato tante volte il teatro di azioni molto più corraggiose di quelle, che si viddero in Platea, in Maratona, ed alle Termopile. Nò: il lusso non toglie niente al coraggio, alla forza, al vigore, quando i costumi non si sono ancora corrotti in una nazione. Egli è un bene, che non può produrre alcun male senza il concorso di altre cause. Dipendente da'costumi della nazione, il legis-

latore non ha, che dirigere questi per dirigere il lusso. Se egli vuole, che la sua nazione non sia composta nè di feroci Spartani, nè di molli Sibariti; se vuole evitare questi due estremi; se vuole, che l'amore della fatica si conservi in essi insieme co' comodi della vita, e co' piaceri della società; se vuole finalmente, che il lusso sia, quale deve essere, l'anima dell'industria, e il distributore delle ricchezze nazionali, che crei, perfezioni i costumi della società, che dirige; che si ricreda una volta dell'inefficacia di tutte quelle leggi suntuarie, che offendono la libertà del cittadino, e che per lo più non sono state dettate dall'amore del bene pubblico, ma piuttosto da quella passione illimitata, che hanno coloro, che sono alla testa degli affari, di regolare tutte le azioni de' cittadini, e che fa loro riguardare gli uomini, come tanti fanciulli, che bisogna condurre per mano, e non come tanti esseri intelligenti, che debbono esser regolati co' lumi della ragione; che si persuada, che se si vuole regolare il lusso colle leggi, egli deve esporre i suoi codici alle vicende della moda. Se egli proibisce oggi un genere di lusso, che crede pernicioso, domani questo lusso uscirà di moda, e dovrà proibirne un altro, che gli sarà sostituito.

L'immaginazione inquieta, ed irritata dalle proibizioni correrà sempre innanzi alle leggi. Esse diverranno tante ordinanze arbitrarie, e particolari, rinascenti in ogn' istante, e destruttive del decoro del legislatore, il quale all' esempio della Divinità deve regolar gli uomini con leggi generali, e conformi all'ordine. Essè diverranno un oggetto di disprezzo, e di derisione; esse finalmente rovineranno spesso la propria industria dello stato, e il proprio commercio, distruggendo la loro connessione coll' industria, e col commercio delle altre nazioni, per lo spavento mal fondato d'un lusso passivo, come una costante esperienza ce lo ha dimostrato. Che non tema dunque mai i progressi del lusso, qualunque essi siano, finchè la disciplina si conserverà in tutti gli ordini della società; questo non deve esser considerato, che come una molla necessaria all'opulenza dello stato, e come il risultato del ben essere della nazione.

Ci sono stati molti politici, che si sono scagliati in generale contro il lusso passivo, e che han creduto il solo lusso attivo essere un bene per una nazione. Alcune riflessioni mi si presentano in questo punto su quest'oggetto. Esse contengono alcune verità, che i legislatori non dovrebbero ignorare. Io mi fo un dovere di svilupparle.

CAP. XXXVIII.

Del lusso attivo, e del lusso passivo, e de' casi, ne' quali il lusso passivo è un bene, e il lusso attivo un male per una nazione.

Un errore universale adottato da quasi tutti gli scrittori economici del secolo, mi obbliga ad una digressione, la quale non e tutt' aliena dagli oggetti, che ho presi di mira in questo libro. Anche dagli scrittori, che si dichiarano in favore del lusso, si declama contro il lusso passivo, come quello, che manda fuori dello stato le ricchezze reali per introdurvi le ricchezze, che sono di puro lusso; come quello, che alimenta l' industria straniera; come quello finalmente, che nuoce alle arti, e alle manifatture nazionali per la concorrenza di quelle delle altre nazioni sempre preferite dal lusso.

Quest' invettiva troppo generale contro il lusso passivo è un errore, il quale non può essere, che l' effetto dell' ignoranza de' complicati rapporti degl' interessi delle nazioni tra loro, e delle circostanze particolari de' diversi popoli, che abitano la superficie del globo. Contro quest' er-

rore io cerco di prevenire i legislatori in questo capo, pregando coloro, che leggeranno questo libro, di non accusarmi d'avermi innalzato un altare di nubi sistematiche, innanzi al quale io immoli tutti gl' ingegni, che si sono fin' ora consacrati allo studio delle cose utili al genere umano, credendomi solo incaricato d'una missione espressa per rivelare a' popoli, quali siano i principj della loro felicità, e quali le strade occulte, che possono condurveli. Una presunzione così irritante non può allignare nell'anima d'un filosofo, il quale si dichiara tenuto a tutti coloro, che hanno scritto, e pensato prima di lui. Ma la politica, l' economia, la legislazione, sono teorie complicatissime, nelle quali è facile l' inciampare negli errori, allorchè se ne vogliono troppo generalizzare le idee, la bontà delle quali, come si è detto, è tutta relativa, è tutta di rapporto. Questo è stato il difetto di coloro, che si sono dichiarati contro il lusso passivo in generale, senza osservare, che questo lusso, che si alimenta coll' industria straniera, non solo non è sempre un male, ma che per alcune nazioni potrebbe essere il sostegno unico delle loro ricchezze, e della loro prosperità.

Per persuadersene, bisogna sapere,

che ci è un termine, che la quantità del numerario non può oltrepassare in una nazione senza cagionare la rovina della popolazione, dell' agricoltura, delle arti, e del commercio. Supponiamo per esempio, che una nazione, che è in possesso, o di miniere abbondanti, o di una bilancia molto vantaggiosa di commercio, voglia sottraersi dalla dipendenza delle altre coll'introdurre tutte le arti, tutte le manifatture, tutte le derrate, che possono servire alla sua interna consumazione, proscrivendo l'immissione di tutto quello, che potrebbe venirle dagli stranieri, e che potrebbe mandar fuori dello stato una porzione del suo numerario; quale sarà, io domando, la sorte di questa nazione? Purchè uno sconvolgimento della natura non oppili le sue miniere, o purchè un turbine politico non distrugga il suo commercio; purchè l' ambizione del suo re, o la sua propria sicurezza non l' obblighi a spesso mandar fuori dello stato un esercito che consumi una porzione de' suoi metalli, la quantità del numerario crescendo di continuo in questa nazione, ne diminuirà a tal segno il valore, che il prezzo così delle opere, come delle derrate, diverrà così superiore a quello di tutte le altre nazioni, che i suoi cittadini trovando molto più i loro vantaggi nel

comprare le derrate, e le manifatture straniere, che le proprie, consumeranno quelle, ed allora gli agricoltori, gli artieri, e i maniatturieri del paese, non potendo reggere alla concorrenza degli stranieri, abbandoneranno i loro fondi, le loro arti, le loro maniffatture; allora essi saranno costretti a disertare dalla patria, che non offre loro, che la povertà e l'indigenza; allora finalmente tutto il numerario uscirà fuori dello stato, per essersi troppo moltiplicato, e per non avere avuto uno scolo opportuno al suo superfluo. Questa è la catastrofe infelice delle disgrazie, che sovrastano ad una nazione, nella quale il numerario si è troppo moltiplicato.

Che non si speri di poterle prevenire col soccorso delle leggi proibitive, sempre più deboli delle leggi della necessità. Malgrado le pene le più severe minacciate contro gl' introduttori delle mercanzie straniere, malgrado tutte le spie, e tutte le guardie, che si potrebbero impiegare per impedirne l'immissione, il beneficio d'introdurle, allorchè sarà considerabile, basterà per corrompere tutte queste spie, e tutte queste guardie, basterà per rendere inutile le minacce della legge, e basterà per fare de'ministri stessi delle finanze i principali complici delle

clandestine immissioni. L' Inghilterra, la Spagna, e tutti i paesi del mondo ce ne offrono delle pruove (1).

Il male è dunque irreparabile, allorchè la quantità del numerario è esorbitantemente cresciuta in una nazione. Si appartiene alla politica il prevenire quest' eccesso, col dare uno scolo al superfluo, che potrebbe produrlo. Or per una nazione, la quale al vantaggio d' essere in possesso, o di miniere abbondanti d' oro, e d' argento, o d' una bilancia molto vantaggiosa di commercio, unisce quello d' avere un terreno bastantemente fertile, atto a provvedere abbondantemente la sua

---

(1) *L' Inghilterra ha creduto di poter impedire l' immissione di alcune mercanzie, straniere, col caricarle d' un dazio, che dà a queste mercanzie un valore fittizio di* 100, *o di* 200. *p.* $\frac{o}{o}$: *ha aggiunto a questo dazio le pene le più severe contro il contrabbando, ma ha essa ottenuto il suo intento? Le immissioni clandestine di queste tali mercanzie, non han fatto forse la ricchezza di tante famiglie, non sono esse così frequenti come ogni altra immissione che si fa sotto gli occhi del magistrato, e col permesso delle leggi?*

interna consumazione delle derrate di prima necessità, per una nazione, io dico, di questa natura, io non saprei trovare uno scolo opportuno pel superfluo del suo numerario fuori del lusso passivo. Dove altrimente cercarlo?

Cercarlo nella guerra, sarebbe un errore contrario a tutti i principj della morale, e della politica. La guerra allorchè non è unita, o agli stretti dritti della difesa, o a' sacri doveri dell' alleanza, è un' ingiustizia, che niuna causa può legittimare; la guerra non consuma solo il numerario, ma consuma anche la popolazione; la guerra finalmente in un secolo, nel quale tutte le nazioni cercano la pace, non farebbe altro, che riunirle tutte contro quella, che ardirebbe di turbarla.

Gercarlo nella consumazione delle derrate straniere di prima necessità, sarebbe l' istesso, che mettere la nazione nella dipendenza delle altre; sarebbe l' istesso, che rendere precaria la sua sorte, ed incerta la sua felicità; sarebbe l' istesso che distruggere l' agricoltura, la quale deve sempre esser considerata come il primo sostegno della prosperità de' popoli.

Cercarlo nel mantenimento, d' una marineria considerabile, sarebbe cercarlo in un mezzo troppo utile, ma che tutt' altro beneficio può produrre, fuori di quel-

lo, che si reca. O questa marineria è destinata a garantire, ed a promuovere il commercio, ed allora vive a spese del commercio; o è destinata a difendere le spiagge della nazione, ed allora si alimenta colle derrate della nazione. Nè nell'uno, nè nell'altro caso può dunque esser considerata come uno scolo al superfluo del numerario. Dovunque noi volgeremo lo sguardo, noi non potremo dunque trovarlo, che nel lusso passivo. Questo *salasso* opportuno alla *pletoria*, dalla quale è minacciata la nazione, questo scolo, che si può oppilare, e riaprire a misura, che le circostanze lo richiedono, questo canale di comunicazione, che anima il commercio, e somministra una dipendenza libera e volontaria tra questa nazione, e le altre, deve esser considerato, come il garante unico, che la politica offre alla prosperità d'un paese, il quale è nel caso di temere la sua rovina per l'esorbitanza delle sue ricchezze.

Osservando con criterio i veri interessi delle due nazioni Europee, le quali sono precisamente nell'ipotesi da noi premessa, ci persuaderemo anche meglio di questa verità. La Spagna ed il Portogallo sono quelle due nazioni nell'Europa, le quali al vantaggio d'essere in possesso di miniere abbondanti d'oro e d'argento,

riuniscono quello d'avere un territorio bastantemente fertile, atto a provvedere la loro interna consumazione delle derrate necessarie alla vita. Per quello, che riguarda la Spagna, niuno ardirà di negarmi, che questo sia di tutti gli stati dell' Europa, e forse anche dell' universo quello, che la sua situazione naturale, i suoi proprj fondi, e i suoi dominj in America, potrebbero rendere il più ricco; quello che potrebbe colla maggior celerità accumulare una maggior quantità d' oro, e d' argento; quello finalmente, che potrebbe pervenire più presto di tutti a quel periodo d' opulenza a quell' eccesso di ricchezza, che distruggendo, come si è dimostrato, l' industria, l' agricoltura, e la popolazione, riconduce l' indigenza e fa, che lo stato succumba sotto il peso de'suoi tesori.

Supponiamo, che la fertilità del suo terreno fosse soccorsa da una buona coltura, e che la Spagna s' adattasse a manifatturare tutte le sue materie prime; l'Europa in questo caso si vedrebbe inondata in poco tempo, secondo l' espressione d' un Autore accreditato (1), da'suoi grani

(1) *L' autore degl' interessi delle nazioni Tom. I. Cap. V.*

da' suoi vini, da' suoi liquori, dal suo sapone, da' suoi olj, da' suoi frutti, dalle sue stoffe di lana, e di seta, dalle sue tele, dalle sue manifatture d'oro, e d'argento, di ferro, e di acciajo, nel mentre che la sua pesca basterebbe alla sua consumazione, e che per mantenere la più gran marina, non avrebbe a cercare fuori di se, che l'alborame, che il Nord potrebbe offerirle.

Se la Spagna dunque non avesse alcun dominio nell'America, se essa volesse comprimere tutte le molle dell'industria, della quale è suscettibile, se volesse aprire tutte le sorgenti delle sue ricchezze, potrebbe con questo solo essere una delle nazioni più ricche dell'Europa, e potrebbe conservare una bilancia sempre vantaggiosa di commercio. Ma potrebbe essa nella sua situazione presente conservare questo spirito d'industria, potrebbe essa seguire questo piano, che abbraccia tutt'i rami dell'industria umana, potrebbe conservare questa bilancia sempre vantaggiosa di commercio nell'Europa in mezzo agli ottanta milioni (1), che riceve in ogni

---

(1) *Ottanta milioni di lire, questo è*

anno dal Messico, e dal Perù? Non volendo essa considerare l'oro e l'argento, che le viene dall'America, come un genere di mercanzia, non volendo considerar questi metalli come un oggetto di permuta, come un prodotto del suo suolo, volendoli tutti ritener dentro di se, promovendo non solo tutte le derrate, che il suo suolo può produrre, ma anche tutte le arti, e tutte le manifatture, che potrebbero servire alla sua consumazione, ed al suo lusso; in questo caso la Spagna non si troverebbe forse tra lo spazio di quarant'anni al più un numerario nella sua circolazione, che eccederebbe di più di due terzi quello di tutte le altre nazioni, e che sarebbe altrettanto eccessivo, in quanto che tutte le altre nazioni industriose si troverebbero in riguardo suo in una povertà relativa?. Or la sua condizione non diverrebbe allora quella d'un popolo, che la sua esorbitante opulenza riconduce alla più estrema povertà? Le

---

presso a poco la quantità d'oro, e d'argento, che la Spagna riceve in ogni anno dal Perù, e dal Messico secondo i manifesti degli scaricamenti de' bastimenti di ritorno dall'Indie Occidentali.

sue derrate, le sue manifatture cresciute all' infinito di prezzo per l' avvilimento del suo numerario, come potrebbero allora resistere alla concorrenza di quelle delle altre nazioni, le quali verrebbero ad offerirgliele ad un prezzo tenuissimo? Chi potrebbe impedire allo Spagnuolo di mangiare, di bere, di vestire, di non consumare in una parola, altro, che le derrate, e le mercanzie straniere, che potrebbe pagare due terzi meno delle proprie? Tutti i suoi tesori non uscirebbero allora dallo stato preceduti dalla rovina intera dell' agricoltura, e dell' industria? Giacchè dunque è impossibile alla Spagna di ritenere il prodotto intero delle miniere del nuovo mondo, giacchè essa deve necessariamente dividerlo col resto dell' Europa; giacchè tutta la sua politica deve tendere a conservarne una porzione bastante a far pendere la bilancia dal canto suo, e a non rendere i suoi vantaggi eccessivi, per renderli permanenti; giacchè, la pratica delle arti di prima necessità, e l' abbondanza, e l' eccellente qualità delle sue produzioni naturali le bastano per ottenere questa superiorità: giacchè finalmente la Spagna non può dare uno scolo all' eccessiva quantità dell' oro, e dell' argento, che le viene dal Perù, e dal Messico, senza rinun-

ciare a tutte le arti, e le manifatture; che non servono immediatamente alla sua coltura; chi potrà non vedere nel lusso passivo l'unico istrumento necessario alla sua prosperità, ed alla sua conservazione; l'unico preservativo contro l'avvilimento del suo numerario, l'unico scolo all'esorbitanza de' suoi tesori?

L'istesso si deve dire del Portogallo. Se il suo terreno fosse ben coltivato; se il difetto della sua popolazione non ne lasciasse in ozio una porzione, il Portogallo non avrebbe bisogno d'alcun'altra nazione per provvedere a' suoi bisogni di prima necessità. Ci sarebbero anche de' generi de' quali egli abbonda, e che potrebbe permutare con quelle derrate, che gli mancano. Il suo commercio coll'Indie Orientali, e sulle coste dell'Affrica, quando fosse ben regolato, potrebbe essere anche una sorgente di ricchezze abbondantissima. Finalmente indipendentemente dagli altri prodotti del Brasile, col soccorso de' quali egli potrebbe sostenere un gran commercio di proprietà nell'Europa, il Portogallo riceve in ogni anno sessanta milioni (1) dalle sue miniere. Queste sor-

(1) *S'intende sempre di lire.*

genti abbondantissime di ricchezze, quando non fossero state parte oppilate, e parte traviate dalla stranezza delle leggi; dagli errori dell' amministrazione, e dal monopolio degl' Inglesi; quando un governo illuminato le riaprisse tutte in beneficio dello stato, ci mostrano bastantemente la necessità, che avrebbe il Portogallo di sostenere un lusso passivo, per l' istesse ragioni, per le quali si è dimostrato esser questo lusso necessario alla Spagna.

Io spero dunque d' aver con bastante evidenza dimostrato l' errore di que' politici, i quali si scagliano con molto furore, e con poca riflessione contro il lusso passivo in generale, senza esaminare le circostanze particolari de' diversi popoli, le quali sogliono per lo più distruggere le regole troppo generali della politica. Ma essendo questa una verità poco conosciuta, io mi veggo nell' obbligo di prevenire due obbiezioni, che mi si potrebbero fare. La prima di queste tende a distruggere quello che si è detto riguardo alla Spagna.

La Spagna, mi si dirà, sotto il governo di Carlo V e di Filippo II suo figlio possedeva in America miniere così abbondanti come le possiede oggi; la Spagna provvedeva co' suoi prodotti le sue

colonie; la Spagna faceva il più gran commercio nell' Indie Orientali, e nell' Europa; la Spagna non solo non alimentava il suo lusso coll' industria straniera, ma alimentava il lusso straniero colla sua industria; la Spagna, secondo quel, chè ce ne dice il celebre D. Geronimo de Ustaris, numerava sessantamila *ordegni* da seta nella sola città di Siviglia; i drappi di Segovia, e quelli di Catalogna erano i più belli dell' Europa, ed erano i più ricercati; le sue fiere erano frequentate da tutt' i negozianti dell' Europa; nella sola fiera di Medina, per quel, che si legge in una memoria drizzata a Filippo II da Luigi Valle *della Cerda*, si negoziava in lettere di cambio per un valore di più di centocinquanta milioni di scudi; e pure la Spagna non è forse mai stata così popolata, come fu allora; i suoi terreni non erano stati mai meglio coltivati, la sua industria non è stata mai spinta tant' oltre, la sua opulenza finalmente non ebbe allora bisogno del lusso passivo, da noi creduto così necessario per questa nazione.

Questi fatti son veri, ed io non ardirei di contrastarli; ma essi non formano tutta intera l' istoria della Spagna sotto questi due regni. Essa non ebbe bisogno del lusso passivo, io lo concedo, ma

perchè? Perchè ebbe lo scolo della guerra, e dell' ambizione de' due principi, che la governavano. Ricordiamoci per poco le spese infinite, che questi due principi fecero fuori dello stato. Carlo V sempre in viaggio, e sempre in guerra, sparse delle somme immense nell' Alemagna, in Italia, ed in Affrica. Egli fece durante il suo regno cinquanta viaggi. Le rendite della corona uscivano quasi interamente dalla Spagna per provvedere a' bisogni, ed all' ambizione d' un principe, che e per lo spirito di conquista, e per la corona Imperiale, che portava sul capo, era sempre fuori dello stato. Allorchè egli mandò il suo figlio in Londra per sposare la Regina Maria, e prendere il titolo di re d' Inghilterra, egli rimise alla corte di Londra ventisette gran casse d' argento in barra, e il carico di cento cavalli d' oro, e d' argento coniato. Ricordiamoci finalmente, che le celebri miniere del Poetosi non furono scoperte, che pochi anni prima della fine del turbulento suo regno. Per quel che riguarda poi il regno di Filippo II si sa, che questo principe sostenne nel tempo istesso la guerra ne' paesi bassi contro il principe *Maurizio d'Orange*; in quasi tutte le provincie della Francia contro Arrigo IV, in Genevra, e negli Svizzeri e per mare contro gl' Inglesi, e

gli Olandesi. La sua flotta di cento cinquanta navi, che fu spedita contro gl'Inglesi, e che ebbe un esito così infelice, non fu una perdita indifferente per questa nazione. Il suo dispotismo ne' Paesi Bassi, e la sua ambizione in Francia gli costarono più di tremila milioni di lire di computo. Qual meraviglia dunque, che la Spagna non avesse avuto in questo tempo bisogno del lusso passivo, per prevenire quella soverchia opulenza, che suol produrre la rovina dell' agricoltura, dell' industria, e della popolazione? Se si riducessero a calcolo queste somme immense sparse da questi due Principi fuori dello Stato, si troverebbe la somma molto superiore a quella, che potrebbe estraerne il più gran lusso passivo, che si possa ideare (1).

---

(1) *Basta osservare ciò che produsse in questa nazione il sistema erroneo di chiuder tutte le strade, che potevano trasportare una porzione del numerario fuori dello stato, allorchè mancò al superfluo di questo lo scolo, che l' ambizione di questi due principi gli avea aperto. La Spagna si risente ancora, e se ne risentirà anche per molto tempo, di quest' ignoranza*

L' altra obbiezione, che mi si potrebbe fare, riguarda l' Olanda. Se l' Olanda, si dirà, non ha miniere d' oro, e d' argento, come la Spagna, e 'l Portogallo, essa è in possesso d' un commercio d' economia, il quale è per questa repubblica una sorgente di ricchezze, niente inferiore a qualunque ricca miniera. La bilancia sempre vantaggiosa del suo commercio accresce in ogni anno la somma del suo numerario. Niuno ignora, che questo è il paese dell' Europa, nel quale si vede una maggior quantità di danaro, e pure l' Olanda non ha perduto il suo spirito d' economia in mezzo a' suoi tesori, la sua opulenza non ha avuto fin' ora bisogno del lusso passivo. Non è questa dunque una pruova, che ci fa presumere, che la Spagna, e 'l Portogallo potrebbero anche conservarsi senza questo rimedio? Nò: l' Olanda non ha niente di comune con queste due nazioni. La sua costituzione, il suo suolo, la natura del suo terreno, il principio delle sue ricchezze, tutto è di-

---

de' suoi legislatori. Noi l' abbiamo accennato nel capo III. del I. Libro di quest' Opera.

verso. La Spagna, ed il Portogallo hanno non solo di che provvedere la loro interna consumazione co' prodotti del loro suolo, ma hanno anche un superfluo da barattare. L'Olanda al contrario non può nudrire neppure la terza parte de' suoi cittadini co' suoi prodotti. La Spagna, ed il Portogallo fanno un commercio di proprietà, e l'Olanda non fa, che un commercio d'economia. Or chi non sa, che il sostegno unico di questo commercio è la frugalità di coloro, che lo fanno? noi l'abbiamo altrove osservato. La Spagna, ed il Portogallo non hanno ancora, dato danaro in prestito alle altre nazioni, e l'Olanda ha impiegato delle somme immense ne' fondi pubblici di Francia, d'Inghilterra, e d'alcune altre nazioni. Si fa il conto, che le guerre, che le Provincie Unite han sostenute dopo la pace di Ryswyck, e le sole somme, che esse hanno impiegate ne' fondi pubblici di Francia, e d'Inghilterra prima della presente guerra co' suoi coloni hanno fatto uscir fuori dell'Olanda più di cinquecento milioni di lire. Ma malgrado tutti questi scoli, che il numerario dell'Olanda ha sofferti, malgrado lo scolo continuo, e necessario, che la picciolezza del suo suolo e la sterilità del suo terreno le aprono;

malgrado l' ecónomia, che la natura del suo commercio richiede; malgrado tutto questo, io dico, l'Olanda non ha dovuto forse rinunciare al beneficio delle sue manifatture? Il prezzo troppo caro della *mano d' opera*, che l'avvilimento del suo numerario ha prodotto, non ha forse obbligato i suoi cittadini a vestire le tele, e le stoffe dell'Indie? Non ha forsi essa adottata questa specie di lusso straniero, che la sua opulenza ha reso necessario? Niente dunque ci deve distogliere dal credere il lusso passivo necessario per alcune nazioni.

Questi sono tutti i principj, queste sono tutte le verità, che ho creduto doversi sviluppare in questa parte della scienza della legislazione, che riguarda le leggi politiche, ed economiche. Il loro oggetto, come si è osservato, altro non deve essere se non quello di moltiplicar gli uomini, e di provvedere alla loro sussistenza, richiamando le ricchezze nello stato, conservandole, e distribuendole colla minore possibile disuguaglianza. Ma ho io corrisposto a quest'oggetto in tutta la sua estensione? Ho in questa parte della mia opera rivelati sempre nuovi arcani, scoperte sempre nuove verità, contrastati sempre errori sconosciuti? Posso

io gloriarmi d'essere stato il primo ad esaminare tutte le cause, che producono la miseria de' popoli, ed a proporre i mezzi proprj per estirparle? Nò; io non ho fatto altro, che portare una fiaccola di più in questa caverna tenebrosa, ove giacciono i mostri divoratori delle nazioni. Se questo nuovo lume può contribuire a far maggiormente conoscere il loro numero, la loro forza, la loro relativa dipendenza; se qualche mostro rannicchiato in qualche antro più interno di questa caverna, viene con questo nuovo lume a scoprirsi; se l'illusione, che aveva fatto prendere tante ombre per corpi, e tanti corpi per ombre, viene da questa nuova fiaccola dissipata, io posso esser troppo contento delle fatiche, e de' rischi, a' quali mi sono esposto.

Il Filosofo deve essere l'apostolo della verità, e non l'inventore de' sistemi. Il dire, *che tutto si è detto*, è linguaggio di coloro, che non sanno cosa alcuna produrre, o che non hanno il coraggio di farlo. Finchè i mali, che opprimono l' umanità, non saranno guariti; finchè gli errori, e i pregiudizj, che li perpetuano troveranno de' partigiani; finchè la verità conosciuta da pochi uomini privilegiati, sarà nascosta alla più gran parte del genere umano, finchè apparirà lontana da'

troni: il dovere del filosofo è di predicarla, di sostenerla, di promuoverla, d' illustrarla. Se i lumi, che egli sparge, non sono utili pel suo secolo, e per la sua patria, lo saranno sicuramente per un altro secolo, e per un altro paese. Cittadino di tutti i luoghi, contemporaneo di tutte l' età, l' universo è la sua patria, la terra è la sua scuola, i suoi contemporanei, e i suoi posteri sono i suoi discepoli.

LIBRO III.

DELLE LEGGI CRIMINALI.

PARTE PRIMA

Della Procedura.

CAP. I.

Indroduzione.

Le Leggi *politiche* ed *economiche*, delle quali si è diffusamente parlato nell'antecedente libro, proveggono alla *conservazione* de' Cittadini : le Leggi *criminali* garantiscono la loro *tranquillità*. E' inutile il prescrivere al Cittadino ciò che dee fare, ciò che non dee fare ; bisogna, che l' interesse personale vi si mescoli, e divenga la sanzione della legge. L' interesse personale di ogni uomo è di conseguire qualche beneficio, o di evitare qualche male. La speranza, o il timore sono dunque i due sostegni delle Leggi. La legislazione criminale non dee maneggiare,

che l' ultima di queste due passioni. Le pene, ch' essa minaccia, spaventano l'uomo, che vorrebbe disubbidire alle Leggi, e difendono con questo mezzo la tranquillità degli altri Cittadini. Consej del pericolo, al quale si esporrebbe colui, che cercherebbe di turbarla, essi vivono tranquilli sotto la protezione delle Leggi. Or questa *coscienza*, questa *tranquillità* è quella, che chiamasi *libertà civile*; vera, ed unica libertà, che possa conciliarsi collo stato sociale.

Ma non sono le sole pene minacciate a' delitti quelle, che rendono la legislazione criminale atta ad inspirare questa preziosa tranquillità, questa civica libertà. Se essa non garantisce l' innocente dalle calunnie; se nel tempo istesso, che toglie ogni speranza all' impunità a colui, ch' è veramente reo, non assicura l' innocenza dalle accuse mendaci di un impostore avveduto, essa diverrà una spada egualmente spaventevole al cittadino, che desidera di violare la legge, ed all' onesto uomo, che religiosamente l' osserva. Le pene, che si faranno allora soffrire al delinquente, lasceranno sempre un dubbio sulla loro giustizia. In mezzo al vano spettacolo de' supplizj la diffidenza, e la pietà domanderanno sempre, se colui, che s' immola, è innocente, o colpevole. Lun-

gi dal gustare questo placido godimento; che inspira la protezione delle Leggi nel momento, che manifestano il loro vigore, ed esercitano il loro impero, il timido, ed innocente spettatore proverà allora il terrore, che produce il sospetto di esserne abbandonato.

Lo spavento dunque del malvagio deve esser combinato colla sicurezza dell'innocente nella criminale legislazione.

Funestamente per l'Europa le Leggi criminali non ottengono nella più gran parte delle nazioni nè l'uno, nè l'altro di questi due oggetti. I vizj quasi universali della criminale procedura, il mescuglio mostruoso de' principj della Romana giurisprudenza con quelli in parte aboliti, ed in parte esistenti della legislazione de' barbari, del sistema feudale, e delle Leggi canoniche; alcune massime contrarie alla libertà dell'uomo, e distruttive de' dritti più preziosi del cittadino, nate in alcune circostanze, nelle quali forse l'urgenza de' bisogni, o l'ignoranza de' tempi poteva se non legittimarle, almeno scusarle, ed adottate quindi come tanti canoni di giudicatura ne' nostri tribunali, dove con stupida venerazione gli antichi errori, e i vecchi pregiudizj si tramandano, e si conservano come un' eredità fedecommissaria per molte genera-

zioni nell' istessa famiglia ; la *dialettica* finalmente delle scuole , che la filosofia Aristotelica comentata , o per meglio dire alterata dagli Arabi , e trasportata da' Saraceni nella Palestina , o nella Spagna , introdusse così nella religione , come nella politica, e che inondando l' Europa , ravviluppando tutti gl' ingegni , sacrificando la realtà delle cose ad una puerile nomenclatura , fece , che la Divinità non meno , che la legislazione passasse pe' fili sottilissimi delle logiche distinzioni , e delle metafisiche sottigliezze con una destrezza prodigiosa , ma che non serviva ad altro , che a mostrare la sagacità dello spirito umano , anche nel momento , nel quale abusa delle sue forze : tutte queste cause , io dico , hanno contribuito ad ingombrare di tante tenebre quella parte della legislazione , che dovrebbe esser la più semplice , e la più chiara , cioè quella , ch' è destinata a regolar la procedura criminale , che noi possiamo asserire con certezza , che non vi è delitto , per manifesto che sia , che non possa sotto gli auspicj di questo complicato , ed erroneo metodo d' inquisizione rimanere impunito , e non vi è innocenza per conosciuta che sia , che possa esser sicura della tranquillità , e della sua pace .

I due oggetti dunque generali di que-

sta parte della scienza legislativa, che riguarda le Leggi criminali, sono di trovare prima d' ogni altro un metodo di procedura il più semplice, che sia possibile, e quindi venire all' esame delle pene, che sarebbero da prescriversi a' diversi delitti, proporzionandole alla loro *qualità*, ed al loro *grado*, vale a dire a tutte quelle circostanze, che li rendono più o meno gravi, più o meno perniciosi, più o meno spaventevoli (1). Alcune mani benefiche hanno portato qualche lume nella parte *penale* di questo ramo interessantissimo della legislazione. Gli applausi del pubblico, alcune salutari riforme cagionate in alcuni Stati dalle loro istruzioni, le benedizioni sincere di que' pochi uomini, che s' interessano pel bene de' loro simili, hanno coronati i loro scritti, e premiati i loro utili lavori (2). Ma l' altra parte di queste Leggi, la più difficile a ripararsi,

---

(1) *Quest' espressioni si comprenderanno in tutta l' estensione, e precisione, nella quale io le adopro, allorchè si perverrà alla II. parte di questo libro.*

(2) *Quando il Lettore perverrà alla seconda parte di questo libro, ch' è destinata a regolare il Codice penale, si uv-*

e la più interessante a trattarsi, è rimasta nella sua antica oscurità. Lo strepito universale contra l' irregolarità della presente procedura, non ha ancora fatto nascere un nuovo metodo, che si dovrebbe all' antico sostituire. La filosofia si è fermata sopra alcuni de' suoi componenti, che sono i più manifestamente viziosi; ma non ha ancora distesi i suoi sguardi sopra l' intera macchina. Questo ha resi inutili i suoi sforzi. Un sistema vizioso nel tutto rende necessarj i vizj stessi delle parti; il disordine cresce, allorchè si vogliono alcune di queste riparare, senza rimediare al tutto.

Discostiamoci dunque da queste parziali invettive; esaminiamo il sistema della criminale procedura in tutta la sua estensione; scorriamo sopra tutt' i suoi componenti, sopra tutt'i suoi vizj; ma non mostriamo all' ospite tranquillo la spada, che pende sul suo capo, senza indicargli l' impenetrabilità dello scudo, che dee garantirnelo; alla dipintura de' mali unia-

---

vedrà, io spero, dell'immensità dello spazio, che restava ancora da scorrere. Lo percorrerò io interamente? Che il Lettore ne giudichi.

mo la scelta de' rimedj. In questa seconda, ma più difficile operazione, siamo di buona fede con noi medesimi; sforziamoci di superare tutti gli ostacoli, che ci si presentano, e non occultiamo quelli, che non abbiamo potuto superare; facciamo, che colui che legge, conosca la nostra forza, e la nostra debolezza; palesiamogli i più occulti difetti del nostro piano, se non ci è riuscito di scansarli; ma non ricorriamo alla frode, colla quale alcuni superficiali Scrittori cercano d' illudere piuttosto, che d' istruire i loro Lettori; cerchiamo di esser convinti prima di pensare a convincer gli altri; portiamo i nostri sguardi profondi sulle legislazioni di tutt' i Popoli, e di tutt' i tempi; se la fiaccola della ragione ci guida in questo esame, noi possiam trovare nelle Leggi stesse viziose, e guaste, i semi delle buone; consultiamo dunque l' antichità, e vediamo se tra' frammenti, che la memoria de' tempi ci ha lasciato della criminale procedura de' Greci, de' Romani, e delle nazioni più culte, e più libere; noi potressimo qualche salutare espediente adottare, e qualchedun altro accomodare allo stato presente delle cose; vediamo se l' opposizione, che ci è fral metodo degli antichi, ed il nostro, sia necessaria o abusiva; se questi due opposti metodi si

potrebbero combinar insieme, in maniera chè l' uno fosse di soccorso all' altro; profittiamo de' lumi, che ci offre il Codice criminale di una Nazione dell' Europa (1), il quale se, nella parte penale è vizioso quanto gli altri, è nel tempo istesso ammirabile in quella, che ha per oggetto la procedura: esaminiamo in una parola tutto quello che si è fatto, e quel che si fa, per vedere nel tempo istesso quello che si dovrebbe fare, per togliere quanto più si possa all' innocente ogni spavento, al reo ogni speranza, ed a' giudici ogni arbitrio.

Per riuscire più facilmente in questa intrapresa; per dare un cert' ordine alle mie idee; per portare in una materia così confusa, e complicata quella chiarezza, della quale debbono essere ornate tutte le politiche discussioni, io divido in sei parti la procedura criminale. La prima riguarda l' accusa; la seconda l' intimazione all' accusato, e la sicurezza della sua persona; la terza le pruove, e gl' indizj del delitto; la quarta la ripartizione delle giudiziarie funzioni, e la scelta de'

(1) *L' Inghilterra*.

giudici del fatto; la quinta la difesa del reo; la sesta finalmente la sentenza.
Cominciamo dall'accusa (1).

CAPO II.

Prima parte della Criminale Procedura,

Dell' Accusa giudiziaria presso gli Antichi.

La libertà, o per meglio dire il dritto di accusare, è stata una delle prerogative

(1) *Prima d' innoltrarci nella materia io prego il Lettore a non maravigliarsi di un apparente lusso di note, che troverà in questa parte della mia opera. Le invettive, che si fanno da' dotti contra le opere de' moderni, che sembrano inimici delle illustrazioni, e delle citazioni, mi han determinato a prevenire questi rimproveri, che non sono per altro molto ingiusti. Colui che vorrà riposare sulla mia fede, potrà trascurare la lettura delle note, le quali son destinate soltanto pe' Lettori più sospetti, e diffidenti. Egli potrá con questo mezzo più facilmente seguire il corso delle mie idee, e conoscerne i rapporti.*

della cittadinanza in una gran parte delle nazioni, e per uu lungo tratto di secoli. L' interesse comune, ed uguale, che hanno tutti gli individui di una società alla conservazione dell' ordine pubblico, all' osservanza delle Leggi, alla diminuzione de' delitti, ed allo spavento de' malvagi, ha fatto credere a' Legislatori più savj, che non si poteva negare al Cittadino il dritto d' accusarne un altro. Questa opinione analoga a tutt' i principj sociali, fu adottata dagli Ebrei (1), dagli Egizj

(1) *Deuteron.* XIX. 17. *e* XXV. 1. *Sigonio* (de Republ. Hebræor. *lib.* VI. *cap.* 7.) *ci fa vedere manifestamente, che presso gli Ebrei ne' giudizj criminali ordinarj non si conobbe altro processo, che l'* accusatorio. *Egli ci ha anche conservata la formola, colla quale l' Accusatore intentava la sua accusa, e disegnava la pena, ch' egli credeva doversi dare al reo,* Judicium mortis est viro huic, quia hoc, aut illud fecit. (*ibid. lib.* VI. *cap.* 4 *e* 5.)

(1), da' Greci (2), e da' Romani (3):

---

(1) *Non solo era a tutti permesso di accusare presso gli Egizj, ma in alcuni delitti era un dovere. Se per esempio alcuno vedeva un omicidio, e non ne accusava al Magistrato l'autore, era punito. Veggasi* Diodoro *lib.* I. *p.* 88.

(2) *Ved. Lucian.* de non temere credendo calumniæ ex versione Melanchtonis *T.* I. *p.* 818. *Maxim. Tyr. Dissert.* XXXVIII. *Tomas. dissert.* de Orig. Process. Inquisit. *La libertà dell'accusa entrava anche nel piano della celebre Legislazione di Platone. Veggasi il suo trattato* de Legibus *Dialog.* XI. *dove parla dell'omicidio, e del parricidio; il Dialogo* XI. *dove parla de' falsi testimonj, e de' turbolenti litigiosi: ed il Dialogo XII., dove parla della pena da darsi all'Accusatore, che non aveva a suo favore la* V. *parte de' suffragj ec.*

(3) *L.* 8. D. de accusat. *In questa legge, e nelle seguenti si fa vedere quali sono le persone, alle quali per eccezione della regola generale non era permesso di accusare. Noi l'osserveremo da quì a poco. Io non rapporto quì i delitti, l'accusa de' quali non si apparteneva, che alle parti offese; questi son troppo noti. Ved.* Sigonio de Judiciis *lib.* II. *cap.* II.

Presso questi Popoli la tranquillità pubblica, e la sicurezza privata erano a vicenda garantite dalla reciproca ispezione de' Cittadini, e dalle rigorose pene minacciate contro a' Calunniatori. La libertà di accusare rendeva da una parte difficile l' occultazione del reato, rara l' impunità, meno frequenti i delitti; e la severità, colla quale era punità la calunnia, assicurava dall'altra la tranquillità dell' innocente, e spaventava colui, che avrebbe ardito di turbarla. Una mano mercenaria non era allora quella, che strascinava sopra un leggierissimo indizio un cittadino nelle carceri; non si turbava allora a così poco prezzo la pace di un uomo. L'Accusatore doveva esser ben sicuro del delitto, quando egli si esponeva a veder piombare sopra di lui tutto il rigor della legge, trovandosi calunniosa la sua accusa. Questa era pubblica, era palese all' Accusato, era accompagnata dalle più terribili promesse. Durante la libertà della Repubblica, e ne' bei giorni dell' Impero, il Romano, che accusava, dovea prometter di non ritirare la sua accusa prima, che 'l giudice non avesse interposta la sua sentenza (1); e doveva esi-

---

(1) *L.* 7. *pr.* & § 1. de accusat. *Non bastava, che l'accusatore promettesse di*

birsi alla pena del taglione, nel caso, che fosse convinto di calunnia (1). Egli

---

non ritirare la sua accusa, ma bisognava, ch' egli ne desse de' fedejussori. V. L. 3. C. qui accus. non poss. *e L.* 1. & 2. *C. ad SC. Turpil. L' oggetto di questa legge era di evitare le calunnie, e la prevaricazione; poichè se l' accusatore avesse potuto ritirarsi prima della sentenza, egli avrebbe potuto scansare la pena, che la legge destinava a' Calunniatori, o transigersi col Reo, e favorire l' impunità. Una legge degli Ateniesi per l' istesso motivo esigeva dall' accusatore l' istessa promessa; noi l' osserveremo da quì a poco. Se l' accusa cadeva sopra un delitto capitale non bastava la promessa, e la fedejussione; le Romane leggi voleano, che l' accusatore si presentasse nelle carceri, purchè la sua condizione non lo garantisse da ogni sospetto di fuga. Vedi la L.* 2. *C.* de Exhib. reis. *e L. ult. C.* de accusat.

(1) *L.* 2. *C.* de exhib. & transmit. reis. *la formola, colla quale l' accusatore si obbligava alla pena del taglione, era la seguente* : ego ille adversum te in rationibus publicis adsisto. Si te injuste interpellavero, & victus exinde apparuero,

era quello, che doveva provare il delitto;
e l'insussistenza delle suè pruove faceva

---

eadem pæna, quam in te vindicare pulsavi, me constringo, atque conscribo, partibus tuis esse damnandum. Et pro rei totius firmitate manu propria firmo, & bonorum virorum judicio roborandum dabo. *Vedi Brissonio formul. Lib.* V. *Si averta, che io ho detto, che questo metodo salutare si teneva in Roma,* durante la libertà della Repubblica, e ne' bei giorni dell'Impero. *Si sa, che vi furono de' tempi, ne' quali queste savie leggi furono poste in disuso. Noi sappiamo, che la massima fatale proferita da Silla, che non bisognava punire i Calunniatori, fu adottata da' Tiranni di Roma. I premj, che si accordavano a' Delatori, de' quali parla Tacito* (in Annal. lib.) *e Cicerone* (Orat. pro Roscio) *e 'l nome istesso di* Quadruplator Sectator, &c. *ci fa vedere l' alterazione avvenuta in alcuni tempi in Roma su questa parte della legislazione. Ma sotto il governo degl' Imperatori più moderati fu più volte richiamata l' osservanza delle antiche leggi, e furono nuove leggi emanate per istabilire nuovi rimedj contra le calunnie. Si sa quali furono le*

la giustificazione dell' Accusato (1). L' assoluzione di questo portava ordinariamente la rovina dell' accusatore. Bastava, che il Pretore proferisse quella spaventevole formola, colla quale dichiarava calunniosa la sua accusa, per far piombare sull' accusatore la pena, che la legge aveva destinata al delitto, del quale egli aveva incolpato un innocente, e per unire alla pena del taglione quella dell' infamia (2).

---

cure di Tito, Nerva, Trajano riguardo a quest' oggetto. Leggasi Plinio in Panegirico, *Svetonio* in vita Vespasiani, *e Poleto* Historiæ fori *Rom.* Lib. VI. Cap. II.

(1) L. 4. *C.* de edendo.

(2) *Se terminato il giudizio, assoluto il reo, il Pretore diceva all' Accusatore,* non probasti, *egli non soggiaceva ad alcuna pena; dovea soltanto pagar le spese del litigio,* (Argum. *l.* 3. *C.* de his qui accus. non poss.) *; ma se pronunciava quella terribile formola* εσωχοφαντισας (calunniatus es) *allora egli era dichiarato per l'* editto Pretorio *infame* (L. 1. D. de his qui not. infam.) *ed era contemporaneamente condannato alla pena del taglione* (L. Non potius 7. & L. *ult.* de calum.) *la pena del taglione contra il Calunniato-*

La legge Remmia fu quella, che aggiunse questa nuova pena all'antica, per maggiormente rassicurare la civile libertà (1).

---

re è antichissima. Diodoro (lib. 1. *p.* 88 89. *) ci dice, ch' essa era stabilita da gran tempo presso gli Egizj. Dionisio di Alicarnasso ci offre una luminosa. pruova dell' antichità di questa pena, non solo presso i Romani, ma anche presso le altre Città latine. Veggansi le sue Antichità Romane* Lib. VI., *dove parla della calunnia ordita contra Turnio Erdonio latino da Tarquinio il superbo in un' adunanza delle Città latine.* Le Leggi *delle XII. Tavole, è fuor di dubbio, che la prescrissero.* Veggasi *Poleto* Hist. fori Romani lib. IV. Cap. V.

(1) Ved. *Cujac.* in l. 1. ad Senatusconsultum Turpillianum. *Io non ignoro le varie denominazioni date a questa legge, chiamata da alcuni* Memia, *da altri* Mummia, *da altri* Rhemmia. *Io mi son servito del nome, che le volgari edizioni delle pandette le danno (* lib. 1. §. 1. D. ad SC. Turpill. L. 15. D. de testib.). *Questa legge unì al taglione l' inustione della lettera k. sulla fronte del calunniatore. Non entro neppure nella discussione, se la let-*

Ancorchè l' offeso istesso fosse stato l' accusatore, ancorchè lo fosse stato il Magistrato nelle *straordinarie* procedure, la calunnia *manifesta* non rimaneva impunità. La legge si dimenticava in questo caso dell' eccezioni fatte in favore dell' uno, e dell' altro, e condannava al taglione, ed all' infamia l' accusatore di mala fede (1).

---

tera, che s' imprimeva fosse stata piuttosto il C. o il D, che 'l k. lascio alla filologia degl' interpetri queste più minute ricerche. Veggasi ciò, che ne ha scritto Arrigo Brencman ne' due suoi trattati inseriti nel Tesoro del dritto di Evetardo Ottone, l' uno de' quali ha per titolo: Lex Rhemmia, sive de legis Rhemmiæ exitu Liber singularis. *E l' altro*: Fata Calumniatorum sub Imperatoribus. *Leggasi anche l' erudito Comentario su questa legge del Giureconsulto* Bernardo de Ferrante.

(1) *Vedi* Anton. Matth. ad lib. 48. Dig. tit. 17. cap. 3. §. 5. 6. 7., & 8, *e si osservi come questo dotto giureconsulto concilia quell' apparente antinomia, che si osserva riguardo a quest' oggetto tra le* L. 2. C. de his qui accus. non possunt, L. 2. C. de his quib. ut indig., e L. 14. D. ad Leg. Jul. de adult,, *colle leggi* 2.

Non contenta delle terribili minacce, colle quali essa aveva cercato di allontanare i cittadini da questo delitto distruttore della civile sicurezza, ebbe ricorso ad un mezzo atto a renderne più difficile la riuscita. L' accusato era autorizzato dalla legge a dare all' accusatore un Custode, il quale dovea spiare tutt' i suoi passi, e la maniera, colla quale egli cercava di sostenere la verità della sua accusa (1). O che conferisse co' giudici, o che parlasse a' testimonj, il custode aveva sempre il dritto di assistere a' suoi discorsi. Era così assidua la presenza di questo Ispettore, dice Plutarco (2), che l' accusatore non poteva, per così dire, neppur pensare ad una cosa, senza ch' egli ne fosse istruito.

A questo rimedio diretto, che spaventava da una parte l'accusatore di mala fede, e rassicurava dall' altra l' accusato,

---

e 4. C. de calum., L. 30. C. ad Leg. Jul. de adult., e L. 37. D. de minor.

(1) *Polleto* Historiæ Fori Rom. Lib. IV. Cap. VII.

(2) V. *Plut. nella vita di Catone d' Utica o nel trattato* della maniera colla quale si potrebbe ricevere l' utile dalle cose avverse.

le Romane leggi aggiunsero altri rimedj indiretti, atti a prevenir le calunnie piuttosto che a punirle. Esse esclusero dal dritto di accusare alcune persone sospette o pel loro sesso, o per la loro età, o per la bassezza del loro carattere, o per l'angustia delle loro fortune, o per la prevenzione della loro mala fede, o per l'opinione della loro prepotenza. Le femmine (1), i pupilli (2), i servi (3), gl'infami per delit-

(1) *L.* 1. 2. e 8. D. de accusationib. L. 4, 5, 9, 14, C. qui accus. non poss. L. 19. C. ad Leg. Corn. de fals. *Da queste leggi si vede che esse non potevano accusare, se non quando si trattava di perseguitare l'ingiuria propria o de' suoi. Esse potevano anche accusare ne' delitti, che interessavano l'intero corpo della repubblica.* L. in quæstionib. 8 D. ad Leg. Jul. Majest. L. 13. accusationib. *L.* ult. §. ult. D. ad. Leg. Jul. de annon.

(2) L. 2. e 8 D. de accusationib.

(3) *I servi non potevano alcuno accusare, e molto meno i padroni, fuorchè ne' delitti di* fraudata annona, *di* fraudato censo, *di falsa moneta, o di lesa maestà, ne' quali potevano anche accusare i loro padroni. Vedi L.* 7. §. 2 *D.* ad Leg. Jul.

to, o per mestiere (1), quei, ch' erano *sub judice* per qualche delitto, del quale erano stati accusati (2); ch' erano condannati con pena, che li privava o della patria, o della libertà, o della pubblica estimazione (3); quei, che avevano contemporaneamente accusati due altri rei, o che avevano ricevuto denaro per accusare, o per non accusare (4); quelli che avean meno di una somma determinata dalla legge (5). o che erano stati condannati in un giudizio pubblico come calunniatori, prevaricatori . o falsi testimonj (6); finalmente i Magistrati, e tutti coloro, ch' esercitavano qualche carica (7), non potevano esser accusatori, che

---

Majest. e L. 53. D. de judiciis. *Essi potevano anche accusare l'omicida del loro padrone* (L. 1 C. de precibus Imperatori offerendis) *o il loro padrone istesso di aver soppresse le tavole del testamento, nelle quali si ordinava la loro libertà* (*L.* 7. D. *ad Leg.* Corn. de falf:).

(1) L. 4. e L. 8. D. de accus.

(2) L. 19. C. qui accus. non poss. L. 9. §. 2 D. accus.

(3) L.5 D. de pub. jud.

(4) L. 8 D. de accus.

(5) L. 10 D. de accus.

(6) L. 4. e L. 9. D. de accus.

(7) L. 8 D. de accus.

ne' soli delitti, che interessavano tutto il corpo della Repubblica, o che offendevano la propria persona, o quella de' *suoi* (1).

Più: se per evitare le calunnie alcuni non potevano accusare, per l'istesso motivo alcuni altri non potevano essere accusati. I Magistrati, i Legati, e tutti coloro, che *reipublicæ caussa* erano lontani dalla patria non potevano essere accusati per delitti commessi prima della loro assenza (2). La

(1) *Si osservino le citate leggi, e più d' ogni altra, la L.* 11. *e* 13. *D.* de accusat. *Si avverta, che qui si parla de' delitti di maestà. Questi savj stabilimenti fecero, al riferire di Plutarco, che l' accusare fosse un' azione onorevole presso i Romani:* Id accusandi studium; *dic' egli,* vel sine privata occasione haud ignobile videbatur: qui nimio plurima delectatione eos mirari laudareque juvenes consuevere, quos scelestis, ac flagitiosis hominibus, ceu feris generosos catulos, accerrime cernerent incumbentes. V. Plutarc. in Lucull.

(2) L. hos accusare 12 pr. D. de accusat. L. 15. D. ad Leg. Jul. de adult. *Vedasi anche Valerio Massimo Lib. III, Cap. VII.*

legge non voleva, che un inimico avesse profittato della loro lontananza per calunniarli; essa non voleva, che la condizione dell' accusatore fosse migliore di quella dell' accusato; nè che i giudici giudicato avessero di un uomo, che non poteva personalmente giustificarsi.

Per un motivo egualmente ragionevole il padre non poteva essere criminalmente accusato dal figlio (1), il *Patrono* dal liberto (2), il fratello dal fratello (3), il marito dalla moglie (4), la madre dal figlio (5), nè il Padre di famiglia da colui, che abitava nella sua casa (6), o ch' era stato educato nel seno della sua famiglia (7). La

(1) *L.* 11. §. 1. *D.* de accus.

(2) L 8. §. ult. D. de accus. *e* L. 21. C. qui accusar. non poss.

(3) L. si magnum 13. L. si sororem 18. C. qui accusare non possunt. *La legge parla de' delitti alquanto gravi.*

(4) *Essa poteva soltanto accusarlo di* adulterio, *e di* Lenocinio, *quando era stata prima dal marito accusata come adultera.* *L* 13 §. 5. *D.* ad leg. Jul. de adult. L. 2. §. 5. D. eod. L. 3 C. cod.

(5) *L.* 5 *C.* ad Leg. Corn. de fals.

(6) *L.* pen. C. qui accus. non poss.

(7) Liniquum 17 C. qui accus. non poss.

legge vedeva un accusatore sospetto in colui, che rispettare non sapeva i naturali vincoli del sangue, o i sacri doveri della gratitudine.

Finalmente un tempo determinato; scorso il quale veniva prescitta l'accusa, era l'ultimo suggello, che la legge metteva alla tranquillità del Cittadino. Se per garantire la proprietà, si era dovuto stabilire una prescrizione per le azioni civili, era troppo ragionevole, che per assicurare la vita, l'onore, e la libertà del cittadino, se ne stabilisse un'altra per le accuse criminali. Niente di più difficile, che difendersi da un' accusa; quando questa è di più anni posteriore al delitto. Il tempo, che ha scancellata la memoria delle circostanze, che lo accompagnarono, toglie all'accusato i mezzi da giustificarsi, ed offre al calunniatore avveduto un velo, col quale coprire le sue meditate menzogne, Riflessioni così ragionevoli non furono trascurate da' savj Legislatori di Roma. Essi diedero alle accuse criminali una prescrizione. Questa era di venti anni per alcuni delitti, e di cinque, di due, e di un anno per altri (1).

---

(1) *L.* querela 12. C. ad Leg. Corn. de fals. L. 1 § præscriptio, & seq. D. de

Ma non finiscono quì le disposizioni de' Romani Legislatori relative alle pubbliche accuse. Se la privata tranquillità richiedeva, che tutti questi mezzi si adoperassero per prevenire le calunnie, la tranquillità pubblica ne richiedeva degli altri, per impedire la prevaricazione negli accusatori. Essi videro, che la collusione tra l'accusatore, e l'accusato render poteva vano il rigore delle leggi, e favorire l'impunità del delitto. Essi videro, che la libertà di accusare poteva divenire un oggetto d'industria, e di guadagno tra le mani di un accusatore venale. Essi videro, che un Cittadino poteva vendere il suo silenzio ad un delinquente, o poteva, dopo averlo condotto in giudizio, occultare le vere pruove del delitto, e procurarne coll'uno, o coll'altro mezzo l'impunità. Essi videro, che le ricchezze, il potere, i rapporti di amicizia, o d'interesse potevano rendere un delinquente immune dalla sanzione delle Leggi. Per prevenire dunque

---

jur. fis. L. 5 & 28 C. *ad* L. *Jul.* de adult. L. 29 § sex mensium, et seq. D. eod. L. 1 § accusationem. D. ad *SC.* Turpill. *Vedi anche Ant. Mattei* in Lib. *XLVIII.* Dig. tit. *XIX. Cap. IV.*

disordini così funesti, essi non si contentarono di minacciare le pene le più severe contra l'accusatore, che *prevaricava;* ma resero la prevaricazione funesta per l'accusato istesso. Se 'l *prevaricatore* si era col reo transatto prima di accusare, se ne aveva ricevuto denaro, o promesse, egli era punito come *concussionario*, o *estortore* (1). Ma se la prevaricazione era succeduta all' accusa, allora alla pena dell' accusatore si univa il rischio dell'accusato. Il suo giudizio si proseguiva; il Magistrato veniva a far le veci dell' accusatore, e la legge considerava da quel momento l' accusato come confesso del suo delitto (2). L' accusatore veniva condannato all' istessa pena, che la legge fissata aveva pel delinquente, ch' egli aveva chiamato in giudizio. e si univa al taglione l' infamia (3).

---

(1) *Veggasi l' opera del Celebre Noodt. che per titolo:* Diocletianus et Maximianus, sive de pactione, et transactione criminum. Lib. singular. Cap. 12.

(2) L. 4, 20, 34, D. de Jur. Fisc. L. ult. D. Prævaric. e *Vinnio* Tract. de transact. Cap. 7 num. 24 et 25.

(3) L.pen. D. de Prævaricat. L. 1. e L. 4 § *pen.* de his qui not. infam.

A questo rimedio diretto i Romani Legislatori unirono l' indiretto della *divinazione*. Se vi erano più Cittadini, che si presentavano come accusatori dell' istesso reo, allora il Magistrato dar dòveva la preferenza a colui, che agli occhi della legge pareva, che avesse un interesse maggiore di accusarlo, o che meritar dovesse una confidenza maggiore (1). Gli altri accusatori si sottoscrivevano all' accusa; essi non erano obbligati a comparire in giudizio, ma ciaschedun di essi aveva il dritto di somministare al preferito accusatore le pruove del delitto, e d' invigilare sulla sua condotta. Ordinariamente l' accusatore istesso era quello, che implorava il loro soccorso; ma se si nascondeva da loro; se 'l Magistrato entrava in sospetto della sua mala fede, egli l' obbligava a comunicare tutt'i passi, che dava, agli altri accusatori, e di accettare non solo la loro assistenza, ma di soggiacere anche alla loro ispezione (2):

---

(1) L. 16 D. de accus.

(2) *Ascon.* in divin. argum. Gell. Lib. 11. Cap. 4. *Cic.* Divin. C. 16. *Si avverta che Asconio interpretando un passo di Cicerone, dove dice*: Custodem Tullio me apponite, *crede, che per custode Cicerone*

Ecco come si combinava in Roma la libertà di accusare colla difficoltà di calunniare, o di *prevaricare*, la pubblica inquisizione colla tranquillità privata, la massima sicurezza dell' innocente col massimo spavento de' rei. Mezzi presso a poco simili producevano gl'istessi effetti in Atene. I pochi frammenti, che ci son pervenuti della legislazione di questa celebre Repubblica, che fu l' istitutrice di Roma, ci mostrano abbastanza qual era il sistema, col quale si dirigeva presso gli Ateniesi l' accusa giudiziaria. Uno Scrittore celebre, che ci ha tramandata una parte delle Leggi, e de' costumi di questo Popolo, descrivendoci la vita de' suoi Legislatori, ci ha conservata una legge di Solone, nella quale si permetteva a ciascun Cittadino di accusare colui, che ne aveva oltraggiato, o gravemente offeso un altro (1).

---

non intendeva quì il custode, che si dava dal reo all' accusatore, ma il suscrittore, che assister doveva al preterito accusatore. Egli meritava in fatti questo titolo.

(1) Παντι λαβειν δ κην ὑπερ τα κακως πεπονδοτος εξειναι. Cuivis eum, qui alteri contumeliam intulerit, accusare permissum esto. V. Plut. in vita Solonis. *In Atene non*

Un' altra legge rapportata da Demo-

---

altrimente che in Roma vi erano le accuse pubbliche, e le private; quelle si chiamavano καιηγοριαι, *e queste* δικαι. *Nelle prime ciascheduno poteva essere accusatore; nelle seconde non poteva accusare, che colui che aveva ricevuto il torto. Questa distinzione ci vien chiaramente insegnata da Isocrate nell' Orazione* de Jugo. *Le accuse pubbliche dette* κατηϑοοιαι *si suddividevano in varie altre classi e specie, ciascheduna delle quali conteneva un certo numero di delitti:* γραφη, φατις, ενδιζεις, απαγωγη, αωηγγρσις, ανδροληψια, εισαγγελια, *erano i nomi delle varie specie delle pubbliche accuse. Il dottissimo Sigonio, nel suo trattato* De Repubblica Atheniensium Lib. III. Cap. I. *ha classificati i varj delitti, che a ciascheduna di queste accuse appartenevano. Io mi distenderei troppo, se volessi qui trascrivere questa lunga serie, che un lettore più curioso potrà leggere nella citata Opera. Quello, che conviene qui avvertire, è che la più gran parte de' delitti erano in queste classi compresi. vale a dire, che nella più gran parte de' delitti, l' accusa era pubblica. Vedi Jovan.* Potteri Archæologia Græc. Lib. 1 Cap. 22.

stene accordava in alcuni casi un premio all' accusatore (1).

Un' altra rapportata da Andocide metteva accanto di questa libertà, e di questi premj la pena più spaventevole contro la calunnia (2).

Un' altra, che ci ha conservata l' istesso Demostene, esigeva dall' accusatore la promessa, ratificata con giuramento, di non ritirarsi dall' accusa, sinchè non ne fosse terminato il giudicio (3). Questo era anche, come poc' anzi si è osservato, un rimedio contro alla *calunnia*, contro la

---

(1) *Τατρια της *σιας μερη τω ιδιωτη τω απογραψαντι γιγνεσθαι.* Dodrans bonorum, quæ fiscó cedunt, illius esto, qui detulerit. *Demosth.* in Theocrinem.

(2) *Ει μεν ταληθη μηνυσειε τις, ειναι την αδειαν: ει δε τα ψευδη, τεθναναι.* Indici vera indicanti, impune; sin falsa, capital esto. V. Andocides de Mysteriis, et Isocrates in Oratione de antidosi.

(3) *Τον μελλοντα κατηγορειν, ομνυσθαι υπερτου επεξελθειν.* Accusator juramentum dato, se actionem prosequuturum etc. V. Demost. in Midiam. *I Romani, come si è osservato, adottarono questo stabilimento degli Ateniesi.*

prevaricazione. Finalmente l' ultima legge diretta a quest' oggetto, è quella, che ci ha conservata Filostrato. Essa stabiliva, che l' accusatore, il quale non aveva a suo favore la quinta parte de' suffragj, pagasse una multa di mille dramme (1).

Da queste poche leggi, che conosciamo, noi possiam giudicare di quelle, che il tempo ci ha involate. E' anche da presumersi, che una gran parte delle leggi de' Romani, delle quali si è parlato, siano state attinte da questo fonte. In una Repubblica, dove il massimo oggetto della legge era di difendere la libertà del Cittadino, la direzione dell' accusa giudiziaria doveva richiamare le prime cure del Legislatore. Non ci dee dunque recar meraviglia, se troviamo su questo articolo Leggi così savie in Atene, ed in Roma.

Ma chi lo crederebbe! Scorrendo sopra tutt' i Codici delle Nazioni barbare,

---

(1) *Vedi Filostrato Lib.* 1 Vite de' Sofisti, vita di Eschino. *Questi fu, come si sa dall' istesso autore, condannato a questa pena, allorchè accusò Ctesifonte. Demostene* (*in Aristocratem*) *ci parla anche di questa disposizione delle antiche leggi*.

portando la fiaccola della filosofia, e della ragione in questo aggregato prodigioso di regolamenti, che pajono i più capricciosi, e i più strani, osservati fuori delle circostanze, e de' tempi, ne' quali furono dettati; ma che combinati collo stato di quelle Società, colla natura di que' governi, coll' indole di que' popoli, cogl' interessi, col carattere, co' pregiudizj, coll' ignoranza, colla superstizione di quei secoli, si trovano almeno vestiti di quella necessaria opportunità, che i moderni Codici dell' Europa non conoscono: osservando, io dico, le Legislazioni di que' tempi, che noi chiamiamo barbari, noi troveremo *l' accusa giudiziaria* molto meglio regolata, e diretta presso quelle nazioni, che non lo è oggi presso i popoli più culti dell' Europa. Il Codice de' Visigoti, l' Editto di Teodorico, il Codice de' Longobardi, quello degli Alemanni, la legge Salica, i Capitolari di Carlo Magno e Lodovico, le nostre Costituzioni Fridericiane sono piene di savj regolamenti riguardo a quest'oggetto.

Dopo di avere scorse minutamente tutte queste legislazioni, io non ne ho trovata alcuna, dove il dritto di accusare fosse negato al Cittadino (1), dove non si fos-

(1) *Questo non solo presso i Franchi era un dritto, ma in alcuni casi era an-*

se pensato a combinare la libertà di accusare colla difficoltà di calunniare. Dappertutto ho trovata la calunnia punita, e prevenuta; in alcune il calunniatore trasferito nel potere dell'accusato, condannato al taglione, come in Roma (1); in altre l'accusatore obbligato a presentarsi nelle carceri, e ad esibirsi all' istessa pena nel caso, che non avesse potuta provare la verità della sua accusa (2); in alcune espo-

---

che un dovere. Nella collezione delle leggi Saliche, e propriamente nel patto pro tenore pacis Dominorum Childeberti, et Chlotarii Regum *Cap.* 3. *si punisce come ladro colui, che sapendo l'autore di un furto non l'accusava. Ne' capitol. di Carlo Magno, e Ludovico, si stabilisce, che il giudice non possa alcuno giudicare, allorchè manca un legittimo accusatore. Vedi i Capitolari di Carlo Magno, e Ludovico, Lib. V. Cap.* 248. de non judicando quemquam absque legitimo accusatore. *Vedasi anche l'Editto di Teodorico Cap.* 20.

(1) *Vedi il Codice de' Visigoti Lib.* VI. *Tit.* I. de accusationibus criminosorum, *Cap.* VI. Qualiter ad regem accusatio deferatur.

(2) *Vedi il celebre Editto di Teodori-*

sto al furore dell'accusato, al quale la legge dava un barbaro dritto, ma che non lasciava d' intimorire un accusatore di mala fede (1); in altre punito con una multa forse superiore a tutte le pene pecuniarie, colle quali erano in alcuni di questi codi-

---

co *Cap.* 13. *Si osservi, che non è nel solo Codice de' Visigoti, e nell' editto di Teodorico, che si stabilisce la pena del taglione per l' accusatore calunnioso. L' istessa pena si trova stabilita per l' istesso delitto ne' Capitolari di Carlo Magno, e nelle nostre Costituzioni Fridericiane. Vedi i Capitolari di Carlo Magno, e Ludovico Lib. VI. Cap.* 329 De his., qui innocentes apud principem, vel apud alios accusaverint. *E* Lib. VII. Cap. 130. Quod eamdem pænam passurus sit accusator, si convincere accusatum non potuerit, quam reus passurus erat. *Vedi anche le nostre Costituzioni Sicule, dove si contiene la legge di Federico, e propriamente Lib.* 11. *Tit. XIV.* pæna calumniæ contra calumniantes stabilita.

(1) *V. il Codice degli Alemanni* C. 44.

ci tutti i delitti puniti (1). Ho trovato inoltre dove interdetta ogni accusa segreta (2); dove proibito al Giudice di giudicare nell'assenza di una delle due parti, o prima che l'accusato non avesse dall'accusatore istesso ascoltata l'accusa, che s'intentava contro di lui, e non avesse collo stesso altercato (3); dove adottato l'uso di Roma, e di Atene di obbligare l'accusatore a non ritirarsi dall'accusa prima del-

---

(1) *Nella legge Salica si stabilisce, che colui che accusava un altro d' un delitto grave, e che non si trovava veridico, fosse condannato alla pena di 200. soldi e di 62. se il delitto era di poco momento, pena fortissima, se si vuol paragonare alle altre pene, colle quali si trovano puniti in questa legge gli altri delitti. V. la legge Salica Tit. xx. §. 11.*

(2) *V. l' Editto di Teodorico Cap. 50 dove si dice*: Occultis secretisque delationibus nihil credi debeat, sed eum, qui aliquid defert, ad judicium venire convenit, ut si, quod detulit non potuerit adprobare, capitali subjaceat ultioni.

(3) *Vedi i Capitolari di Carlo Magno, e Lodovico Lib. VII. Cap. 145., e 168.*

la sentenza, affinchè questa decider potesse della sua sorte nel caso, che il reo rimanesse assoluto (1); dove esclusi dal dritto di accusare coloro, che avean data pruova della loro mala fede (2); dove quelli, che per la bassezza della loro condizione o pe' loro delitti meritar non potevano la confidenza della legge (3); e dove finalmente proibito al giudice di prestar fede al servo, che accusava il padrone; al familiare, che accusava il padre di famiglia;

---

(1) *Vedi le due Costituzioni di Federico nella raccolta delle Costituzioni Sicule lib.* 11. *Tit.* 13. *e* 15.

(2) *V. il Codice de' Longobardi lib.* 11. *Tit.* 51. de testib. §. 8.

(3) *Vedi i Capitolari di Carlo Magno e Lodovico lib.* 1. *Cap.* 45. de accusatione vilium personarum: *lib. VI.* Cap. 144. de non credendo servo, si super dominum suum, vel super alium liberum crimen injecerit; *e lib. VI* Cap. 298 de illis, qui quum diversis sceleribus implicati sint, ad accusationem, vel ad testimonium non admittuntur.

ed al liberto, che accusava colui, che data gli avea la libertà (1).

Queste poche leggi estratte da' Codici delle Nazioni barbare, e tante altre, che ho tralasciato di rapportare, mi suggeriscono una quantità non piccola d' osservazioni, che io immolo volontieri alla brevità, alla quale ho proposto di sagrificare tutto ciò, che può essere in certa maniera estraneo al mio unico oggetto. Io prego il Lettore di compatire questa economia di pensieri in un' Opera, nella quale, se l' Autore volesse spaziarsi sopra tutti gli oggetti, ne' quali non può fare a meno d' incontrarsi, avrebbe di che riempire una biblioteca co' soli suoi scritti. Contentiamoci dunque di aver osservato quale sia stata la polizia dell' accusa giudiziaria presso una gran parte delle Nazioni, e per un lungo tratto di secoli. Rivolgiamo ora lo sguardo sul sistema, che oggi si tiene. L'

---

(1) *Nell' eccezione fatta dalla legge in favore del Padrone, e del Padre di famiglia, e del* Patrono, *erano anche compresi i loro respettivi figli. Leggasi il cap.* 48, *e* 49 *dell' Editto di Teodorico.*

imparzialità del parallelo, renderà il Lettore giudice della preferenza, faciliterà allo Scrittore lo sviluppo di molte interessanti idee,

CAPO III.

Dell' accusa giudiziaria presso i Moderni.

Un concorso di varie cause oscure, e dispregevoli, la maggior parte delle quali deve alla superstizione, ed al dispotismo la sua origine, ha data una nuova forma a questo primo anello della criminale procedura in quasi tutte le nazioni dell' Europa. Lunga, e pericolosa sarebbe l' istoria di questa vicenda, Io ne tralascio l' origine e mi contento di esaminarne lo stato (1).

Una volta, come si è osservato, l' accusa entrava nella somma de' dritti della cittadinanza. Oggi questa prerogativa si è tolta al Cittadino; egli non può accusare,

(1) *Veggasi Tomasio nella sua dissertazione* de origine processus inquisitorii; *e l'opera di Boemero, che ha per titolo* Jus Ecclesiasticum Protestantium. etc. *lib.* v. *Tit.* I. §. LXXX. & *seq.*

che le propre offese, o quelle de' suoi stretti parenti; egli non può in molti paesi altro cercare, che la riparazione del danno (1). Una persona pubblica vien destinata dalla legge a perseguitare i delitti, e a far le parti del Fisco, per ottenere la punizione de' rei; e 'l giudice, che dee giudicare, è quello che deve spiare; e scoprire il vero autore del delitto, indagare le circostanze, che l' hanno accompagnato, ed ordire la tela giudiziaria del processo.

Questa operazione *inquisitoria*, dalla quale dipende l' esito del giudizio, si fa col massimo segreto, e si affida in gran parte alle mani venali de' subalterni ministri del giudice, il quale non potrebbe senza il loro ministero riuscire nella sua commissione.

Una volta tutto era pubblico. Nella Grecia, in Roma; presso i Barbarï stessi l' accusatore alla presenza dell' accusato intentava la sua accusa (2); i testimonj al-

---

(1) *In Francia la parte offesa si chiama per questo motivo* parte Civile.

(2) *Noi troviamo anche negli Atti degli Apostoli una pruova della precisione, colla quale le Romane leggi prescrivevano, che l' accusato vedesse il suo ac-*

la sua presenza deponevano; il giudice alla sua presenza l'interrogava; e l' accusato rispondeva all' accusatore, a' testemonj, al giudice; interrompeva i loro racconti; faceva loro delle domande; alterava con essi; ed esponeva al giudice i motivi delle *rifiute* de' testemonj, ch' erano sospetti; l' eccezioni, ch' egli poteva addurre contra l' accusatore; e gl' indizj della sua innocenza (1). Presso i Romani egli

---

cusatore, e che alla sua presenza si proferisse l' accusa. Veggasi negli atti degli Apostoli il Cap. XXV. §. 2. *v.* 16. *Veggasi anche* Cujaccio in Lib. 9. C. Tit. de Quæst.

(1) *Per quel che riguarda l' assistenza dell' accusato alle deposizioni de' testimonj, noi ne abbiamo infinite pruove nel corpo del dritto, e negli antichi Scrittori. Noi ne abbiamo una pruova nella* L. si postulaverit 27. §. questioni D. ad Legem Juliam de adult.: *un' altra nella L.* 16. et pen. C. de testib.: *un'altra nella L.* 18. C. de fid. instrum.: *ed un' altra nella* Novella 9?. cap. ult. *dove si prescrive, che non si possano esaminare i testimonj, senza la presenza di ambe le parti.*

Noi abbiam' inoltre un luogo di Cicero-

poteva anche avere accanto un Avvocato, che lo consigliasse, e che parlasse per lui

---

ne (in orat. pro Flac.) *dove ci fa vedere, che l' arte dell' oratore consisteva nel bene interrogare i testimonj, e nel rimproverarli, allorchè oscuravano ciò, che poteva giovar[illegible] cliente ec. Un luogo di Asconio* (Hnt Verr.) *che ci fa vedere che non si poteva cominciare a parlare prima d'aver interrogati i testimonj, e che s' interrogavano da colui, contro il quale venivano prodotti. Plinio* (III. Epist. *IX. dice:* Concipere animo potes, quam simus fatigati, quibus toties agendum, toties altercandum, tam multi testes interrogandi, sublevandi, refutandi. *L. istesso si riferisce da Quintiliano* (*V.* Inst. Orat. *VII.*) *Io ho voluto portare tutte queste autorità, perchè la comune scuola de' Dottori, interpretando male le parole della* L. nullum 14. C. de testib. *che dicono* testes intrare judicii secretum etc. *crede, che i testimonj si esaminassero presso i Romani in secreto, donde poi forse è venuto l' uso barbaro, ricevuto in una gran parte de' tribunali di Europa, di non far sentire all' accusato, se non il giuramento, che fa il testimonio, senza*

(1). L' opposto avviene ne' nostri giorni; Se se ne eccettui l' Inghilterra, dove la procedura criminale si rassomiglia molto a quella de' Romani, in tutte le altre nazioni un misterioso ed arbitrario segreto accompagna i primi, e i più interessanti passi della nostra procedura. O che 'l delitto pervenga alla cognizione del giudice per un rapporto degl' incumbenzati del governo, o che gli pervenga per l' avviso di un denunziatore, o per l' accusa della parte offesa, l' inquisizione è sempre segreta. Il Cittadino, sul quale cade, o *l'accusa* della parte, o la *denunzia* del denunziatore, o il *sospetto* del giudice, ignora ciò,

---

fargli sentire la sua deposizione. Si avverta, che il secretum, *dove è nato l'equivoco, significa in questa legge il banco del giudice, come in varie altre leggi si trova adoprato.* Intrare secretum, *per dire, parlare secretamente, non sarebbe latino. Per quel che riguarda poi il sistema, che si teneva riguardo a ciò ne' tempi barbari, veggasi quel che si è detto nell' antecedente* Capo, *e leggasi Beaumanoir Cap. LXI. p.* 315.

(1) *V. Polleto* Historia fori Rom. Lib. *VI.*

che si trama contra di lui; e s'è innocente, non può neppure sospettare della tempesta, che si prepara sul suo capo.

Se la sua condizione non è tale, che non vi sia da temere della sua fuga; o se il delitto, del quale viene incolpato, non è di poco momento; un semplice indizio basta per privarlo della sua libertà, della sua famiglia, del suo onore. Una mano armata va a sorprenderlo, ad oltraggiarlo, ed a condurlo in un carcere, dove ogni comunicazione gli è interdetta. Questo è il primo momento, nel quale egli si avvede di essere stato accusato, o calunniato; ma egli ignora ancora, e dee per molto ancora ignorare ciò, che si è tramato contra di lui. Debbono passare più settimane, e qualche volta anche de' mesi prima, che la sua curiosità sia in parte soddisfatta. La moltiplicità degli affari non permette a' giudici di farlo così presto comparire in giudizio; e qualche volta alle distrazioni della loro carica essi vi aggiungono anche quella de' loro piaceri.

Lo stato dell' accusato durante questo tempo, è uno stato di violenza, e di tormento. Se la sua coscienza non lo rimprovera di alcun delitto, la sua immaginazione non lascia per questo di funestarlo, e di riempierlo di spaventi. L'oscurità del suo carcere; le catene, che lo circon-

stano ; la privazione de' suoi amici , e de' suoi parenti ; la solitudine così funesta ne' pericoli : tutto gli annunzia la morte . Egli si ricorda di aver degl' inimici ; egli sa quanto sogliono esser ben tramate le insidie dell' impostura ; la sua memoria gli presenta la serie , e 'l numero infinito degl' infelici , che ne sono stati le vittime . I suoi soliloquj interrotti dal pianto , non fanno , che ricordargli la disgrazia degli uomini , regolati da leggi così funeste . Egli dirige le sue parole alla giustizia , che la sua immaginazione riscaldata personifica ; reclama innanzi a questo fantasma impotente i dritti , che la sua innocenza gli dà alla libertà , alla sicurezza , ed all' onore . Gli mostra un pane bagnato dalle sue lagrime , e circondato da insetti schifosi , che sono i soli esseri , che la legge gli permette di vedere . Gli scuopre le piaghe , che la durezza , e l' angustia del suolo , dove è condannato a dormire , han fatto nascere nel suo corpo esinanito . Gli racconta la sua vita , e nel racconto non fa , che l' apologia della sua condotta . All' istoria de' suoi disastri unisce quella dell' avvilimento , della disperazione , e della miseria della sua famiglia . Coi colori i più vivi gli dipinge i suoi cadenti genitori , trattenuti innanzi alla porta di

un giudice, che non è accessibile, che all' opulenza ed alla grandezza; i suoi amici, che vanno in cerca di un protettore, e che non trovano altro, che orecchie sorde, e volti gelati; i suoi parenti oltraggiati da' suoi nemici, che trionfano; i suoi figli già vicini a perire dalla fame, e la sua sposa virtuosa agitata tralla scelta dell' esistenza, o dell' onore: in questo mentre egli si ricorda di esser solo; si avvede, che tutto è muto, e sordo intorno di lui; si avvede che i suoi discorsi non fanno, che maggiormente riscaldare la sua immaginazione, che gli ha prodotti: si tace, e comincia di nuovo a cercare chi ha potuto essere il suo accusatore, e quale la sua accusa. Questa incertezza lo tormenta; egli desidera di uscirne; ma teme la presenza de' giudici. Egli non sa quali saranno le *interrogazioni*, che gli saran fatte, e come debba rispondervi. Egli teme, che usando il linguaggio della verità non confermi gl' indizj, che vi sono contra di lui, e non metta il suggello a' suoi disastri. La condizione del vero reo è in questo migliore della sua, perchè colui ch'è conscio del delitto, che ha commesso, e sa le circostanze, che lo hanno accompagnato, può facilmente prevedere ciò che si è provato contra di lui,

ed eluderlo colle sue risposte. L'innocente dunque deve essere spaventato dalla sua innocenza istessa.

Ecco quali sono le prime funeste conseguenze di un metodo assurdo, e feroce, che il solo dispotismo poteva ideare, che la sola superstizione poteva diffondere, e che la sola ignoranza di alcuni secoli, la sola oscitanza de' Governi poteva adottare, e sostenere in una gran parte de' tribunali dell'Europa. Riserbandomi di esaminare gli altri vizj della moderna procedura ne' seguenti Capi, io mi ristringo in questo alla semplice accusa. Io osservo due opposizioni principali tra l'antico e 'l nuovo metodo riguardo a quest'oggetto. 1. Io veggo tra gli antichi l'accusa permessa a tutt' i Cittadini; 2. Io la veggo palese all' accusato, fin dal primo momento, che s'intentava. Trovo abolito l'uno e l'altro tra' moderni. Cerco di esaminare, se questo sia una conseguenza necessaria di quel principio, che fissa la bontà delle leggi nel loro rapporto col diverso stato delle nazioni, alle quali vengono prescritte; e veggo che l'Autore dello *Spirito delle Leggi*, il quale si scaglia con ragione contro la seconda di queste due opposizioni, trova poi nella diversità de' governi un motivo da difendere la prima.

Esamino la forza della sua proposizione; e la trovo derivata da un falso principio, e poggiata sopra alcuni fatti, che nulla provano: „ In Roma, egli dice, era per-
„ messo a ciaschedun Cittadino di accu-
„ sarne un altro; questo era analogo allo
„ spirito della Repubblica, dove ogni Cit-
„ tadino deve avere pel bene pubblico uno
„ zelo senza limiti; ove si suppone, che
„ ogni Cittadino tenga tutt'i dritti della
„ patria nelle sue mani. Si conservò sotto
„ gl'Imperatori la massima della Repub-
„ blica, e si vide subito comparire una
„ specie di uomini funesta, una truppa di
„ delatori. Chiunque avea molti vizj, e
„ molti talenti, un'anima molto bassa,
„ ed uno spirito ambizioso, cercava un
„ delinquente, la perdita del quale po-
„ tesse esser grata al Principe: questa era
„ la strada, che conduceva agli onori,
„ ed alla fortuna, cosa che non avviene
„ tra noi. Noi abbiamo oggi una legge
„ ammirabile, questa è quella, che vuo-
„ le, che 'l Principe stabilito per far ese-
„ guire la legge, crei in ogni tribunale
„ un magistrato per perseguitare in suo
„ nome tutt'i delitti, in manierachè il
„ mestiere di delatore è sconosciuto tra
„ noi; e se si venisse mai a sospettare,
„ che questo vendicatore pubblico abusas-

„ se del suo ministero, egli verrebbe obbligato a nominare il suo denunziatore (1). "

Che mi si permetta di osservare cogli occhi della sana critica questa maniera di ragionare di quest' Autore celebre, e che si giudichi quindi se questa sua opinione meritava di far tanti proseliti, quanti ne ha fatti. Io venero gli errori stessi di questo grand' Uomo; ma quando questi mi pajono perniciosi al genere umano, mi fo un dovere di rilevarli; ed a misura, che veggo, ch' essi han fatta maggiore impressione nella mente degli uomini, io li combatto con maggiore zelo.

Credere, che la liberta di accusare sia utile in una Repubblica, e perniciosa in una Monarchia, perchè in una Repubblica ogni Cittadino deve avere pel bene pubblico uno zelo senza limiti, e nella Monarchia potrebbe abusare di questo dritto, per favorire le mire del Principe; attribuire a questa libertà l' origine de' delatori in Roma; fondare sopra queste ragioni l' apologia del sistema adottato da quasi tutte le Nazioni di Europa di distruggere questa libertà, per incaricarne

(1) Esprit des Loix *lib.* VI. *Cap.* VIII.

una persona pubblica, che faccia le veci degli accusatori; asserire finalmente, che 'l mestiere di delatore è sconosciuto tra di noi, è l' istesso, che distruggere i più sani principj della politica; è l' istesso, che confondere le idee più separate tra loro; è l' istesso, che mostrare un' ignoranza dell' antica, e moderna giurisprudenza; è l' istesso, che dedurre da un principio una conseguenza opposta a quella, che naturalmente dovrebbe derivarne. Per dimostrarlo, io ragiono in questo modo:

Se la libertà di accusare portasse seco la facilità di calunniare, nè in una Repubblica, nè in una Monarchia la legge potrebbe dare al Cittadino questo barbaro diritto. Le conseguenze di questa concessione sarebbero ugualmente funeste in tutt' i governi, e la tranquillità del Cittadino ugualmente esposta. Roma libera, e Roma schiava si sarebbero egualmente risentite di un abuso distruttore della civile libertà. Quando si parla dunque di libertà di accusare, si suppone sempre, che questa sia combinata colla massima difficoltà di calunniare, e la severità delle pene, e la moltiplicità de' rimedj, che i legislatori di Roma, e di Atene adoprarono per punire, e prevenire la calunnia, ci fanno bastantemente vedere la poca confidenza, ch' essi avevano in quello *zelo pel*

pubblico bene, sul quale Montesquieu stabilisce la libertà dell' accusa in una Repubblica. Supponendosi dunque la libertà di accusare combinata colla massima difficoltà di calunniare, io non so come questa possa esser utile in una Repubblica, e perniciosa in una Monarchia; io non so come possa nel governo di un solo divenire un' arma, un istrumento dell' oppressione. Non si confonda Monarchia, e Dispotismo. Nella prima il Principe, che ha fatta la legge, non può non farla eseguire; e nell' ultimo, o la volontà arbitraria del Principe è la sola Legge, o se vi son Leggi, la facoltà di farle eseguire è tra le mani del Despota istesso, che le ha dettate. Egli può farle valere quando vuole, e farle tacer quando gli piace. Non è così in una Monarchia. Se la legge punisce il calunniatore; se essa vuole, che assoluto l' accusato, il Giudice esamini la condotta dell' accusatore; se la sua terribile sanzione condanna al taglione, ed all' infamia l' accusatore di mala fede; la libertà di accusare non potrà in qualunque caso divenir perniciosa. Essa diverrà un' arma inutile tra le mani di colui, che vorrebbe abusarne. Il vile ambizioso potrebbe con minor rischio, e con maggior sicurezza impiegare la sua spada per trucidare la *persona divenuta sospetta*

al Principe, che servirsi della libertà di accusare per turbare la sua tranquillità, per offender la sua innocenza con un' accusa calunniosa. Il primo de' due attentati potrebbe rimanere impunito, perchè occulto; ma il secondo potrebbe forse avere l' istessa sorte? Il suo delitto commesso sotto gli occhi della Legge, ed alla presenza de' giudici, il suo delitto attestato da tutte quelle solennità, che dovrebbero accompagnare un'accusa giuridica; il suo delitto facile a provarsi, quando la pubblicità de' giudizj distruggesse il mistero della inquisizione, potrebbe forse sfuggire il rigor della legge? I giudici potrebbero forse senza scandalo lasciarlo impunito? Ed il Principe potrebbe forse a fronte delle Leggi, che ne inculcano la punizione, e dell' accusato innocente, che ne cerca vendetta, potrebbe, io dico, assolverlo senza distruggere l' autorità di quelle Leggi, delle quali egli è l'autore, ed il custode; senza alterare la costituzione dello Stato; senza acquistarsi la pubblica diffidenza; senza esporre a' maggiori rischi il suo trono medesimo?

Che l' Istoria di Roma sia la pruova di questa verità. Quando Silla, Augusto Tiberio, Caligola, e gli altri Tiranni dell'Impero cercarono de' *delatori* tra' Romani, bisognò sospendere il rigore di

quelle leggi, che punivano l'accusatore di mala fede; bisognò separare la libertà di accusare dalla difficoltà di calunniare; bisognò lasciar libera l'accusa, ed impunita la calunnia (1). L'autorità onnipotente del Capo dell'Impero, che arbitrariamente disponeva del Senato, de' Magistrati, del Popolo, e delle leggi, premiar poteva il delitto, potea punire la virtù, potea render legittimo ciò, ch'era più opposto alle leggi; poteva in una parola render la sua momentanea volontà la sola norma de' giudizj, e l'unico codice della nazione (2). Ma po-

---

(1) *Vedi la nota dell' antecedente Capo alla p.* 105. *Nella legge Cornelia pubblicata nella dittatura di Silla, che riguardava i delitti di Maestà, si contraeva questa spaventevole determinazione:* Calumniatoribus nulla pæna sit. Majestas est, *scrive Cicerone ad Attico,* ut Sylla voluit, ut in quemvis impune declamari liceat. *Questa legge di Maestà di Silla fu inserita da Cesare, e da Augusto nelle Leggi Giulie; e questo è il motivo pel quale non vi è su di essa alcun titolo nè nel Digesto, nè nel Codice.*

(2) *Per persuadersi della verità di questo fatto io mando il Lettore alla sto-*

trebbe questo avvenire in una Monarchia regolare? Vi è stato mai forse dispotismo più esteso nella terra di quello, che vi fu sotto i primi Cesari in Roma? Se la libertà di accusare dovesse produrre sotto il governo di un solo quelle conseguenze funeste, che Montesquieu le attribuisce, perchè non le produsse ne' tempi posteriori sotto questa forma di governo, ed in Roma istessa? Quando Tito per la prima volta, e Nerva per la seconda risvegliarono l' osservanza delle antiche leggi contro a' calunniatori; quando per più di novant' anni la pubblica amministrazione regolata venne da' talenti, e dalle virtù di Trajano, di Adriano, e de' due Antonini; quando la ferocia del dispotismo si cambiò tra le mani di questi Principi vir-

---

ria di un Imperatore, il cui nome non viene ordinariamente inserito tra quelli de' tiranni più fieri di Roma. Che si legga l' enumerazione, che Elio Sparziano ci fa de' Senatori, ed altri personaggi distinti, fatti morire da Settimio Severo sine caussæ dictione *e si vedrà dove era giunta l' onnipotenza dispotica di questi tiranni. Elio Sparziano* in Severo. *XII. XIV. XV.*

tuosi nella moderazione di una Monarchia temperata; quando sotto il loro felice Impero nuovi rimedj si cercarono per garantire la privata sicurezza dalle invidie, dalla calunnia, la libertà di accusare combinata un' altra volta colla difficoltà di calunniare non lasciò forse di esser perniciosa? non divenne forse così utile, come lo era stata durante la libertà della Repubblica (1)?

---

(1) *Vedi Giulio Capitolino* in M. Ant. Philos. *xi. e ciò che in questo luogo soggiugne il celebre Casaubono*, in Hist. Aug. T. 1. p. 331 num. 1 Ediz. 1671 *e più di ogni altro Plinio nel Panegirico di Trajano, dove dopo aver accennato ciò, che da Tito, e da Nerva si era fatto su questo proposito, colla massima eloquenza espone ciò, che si fece da Trajano. Giova quì rapportare le sue parole, per mostrare gli effetti, che produssero le benefiche cure di questo Principe:* Quam juvat cernere AErarium silens, & quietum & quale ante Delatores erat, nunc templum illud, nunc vere Deus, non spoliorum civium cruentarum prædarum sævum receptaculum, ac toto in orbe terrarum adhuc locus unus, in quo optimo Principe, boni

Non è dunque il governo di un solo in generale, ma il solo dispotismo è quello, che può render perniciosa la libertà dell' accusa, come può render pernicioso ogni altro dritto, ogni altra prerogativa, che dalla Cittadinanza dipenda. Tralle mani della schiavitù tutto degenera, tutto si altera, e si corrompe. Il migliore schiavo del mondo è quello, al quale si lasciano minori prerogative, disposto ad abusare di tutto, egli è meno pernicioso a misura, che ha meno materiali per esserlo. Tra due dispotismi il peggiore è quello nel quale la

---

malis impares essent, manet tamen honor legum, nihilque ex publica auctoritate convulsum, nec pæna cuiquam remissa, sed addita est ultio, solumque mutatum, quod jam non delatores, sed leges timentur. *E parlando delle pene de' delatori, dice*: Contigit desuper intueri delatorum ora supina, retortasque cervices agnoscebamus, et fruebamur, cum velut piaculares publicæ sollicitudinis victimæ supra sanguinem noxiorum ad lenta supplicia gravioresque pænas ducerentur. *L' istesso avvenne nel breve regno di Pertinace, come si può vedere nel citato Giulio Capitolino* in Pertin. VI. VII. IX. X.

schiavitù è coperta dalla toga della Cittadinanza; e questo era il dispotismo di Roma, allorchè fiorivano i delatori.

Ma seguiamo per poco le tracce di Montesquieu; confondiamo le idee più opposte tra loro; senza distinguere monarchia da dispotismo, supponiamo, che la libertà di accusare sia in qualunque governo di un solo un istrumento pernicioso, atto a favorire le oppressive mire del principe; ed in questa supposizione vediamo se regga la sua apologia del metodo quasi generalmente adottato nell'Europa, di sopprimere questa libertà, e di sostituirvi un *vendicatore pubblico*, che faccia le veci degli accusatori.

Chi è, io domando, questo *vendicatore pubblico*? Questi è un magistrato creato dal principe, pagato dal principe, che dee al principe ciò che ha, e che può esserne dal principe privato. Dignità, onori, fortune tutto riconosce da' favori del Sovrano, e tutto gli può esser tolto da quella mano, che glielo ha dato. Or se l'interesse è il gran motore degli uomini, io vorrei sapere dall' Autore dello spirito delle leggi, se un cittadino, che non ha tutti questi rapporti col capo della nazione, potrebbe, abusando della libertà di accusare, avere una disposizione maggiore a favorire le di lui mire, di

quella, che può avervi questo *vendicatore pubblico*, che per proprio interesse dovrebbe piuttosto considerarsi come il vendicatore del principe? I fatti, che potrebbero confermare questa riflessione sono infiniti. Io lascio a ciaschedun lettore applicarvi quelli, che son pervenuti a sua notizia.

Mi si presenta un' altra riflessione. I Romani distinguevano due specie di calunnia: la calunnia propriamente detta, e la calunnia *manifesta*. Nell'una e nell'altra vi era bisogno del *dolo*, cioè della mala fede; ma nell'ultima questa doveva esser più dichiarata, più manifesta. La differenza dipendeva da' gradi dell' evidenza. Se, per esempio, non vi erano, che tenuissimi sospetti contro l'accusato, ma vi erano fortissimi argomenti, che provavano la sua innocenza; e se malgrado la cognizione, che l'accusatore aveva di questi argomenti, egli intentava la sua accusa, questa si chiamava semplicemecnte calunniosa; se poi anche que' tenuissimi sospetti non esistevano, allora la calunnia si chiamava *manifesta*. Vi erano secondo i principj della Romana giurisprudenza, alcnne persone privilegiate, le quali non potevano esser punite, che per una calunnia *manifesta*. Tra queste era compreso l'avvocato del fisco, e 'l Magistrato, che

accusava *ex officio* (1). Le nostre leggi, le quali, come si è veduto, si sono tanto allontanate da' principj della Romana giurisprudenza riguardo all' accusa giudiziaria, hanno poi religiosamente adottato quello, ch' è meno favorevole alla civile libertà. Non basta la semplice calunnia, ma vi è bisogno di una calunnia manifesta, per ottenere, che la mala fede del *vendicatore pubblico di Montesquieu* sia condannata, e punita. Or chi sa quanto poco ci voglia a trovare anche nell' innocenza più evidente qualche leggierissimo indizio di un delitto, conoscerà quanto facile riuscir possa a questo magistrato di calunniare colla massima sicurezza un infelice.

---

(1) *Vedi Ant. Mattei* in Comm. ad Lib. XLVIII. dig. Tit. XVII. *Cap.* III. § 7. *Erano anche compresi in questo numero tutti quelli, i quali* ex officio *accusavano nelle straordinarie procedure, come i* Curiosi stationarj ec. Arg. L. ex quidem 7. C. de accus. L. 1. C. de Curios. et station. L. 6. §. nuntiatores D. ad SC. Turpil. L. Divus 6. in fin. D. de custod. et exhib. reor.

Se si rifletta in oltre alla dignità della sua carica, al potere, ed all' influenza, che ha, si troverà, che questo magistrato ha molti mezzi di più, e molti ostacoli di meno per abusare del suo ministero, che non avrebbe un privato cittadino, se la libertà dell' accusa fosse in vigore.

Finalmente per persuaderci della stranezza della moderna legislazione riguardo a quest' oggetto, basta osservare, che nel tempo istesso, che si è abolita la libertà di accusare, si è permessa la libertà di denunziare. Io non posso accusare un uomo, che ha offesa una persona, che non mi appartiene; ma posso però denunziarlo. La differenza tra l' accusa, e la denunzia, è che la prima è palese, e la seconda è occulta. L' accusa è un duello, che si fa a petto scoperto, e con armi uguali, e la denunzia è un colpo tirato a man salva da una mano nascosta, dietro una parete, che lascia all' infelice, che l' ha ricevuto, la curiosità di sapere chi glie lo ha scagliato (1). In quella l' accusatore dee sostene-

---

(1) *L' illustre cittadino, che ne' bei giorni di Roma chiamava in giudizio un altro cittadtno potente, mostrava nel foro quel coraggio, che mostrato avea nel*

re la sua accusa, dee comparire in giudizio, dee somministrare le prove contro l'accusato; ed in questa il denunziatore, fatta la denunzia, si ritira, e non ha più parte alcuna in giudizio. Il suo nome non si manifesta negli atti, la sua accusa istessa non è sottoscritta dalla sua mano; egli può anche fare da testimonio del delitto. Questa è la maniera più comoda di turbar la pace di un uomo, ma questa è anche la maniera di distruggere la confidenza, che ci deve essere tra cittadino e cittadino. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Infelici gli uomini, allorchè son condannati a simile diffidenza!

---

campo. Il suo patriotismo era premiato dalla legge, e dall' opinione, nel mentre che il vile delatore era un mostro agli occhi de' suoi concittadini. Vedi Sueton. in Jul. C. 4. *Cicer.* Divinat. C. 20 pro Cœl. c. 7. *e* 30 ad Quint. Lib. III Ep. 1. *e* 2. *L' istesso Cicerone* Orat. pro Balbo. C. 25. *ci dice, che il premio dell' accusatore, che faceva condannare un altro d' Ambito, era di ottenere il dritto del suffragio nella tribù di colui, ch' era stato giudicato.*

Io non parlo delle pene de' calunniatori. Le nostre leggi, che si risentono di tutta la ferocia de' tempi, ne' quali sono state dettate, allorchè si tratta di punire gli altri delitti, mostrano un' indulgenza perniciosa, e non opportuna riguardo a' calunniatori. All' indulgenza della legge si unisce l' impressione, che ha fatta una massima dispotica, ch' è stata adottata come un assioma di politica, e come un canone di giurisprudenza, ne' nostri tribunali, dove gli usi, e la maniera di pensare de' giudici, hanno maggior forza delle leggi. Se si puniscono i calunniatori, dicono alcuni Automati animati dallo spirito di Silla, e di Tiberio, non si troveranno i denunciatori. Qual differenza tra la maniera di pensare de' nostri giureconsulti, e quella de' legislatori di Roma! Questi vollero, che la condizione del delatore fosse peggiore di quella dell' accusatore. La legge puniva in molti casi il delatore, ancorchè non fosse incolpato di calunnia. Bastava, che colui, ch' egli aveva chiamato in giudizio, fosse assoluto, per rendere punibile la denunzia (1). Qual denunziatore ancorchè calunnioso è stato mai punito tra noi?

---

(1) *L.* 2. *pr. et* §. Divus Pius. *L.* 15. §. 1. *et* 2. *L.* 22. §. *ult. L.* 23 *e più ogni*

Queste riflessioni piuttosto accennate; che sviluppate, basteranno, io spero, per mostrarci la necessità, che vi sarebbe di riparare questo primo passo della criminale procedura. Io esporrò nel seguente capo ciò, che ho pensato su quest' oggetto.

---

altro L. 24. D. de jur. *fisc. Noi abbiamo osservato nell' antecedente capo, che l' accusatore non era esposto ad alcuna pena pel semplice* non probasti, *che proferiva il Magistrato, che presedeva (Vedi la nota* 2. *p.* 109 *del capo precedente) . ma non era così del Delatore. L' imperatore Costantino il grande giunse fino a proibire, che si prestasse orecchio a' delatori. Noi non potremmo, diceva egli, sospettare dell' innocenza di un uomo, al quale è mancato un accusatore, nel mentre, che non gli mancava un inimico. Veggasi la* L. 6. Cod. Theod. de famosis libellis. *Veggansi anche le altre leggi da lui, e da' successori emanate contro i delatori e propriamente le leggi* 1. 2. 8. *e* 10. Cod. Theod. de petition. & ultro datis, & delator.

CAPO IV.

Nuovo sistema da tenersi riguardo all' accusa giudiziaria .

Se la libertà dell' accusa, come mi pare di aver dimostrato, non solo non è perniciosa in qualunque specie di governo; quando è ben combinata colla difficoltà di abusarne; ma è utile, e necessaria, come quella, che stabilisce una reciproca ispezione tra' cittadini; rende più difficile l' occultazione de' reati, più rara l' impunità, e meno frequenti i delitti; se questa libertà, per servirmi dell' espressione di un cel. Politico (1), *dá via, onde sfogare, a quegli umori, che crescono nelle città, in qualunque modo, e contra qualunque cittadino*; se non v'è cosa, che faccia tanto stabile uno stato, quanto ordinarlo in modo, che l' alterazione di questi umori, che l'agitano, abbiano una via da sfogarsi ordinata dalle leggi; se in una parola, la libertà di accusare è una prerogativa, che

(1) *Macchiavelli ne' discorsi sulla prima deca di Livio lib. I. cap. VII.*

non si può separare dalla cittadinanza, senza incorrere ne' più gravi disordini; il primo oggetto della riforma della criminale procedura dovrebbe dunque essere di restituire questo dritto al Cittadino, ed il secondo, di combinarlo colla difficoltà di abusarne. Per conseguire il primo, non vi sarebbe bisogno di altro, che di una concessione; ma per ottenere il secondo, vi vogliono varj mezzi. Tra quelli, che le antiche legislazioni ci offrono, bisognerebbe adottarne alcuni, altri correggerli, ed altri accomodarli allo stato presente delle cose.

Le disposizioni delle Romane leggi contro il *prevaricatore*, dovrebbero essere adottate senza cangiamento alcuno, e quelle contro il calunniatore lo dovrebbero essere ugualmente, fuorchè nell' inustione, che si faceva sulla loro fronte. Il taglione, e l' infamia, dovrebbero esser la pena dell' uno, e dell' altro, ma la fronte del calunniatore rimaner dovrebbe nella sua integrità. Essa non dovrebbe soggiacere all' indelebile ignominia dell' inustione, che in que' soli casi, ne' quali questa pena prescritta venisse al delitto, del quale egli avrebbe accusato un innocente.

Il lettore conoscerà il motivo di questa correzione, allorchè perverrà alla seconda parte di questo libro, che contiene il si-

stema penale. Io mi riserbo anche di esporre le mie idee sul tempo, il modo, e l' ordine, col quale proceder si dovrebbe al giudizio tanto di *prevaricazione*, quanto di *calunnia*, nell' ultima parte della criminale procedura, quando parlerò delle appendici della sentenza, che assolve. La novità del mio piano non mi permetterebbe di adottare senza alcuna modificazione l' antico metodo riguardo a quest' oggetto. Non debbo però dir l' istesso riguardo alle persone, che possono accusare, o che possono essere accusate.

In Roma, come si è osservato, non tutti potevano accusare, non tutti potevano essere accusati. Vi erano alcuni, che non potevano accusare, che le proprie offese, o le insidie contro lo Stato intiero (1); vi erano altri, che non potevano essere da persona alcuna accusati (2), ed altri, che non potevano esserlo da certe de-

---

(1) *Le femmine, i pupilli, i servi, gl'infami ec. Vedi la p.* 112.

(2) *I Magistrati, i legati, e tutti coloro, che* Reipublicæ causa *erano assenti non potevano essere accusati per delitti commessi prima della loro assenza* V. *la p.* 115. *e seg.*

terminate persone (1). Così riguardo agli uni, come riguardo agli altri, non credo, che si dovrebbe cosa alcuna aggiungnere, o togliere da ciò, che da' suoi savj legislatori fu con tanta saviezza determinato.

Io non rapporto quì queste eccezioni per non replicare inutilmente ciò, che si è detto (2). Queste sono un aggregato di rimedj contro le calunnie, che ristabilendosi la libertà dell' accusa, si dovrebbero in qualunque paese adottare. Tra le persone eccettuate dalla libertà di accusare vi era, è vero, una classe di uomini, che fortunatamente oggi più non esiste; questi erano i servi. Noi abbiamo però una classe simile di esseri che porta l' istesso nome, quantunque non abbia le stesse sciagure; che ha ordinariamente tutt' i vizj della servitù, sebbene conser-

(1) *Il Padre non poteva essere criminalmente accusato dal figlio, il* patrono *dal liberto ec. vedi la p.* 115. *e seg.*

(2) *Io prego il lettore di rileggere la p. cit. Si vedranno in questo luogo l' eccezioni, ed i motivi, pe' quali furono utilmente stabilite.*

vi le prerogative della cittadinanza ; che vende per un arbitrario tempo la sua libertà personale , quantunque conservi la civile , e che per conseguenza meritar non dee la confidenza della legge , quantunque abbia come tutte le altre un diritto a pretenderne la protezione. Questa è la classe de' nosrri mercenarj servitori , i quali , non altrimenti , che i servi de' Romani, de' Greci, e de' Barbari , dovrebbero essere esclusi dal dritto di accusare , fuorchè le proprie offese (1) , o i delitti, che si commettono contro il corpo intero della società.

All' eccezioni , che riguardavano le persone, le Romane leggi aggiunsero , come si sa , quelle , che rignardavano i delitti. Vi erano alcuni delitti , che non potevano essere accusati, che da coloro , contro i quali si erano commessi. Tali erano tutt' i delitti , che si chiamavano *privati* (2) ; Non si dovrebbe trascurare questa distin-

---

(1) *Si avverta, che quando io parlo di proprie offese , intendo sempre di comprendere sotto questo nome anche le offese de' suoi stretti parenti.*

(2) *Vedi Ant. Mattei de* Criminib. Comm. ad Lib. XLVII, Dig. proleg. *cap.* IV. e *Sigonio de* Judiciis *lib.* II.

zione ; e nella II. parte di questo libro, quando si tratterà della distinzione de' delitti , noi faremo vedere , quali dovrebbero essere i *pubblici* , cioè quelli, ne' quali ogni cittadino potrebbe divenire accusatore, e quali i *privati*, ne' quali la sola parte offesa dovrebbe avere questo dritto.

L' altro rimedio, che dovrebbe adottarsi, è la promessa , che far dovrebbe l' accusatore di non ritirarsi dall' accusa prima , che il giudizio non sia terminato. Noi abbiamo osservati i motivi e i vantaggi di questa promessa , che le leggi di Atene , di Roma , e di alcune barbare nazioni esigono dall' accusatore (1).

A ciò dovrebbe aggiungersi la precisione , la chiarezza , e l' uso di alcune formole, colle quali si dovrebbero intentare le accuse. Non vi è esattezza , che basti, allorchè si tratta di turbar la pace di un uomo. A misura , che l' accusa è più precisa , l'innocenza è più al coperto, la calunnia è più difficile, l' arbitrio del giudice è più ristretto , il calunniatore è più facilmente convinto, e punito. Da una formola d' *iscrizione* , che il celebre

(1) *Vedi la p.* 106. *la p.* 123. *e la p.* 129.

giureconsulto Paulo ci ha conservata, noi possiamo vedere fin dove giugneva la diligenza de' legislatori di Roma su quest' oggetto (1). Da quel che appare da questa formola si vede, che l' accusatore doveva notare l' anno, e il giorno, nel quale intentava la sua accusa, il suo nome, ed il nome dell' accusato, il luogo, il mese, e il nome de' Consoli di quell' anno, nel quale si era commesso il delitto, la natura del delitto, e la legge,

---

(1) *Io rapporto quì le parole di questo giureconsulto:* Coss. illis, die illo, apud illum prætorem, Procunsulem, L. Titius professus est se Mæviam Lege Julia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum C. Sejo in civitate illa, domo illius, mense illo,, consulibus illis adulterium commisisse. *Vedi la Legge* 3. D. de accus. *Vedi anche Sigonio* de Judiciis Lib. II. *Cap* x. *e Lib.* III. *Cap.* VII. *Da' diversi nomi delle pubbliche azioni ritrovati dal celebre Sigonio nel suo trattato* de Repub. Atheniensium *si può dedurre, che i legislatori di questa Repubblica, non furono meno diligenti di quelli di Roma su quest' oggetto, Veggasi la citata Opera Lib.* III. *Cap.* I.

che lo riguardava. Tutte queste solennità si richiedevano per fare, che il libello dell' accusa fosse valido. In Inghilterra si esige anche qualche cosa di più.

L' accusa dee contenere il nome, il soprannome, lo stato, e la condizione dell' accusato, la città, il villagio, e la contea dove abita, il giorno, ed il luogo dove si è commesso il delitto; se questo è di omicidio, bisogna anche dire la larghezza, e la profondità della ferita, l' istrumento, che si è adoperato, e il tempo ch' è scorso dal colpo ricevuto alla morte: in alcuni delitti bisogna anche servirsi di alcuni termini, che sono in tal maniera determinati dalla legge a renderne l' idea precisa, che niun' altra parola, per quanto sinonima possa apparire, potrebbe essere a quella supplita (1). Ad

---

(1) *Nel delitto, per esempio di tradimento, bisogna dire, che si è commesso* traditoriamente, e contro la fedeltà giurata. *In altri tempi si diceva in latino,* proditorie, & contra ligeantiæ suæ debitum. *Nell' accusa di omicidio bisogna dire, che il delinquente ha ucciso il tale* omicidiariamente. *Non basta dire, egli ha ucciso, o messo a morte il tale: l' e-*

alcuni spiriti superficiali queste precisioni potranno comparire troppo minute, e superflue; ma gli uomini intelligenti, per li quali io scrivo, ne valuteranno l'importanza (1).

La prescrizione delle accuse è anche un rimedio, che si dovrebbe adottare. Quella de' Romani era troppo lunga. Noi abbiam osservato, che in molti delitti era

---

spressione latina della bassa latinità, era murdravit. *Nell' accusa di fellonia, l' avverbio* fellonemente, *deve essere adoperata. Nel ratto la parola Inglese* ravished *è necessaria. Nel furto i termini inglesi* feloniously took and carried avvay (egli ha preso, e trasportato fellonemente) *sono assolutamente richiesti nell' accusa. Vedi lo statuto I. di Arrigo V.* Cap. 5 *e Blakstone* Comm. sul Cod. Crim. *di Inghilterra* Cap. 23.

(1) *Quando si parlerà della ripartizione delle giudiziarie funzioni, si toglierà la difficoltà, che potrebbe qui nascere sul mezzo da tenersi, per istruire l'accusatore della formola d' accusa, che conviene al delitto, del quale egli chiama in giudizio il reo.*

di venti anni (1). In Inghilterra è di tre (2). E'molto più difficile il difendersi da una calunnia dopo venti anni, che dopo tre. Ecco perchè si dovrebbe piuttosto imitare il metodo degli inglesi.

Ma che diremo noi della parte offesa, che accusa? In Roma, allorchè questa accusava, non poteva in molti casi esser punita, che per una calunia *manifesta*; la *semplice* calunnia non bastava per farle meritare il rigore della legge (3).

---

(1) *Vedi la p.* 117. *di questo libro: in quelli, ne' quali la prescrizione era meno di tre anni, noi adotteremo il tempo dalle Romane leggi prescritto.*

(2) *Lo statuto* 7 *di Guglielmo III. Cap.* 3. *proibisce di perseguitare in giudizio i delitti di qualunque specie nel caso che il* bill *dell' accusa non è stato presentato nello spazio de' tre anni dopo il delitto. Non si eccettuano, che gli attentati contro la vita del re.*

(3) *Il padre, che accusava la morte del figlio, o il figlio, che accusava la morte del padre, non era punibile per* semplice *calunnia. L.* 2. & 4. *C.* de calum. L. ult. D. de publ. jud. L. *in* SC. 15. §. eos D. ad SC. Turpill. *La donna, che*

L' istessa indulgenza si aveva, come si è detto, per l' Avvocato del fisco, l' istessa per tutti coloro, che accusavano *ex officio* (1). Parzialità perniciosa, parzialità funesta, parzialità contraria alla civile sicurezza. Finchè vi è persona in uno Stato, che possa impunemente calunniarmi, la mia libertà non è al coperto; la protezione delle leggi non è bastantemente forte per garantirla; la spada della giustizia, alla quale ho affidata la mia custodia, non è bastantemente spaventevole per intimorire qualunque persona che cerchi, ed ardisca di turbarla. Indizj cavillosi, efimeri sospetti, metafisiche congetture non

---

perseguitava in giudizio le offese contro i suoi L. de crimine 12. C. qui accus. non poss. *L' erede estranco, che per ordine del testatore* aliquem veneficii accusabat. d. L. 2. C. de calum. *Il marito, che fra sessanta giorni* jure mariti *accusava la moglie adultera* L. quamvis 30. C. ad Leg. Jul. de adult. *I Tutori, e i Curatori, che accusavano invece de' pupilli* L. 2. C. de his qui accus. non poss. L. 2. C. de his quib. ut indig.

(1) *Vedi ciò che poc' anzi si è detto riguardo all' Avvocato del Fisco.*

debbono bastare per somministrare ad un impostore di mala fede i materiali, onde calunniare impunemente la mia innocenza (1). Ma bisogna scusare, dicono i Giureconsulti, il trasporto del dolore. E perchè non si assolvono, io domando, i trasporti della vendetta? Perchè si punisce un padre, che uccide l' uccisore di suo figlio, e si assolve poi un padre, che accusa come uccisore di suo figlio un infelice, ch' egli ha ragioni fortissime da crederlo innocente? Perchè si punisce il marito dell' adultera, che uccide il drudo di sua moglie, quando non l' ha sorpreso nel mentre che consumava il delitto, e si assolve poi quando calunnia la sua moglie, ch' egli non ha ragione alcuna da crederla infedele? Perchè si punisce il Magistrato, che abusando del suo ministero, non rispetta le leggi, e si assolve poi il Magistrato, che calunnia? Non sono queste tante contraddizioni mostruose, che ci mostrano la necessitá, che vi sarebbe di abolire eccezioni cosi contrarie alla inalterabile uniformità della giustizia, ed alla necessaria imparzialità delle leggi?

---

(1) *Questo è il caso della calunnia, che i Giureconsulti chiamano* semplice.

La calunnia è sempre un delitto, e se è un delitto, deve esser sempre punita. L' unico sfogo, che potrebbe concedersi alla parte offesa, sarebbe permetterle di ricorrere al giudice, di *querelarsi* dell' offesa, che gl'è stata fatta, e di obbligarlo a cercarne l' autore, quando questi gl'è ignoto. Questa non sarebbe più allora un' accusa; sarebbe una semplice lagnanza, che non oltraggerebbe, nè esporrebbe a verun rischio persona alcuna. Quando il delitto è dunque sicuro, e l' autore del delitto ignoto; quando esiste un delitto, ma manca l' accusatore; quando la parte offesa si querela, ma non accusa, allora dovrebbe esser cura del governo di scoprirne, e di chiamarne in giudizio il delinquente. Questa procedura inquisitoria sarebbe allora necessaria, e noi ne abbiamo degli esempj in Roma istessa. Così nelle provincie, come nella Capitale ci fu bisogno di ricorrere a questa straordinaria maniera di perseguitar quei delitti, de' quali non vi era un accusatore (1). Che che ne dica Tomasio (2), noi sappiamo

(1) *V. Anton. Matt.* comm. ad Lib. Dig. XLVIII. *Tit.* XX. *Cap.* I.

(2) *De* Orig. Processus Inquisit. Diss.

qual' era nelle provincie il dovere de' Presidi (1), e quale l' uffizio di que' subalterni magistrati, che chiamavansi *Irenarchi*, *Curiosi*, *stazionarj* (2). Noi sappiamo quale era in Roma istessa l' ispezione del

---

(1) Ulpiano (nella L. 13. pr. D. de offic. præsid.) *dice*: congruere bono & gravi praesidi, curare ut pacata, atque quieta provincia sit, eumque id non difficile obtenturum, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat, eosque conquirat: nam et sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquirere debet, et prout quisque deliquerit in eum animadvertere receptatoresque eorum coercere. *Vedi anche la L.* 4. §. 2. *D.* ad Leg. Jul. pecul.

(2) *Il loro officio era di andare in cerca de' rei de' delitti notorj, de' quali non era comparso alcun accusatore di prenderli, di sentirli, e di mandarli al Magistrato competente, insieme colle loro relazioni, che chiamavansi* elogia, notoria, nuntiationes &c. *Il Magistrato* ex integro *l' ascoltava, e l'* irenarca *dovea presentarsi per provare ciò, che aveva contro di essi asserito, e costato. V. la L.* ea quidem 7. C. de accusat. L. divus 6 de custod. & exhib. reor.

Prefetto della città (1), e non ignoriamo le varie leggi, che ci offrono vestigj non equivoci di queste inquisitorie procedure (2). Ciocchè avvenne nella occasione della sedizione di Catilina ci è noto; ci sono note le misure prese da Cicerone per convincere, e punire i complici di un delitto, del quale non vi era alcun privato accusatore (3); noi sappiamo, che questa procedura inquisitoria fu bastevole a far condannare alla morte molti cittadini, che si

---

L. 1. C. eod. L. 1. C. de curios. & station. L. 6. §. nuntiatores *D.* ad SC. Turpill.

(1) L. 1. §. quies D. de offic. pr. urb. L. 1. pr. C. de custod. reor.

(2) *Oltre le citate leggi relative all' officio del Preside; alle funzioni degl'* Irenarchi, curiosi, stazionarj *ed all' officio del Prefetto della Città, si potranno riscontrare le seguenti. L.* 2 § si public. D. ad Leg. Jul. de adult. L. jubemus C. de Testib. L. 19. C. de calumn.

(3) *Vedi Sallustio in* Bell. Catil. *e Cicerone nella Catilinaria 3. Da questi scrittori si vede chiaramente, che la procedura. che si tenne in questa occasione da l Console, fu interamente inquisitoria.*

trovarono mescolati in questo delitto (1); noi sappiamo finalmente, che Cesare, che si trovava in quel tempo Pretore, e ch' era nel tempo stesso l' amico di Catilina, volendo salvare la vita a' suoi convinti complici, perorò nel Senato contro il decreto, che li condannava alla morte; ricordò a' Senatori, che per legittimare un atto simile contro la vita di un cittadino Romano, vi era bisogno dell' autorità del Popolo; che 'l Senato non aveva questo spaventevole diritto; ch' era cosa pericolosa di metterlo nel possesso di una prerogativa, della quale avrebbe potuto facilmente abusare; e che la spada, impugnata una volta con un decreto del Senato contro un cittadino Romano, prima di esser rimessa nel suo fodero, avrebbe cagionata più di una strage nella patria (2): egli espose, io dico, tutte queste

---

(1) *Vedi Sallustio ibid. n.* 41. 52. 53. e 55.

(2) Ubi hoc exemplo per senatus decretum consul. gladium eduxerit; quis illi finem statuet, aut quis moderabitur? *Vedi Sallustio* ibid. n. 51. *Egli rapporta tutta la parlata di Cesare, la quale fu*

ragioni contro al decreto di morte, ma non ardì mai di condannare come illegittima la procedura *inquisitoria*, che, per mancanza di accusatore, si tenne in quell' occasione dal console.

Quando un delitto era dunque commesso, e mancava un accusatore privato, che ne chiamasse in giudizio l' autore: si ricorreva all' inquisizione in Roma (1).

---

proferita dopo il voto di morte dato dal Console Sillano collega di Cicerone.

(1) *Vi è chi crede, che dopo l' istituzione delle* questioni pubbliche e perpetue, *delle quali parla Pomponio (nella L. 2. § 23. D.* de orig. Jur.) *e di quelle anteriormente istituite nell' anno* ab *U. C.* 604. *delle quali parla Cicerone (* in Bruto *) vi è, io dico, chi crede, che i Pretori incaricati di queste questioni all' ordinaria loro funzione di ricever l' accuse, e di conoscere de' delitti compresi nelle loro respettive questioni, unissero anche quella d' inquirere sugli autori di questi delitti, quando non ci era chi l' accusasse. Balduino ne' suoi* Comment. ad edict. vet. princip. de christianis *commendando una lettera di Trajano, nella quale questo*

Questo è appunto il sistema, che converrebbe oggi di adottare. La procedura

---

principe rispondeva a Plinio, che l' interrogava sugli affari de' Cristiani, sostiene quest' opinione, e pare che il celebre Gerardo Noodt l' abbia anche egli adottata, come si può vedere nel suo trattato de transactione, et pactione criminum Cap. XI. *All' autorità di questi scrittori si uniscono alcuni fatti. Uno è quello di* Cesare, *il quale trovandosi* Judex quæstionis de sicariis *si servì dell' autorità della sua carica per citare al suo tribunale, e per condannare sotto il titolo di sicarj coloro, che si erano impiegati nella proscrizione di Silla, e che avevano ricevuto denaro per uccider un cittadino Romano. Questa citazione non fu preceduta d' accusa privata. (Vedi Plutarco nella vita di Cicerone, e Svetonio nella vita di* Cesare *n.* 11.) *Bisogna però avvertire, che vi sono alcuni Giureconsulti, che contrastano quest' opinione. Tra gli altri Boemero nel suo* Jus Ecclesiasticum protestantium *Lib.* v. *Tit.* 1. § 81. &. seq. *e Tomasio nella Dissertazione* de Orig. Process. inquisit. *vi si scagliano, ma convien dirlo, molto debolmente.*

ordinaria dovrebbe essere l' *accusatoria*, e la straordinaria l'*inquisitoria*. Ma questa inquisizione dovrebbe ella essere quel che oggi è? Gli atti, che la dovrebbero comporre, dovrebbero forse esser quelli, che oggi sono? Le mani, alle quali dovrebbe essere affidata, dovrebbero forse esser l' istesse? La ragione, la giustizia, e l'umanità dovrebbero avere tanta poca parte in questa procedura, quanta oggi ne hanno? Non si potrebbe trovar la maniera di approssimare l' inquisizione alla semplicità dell' accusa? Tanto nell' una, quanto nell' altra procedura la pubblicità non potrebbe forse esser sostituita al mistero: il rispetto, che si deve al Cittadino, agli oltraggi, che oggi si recano alla sua dignità; la sicurezza dell' innocenza, agli spaventi, a' quali oggi è esposta? All' immenso numero de' subalterni Ministri della giustizia, che riempiono i Tribunali dell' Europa, infestano la società, e turbano la pubblica pace, non si potrebbe forse sostituire una Magistratura rispettabile, che fosse nel tempo istesso l' istrumento della giustizia pubblica, e della sicurezza privata? Ecco ciò, che io mi determino ad esaminare prima di dar termine alla teoria dell' *accusa*.

CAPO V.

Riforma da farsi nel sistema della procedura inquisitoria.

Stabilita la libertà dell' accusa; restituita al cittadino questa prerogativa preziosa; adottato il sistema de' popoli più liberi dell' antichità riguardo a quest' oggetto, non vi vuol molto a vedere, che pochi e straordinarj sarebbero i casi, ne' quali a un delitto commesso mancasse un accusatore. Ma basta, che simili accidenti sieno tra il numero de' possibili, per richiamare la vigilanza delle leggi. Se vi possono essere de' casi, ne' quali per mancanza di un accusatore, si debba ricorrere all' *inquisizione*, la sicurezza del cittadino esige, che questa sia spogliata di tutti que' vizj, de' quali la ferocia della superstizione l'aveva vestita, e de' quali per la negligenza de' governi non è stata ancora interamente sgombrata. Per ragionare con quell' ordine, che conviene, vediamo prima quali sono i principali inconvenienti di questa procedura nello stato, nel quale oggi è, e vediamo quindi, come potrebbero esser riparati.

Dopo una lunga meditazione su di un oggetto così interessante come questo, ho veduto, che alcuni di questi vizj dipendono dalla natura istessa della presente inquisizione, ed altri dalle mani, alle quali è affidata. Ho veduto, che un sistema di procedura, nel quale il Giudice dee far le parti di accusatore, è da per se stesso vizioso. Ho veduto, che il fondamento dell' inquisizione essendo o la *denuncia secreta*, o la *pubblica voce*, e *fama*, per servirmi dell' espressione del Foro, è un fondamento equivoco, pericoloso, iniquo. Ho veduto, che la libertà, la quiete, l' onore del cittadino vengono con questo ad essere esposte o alla perfidia di un *sicofanta* indegno, o agli effetti del discredito, che la maldicenza d'un inimico, o l' inconsiderata loquacità di un novellista, può spargere sulla sua riputazione (1). Ho veduto, che pel corso

---

(1) *Famam atque rumores*, dice Quintiliano, *pars altera consensum civitatis*, & *velut publicum testimonium vocat ; altera sermonem sine ullo certo auctore dispersum, cui malignitas initium dederit, incrementum credulitas, quod nulli non innocentissimo possit accidere*, *fraude ini-*

ordinario dello spirito dell'uomo, l'errore particolare fa l'errore generale, siccome l'errore generale, produce l'errore particolare. Ho veduto, che questo passaggio si fa colla maggiore rapidità; che questo è come un urlo gittato nell'antro di una profonda caverna da un uomo, che passa, e immediatamente da essa reso al di fuori con un eco orribile. Ho veduto, che questa caverna è il pubblico; quest'eco ne è la *voce* e *fama*, e l'uomo, che passando per l'antro, ha gettato lo spaventevole urlo è l'errore, o la calunnia. Ho veduto, che questa pubblica voce e fama, rare volte costante ne' suoi giudizj, lo è solamente nella debolezza de' fondamenti, sui quali l'appoggia. Ho veduto, che questa avvelenò Socrate, fe morire Anassagora, ha condotti al patibolo, o all'obbrobrio tanti innocenti, tanti savj, e tanti eroi. Ho veduto inoltre, che le mani, alle quali è affidata la più gran parte della presente procedura, sono le più venali, le più vili, le più discreditate, che persone prive interamente della pubblica confidenza, e

---

micorum falsa vulgantium. Quint. *Instit. Orat. Lib.* 5. *cap.* 3.

della pubblica opinione, sono quelle, nelle cui mani la legge ripone ciecamente la sorte de' cittadini; che il ministero il più geloso, e più importante è affidato a' ministri i più vili della giustizia; e che dall' arbitrio di uomini così indegni d' influire sulla pubblica, e privata tranquillità dipende in gran parte l' esito dell' *inquisizione*. Scosso da riflessioni così umilianti per coloro, che governano, e così spaventevoli per coloro, che sono governati, sono andato in cerca di un rimedio, che avesse potuto nel tempo stesso annientare questa doppia catena di disordini, che interamente distruggono la civile sicurezza. Se il sacro fuoco del pubblico bene, che riscalda, e tormenta la mia immaginazione, non mi fa travedere, mi sembra di averlo trovato nel sistema istesso de' Romani, con alcune necessarie modificazioni.

Presso questo popolo, come si è veduto, si ricorreva all' inquisizione, allorchè l' ordinaria procedura non poteva aver luogo; ma l' inquisizione de' Romani era tutta diversa dalla nostra. In quella il giudice non faceva le veci dell' accusatore, in quella, se non vi era accusatore privato, vi era un accusatore pubblico; se non vi era il *libello* dell' accusa, vi era l' *elogio* del magistrato, al quale era af-

fidata la funzione d' inquirere, ma non di giudicare, di accusare, ma non di punire. Questo Magistrato era una persona, che non aveva nè la diffidenza del popolo, nè la cieca confidenza della legge. La sua condizione era rispettabile, la sua carica era bastantemente illustre, il suo ministero era venerato, e malgrado tutto questo, la legge non considerava i suoi *elogj*, o siano le sue accuse, più di quello che considerava il libello del privato accusatore. *I Curiosi*, gli *stazionarj*, gl' *Irenarchi*, erano questi Magistrati. La loro cura era di scoprire gli autori di que' delitti, de' quali non vi era un privato accusatore; di rimettere a' Tribunali competenti le informazioni, che avevan prese, i rei, che avevan trovati, e i motivi, su' quali essi avevano fondate le loro congetture. Essi dovevano quindi presentarsi come ogni altro privato accusatore, per sostenere ciò, che avevano scritto, ed asserito (1).

Istruito dal metodo de' Romani, io propongo dunque il piano di riforma, che ho pensato. Questo si riduce a dare alla

---

(1) *Vedi la nota 4. dell' antecedente capo, a p. 90; ed osservinsi le parole della L. 6. D.* de custod. & exhib. reor.

procedura inquisitoria tutta la semplicità dell' accusatoria. Una nuova magistratura anderebbe per questo oggetto istituita; essa dovrebbe esser composta de' *magistrati accusatori*. La scelta delle persone più distinte, e più probe della società, dovrebbe renderla onorevole; uno stipendio non piccolo dovrebbe renderla desiderabile; la condizione, le facoltà, e i requisiti, che si dovrebbero ricercare in coloro, che volessero aspirarvi, dovrebbero garantirla da ogni sospetto di venalita, e di prevaricazione. Questi Magistrati accusatori dovrebbero essere sparsi per tutto lo Stato; ciascheduno di loro ne dovrebbe avere una porzione assegnata alla sua vigilanza.

Stabilita su questo piede questa nuova magistratura, il ministero di coloro, che ne sarebbero investiti, dovrebbe essere d' inquirere sugli autori di quei delitti, de' quali non vi è alcun privato accusatore; di scovrirli, accusarli, e condurli in giudizio; d' istituire contro di loro l' accusa con quelle stesse formole, e solennità, colle quali dovrebbero istituirsi, se l' accusatore fosse un privato cittadino; di sostenerla della maniera istessa finchè ne fosse terminato il giudizio; di esibirsi all' istesse promesse, e di esporsi agl' istessi pericoli. In questi Magistrati, a dif-

ferenza di Roma, non solo la calunnia manifesta, ma anche la semplice calunnia dovrebbe esser punita come in ogni altro accusatore. Questo sarebbe un suggello di più, che si aggiugnerebbe alla confidenza, che 'l popolo dovrebbe avere nel loro spaventevole ministero, ed un ostacolo necessario all' abuso della loro autorità.

Ma come combinare, mi si domanderà questa nuova magistratura colla feudale giurisdizione? Io lo confesso; questo sarebbe impossibile; ma bisogna anche confessare, che ogni riforma sul criminale sistema sarà sempre ineseguibile, finchè lo scheletro di questo antico mostro, che ha devastata per tanto tempo l' Europa; non sarà interamente incenerito. La fiaccola della ragione vi ha già appiccato il fuoco; i sospiri de' popoli, e gli scritti vigorosi de' filosofi ne hanno alimentate le fiamme. Si appartiene a' governi di dare a questo fuoco sacro quell' ultima attività, che si richiede per conseguirne la totale combustione. Faccia Iddio, che la mia penna possa un giorno gloriarsi di aver accelerato all' umanità questo beneficio. La perdita di molti amici, l' acquisto di molti potenti inimici, i clamori del fanatismo, e le calunnie dell' ignoranza, sarebbero compensate dal trion-

so della giustizia, della ragione, e della preziosa libertà dell' uomo, al quale la mia mano potrebbe allora gloriarsi di avere coraggiosamente contribuito.

Per non alterar l' ordine delle mie idee, io mi riserbo di esporre i miei sentimenti riguardo a quest' oggetto, allorchè parlerò della quarta parte della criminale procedura. Ritorniamo ora donde siamo partiti.

Da quel che si è detto mi pare, che si può facilmente vedere, che adottando il metodo da noi proposto, gl' inconvenienti dell' inquisizione, verrebbero a sparire. Il giudice non farebbe più le veci dell' accusatore; il giudice, o i suoi venali subalterni non farebbero più gl' inquisitori; la dinunzia secreta non avrebbe più luogo; *la pubblica voce e fama*, così equivoca, così soggetta all' errore, o alla cabala dell' impostura avveduta, non sarebbe più un pretesto, o un motivo legittimo per privare un uomo della sua libertà; tanto nella procedura accusatoria, quanto nell' inquisitoria noi avressimo allora un accusatore legittimo, ed un' accusa solenne; l' una non differirebbe dall' altra, che nella diversa condizione politica di coloro, che dovrebbero istruirla. Tanto nell' una, quanto nell' altra procedura l' accusatore dovreb-

be produrre le pruove, che vi sono contro l'accusato; l'accusatore dovrebbe essere il vero inquisitore; il giudice non dovrebbe far altro, ch' esaminarne il valore, e giudicare; tutti gli atti posteriori all' accusa sarebbero perfettamente simili; il corso della giustizia potrebbe essere sempre regolare, ed uniforme; i suoi passi si succederebbero coll'istesso ordine. Il primo tra questi dovrebbe essere l' intimazione al reo unita alla sicurezza della sua persona.

CAP. VI.

Seconda Parte della Procedura Criminale

L' intimazione all' accusato, e la sicurezza della sua persona.

Istituita legittimamente l'accusa, o dal Magistrato accusatore, o dal privato Cittadino, l'intimazione all'accusato dovrebbe essere la conseguenza immediata di questo primo atto della criminale procedura. In Roma questi due atti andavano ordinariamente uniti. L'accusatore conduceva innanzi al Pretore l'accusato, ed

alla sua presenza istituiva l'accusa (1). Ma se l'accusato rifiutava di venire, se

---

(1) Reum fieri, *dice Asconio*, est apud Prætorem legibus interrogari: cum in jus ventum esset, dicebat accusator apud Prætorem reo: Ajo, te Siculos spoliasse; si tacuisset, lis ei æstimabatur, ut victo; si negasset, petebatur a magistratu dies inquirendorum ejus criminum, instituebatur accusatio. *Questo metodo aveva ugualmente luogo ne' giudizj Civili, e Criminali, colla differenza soltanto, che il silenzio dell'accusato bastava ne' primi a produrre la convizione, ma non bastava ne' secondi, giacchè in questi, come si osserverà da qui a poco, l' aperta confessione neppur bastava da se sola a produrre la pienezza della pruova. Quando Asconio dice:* si tacuisset lis ei æstimabatnr, ut victo, *parla della conseguenza pecuniaria, o sia civile, che produceva il silenzio, e non già della conseguenza penale, giacchè la legge oltre della restituzione, stabiliva la pena dell'esilio pel delitto, del quale qui si parla. In una parola, nel caso del quale Asconio, il silenzio dell'accusato faceva, che l'accusa criminale si convertisse in accusa civile, e siccome nell'accusa civile il silenzio, o la*

si poteva sospettare della sua fuga, s'egli era assente, la legge, che non esigeva dall' accusatore uno sforzo superiore alle sue forze, veniva allora in suo soccorso, e prescriveva il metodo da tenersi in questi diversi casi.

Se il reo era assente si citava per ben tre volte, e l'una citazione era separata dall' altra dallo spazio di nove giorni (1). Se scorsi i trenta giorni dopo la prima citazione egli non si presentava al magistrato, i suoi beni venivan sequestrati, e la sua contumacia non poteva purgarsi, che nel decorso di quell' anno, scorso il qua-

---

confessione del reo bastava per la pienezza della prova, così si ordinava dal Pretore l'estimazione della lite; ma se l'accusatore insisteva sulla pena, allora è da presumersi che, malgrado il silenzio dell' accusato, bisognava proseguire il giudizio, per poterlo condannare. I dotti Giureconsulti non disapproveranno forse questa mia congettura, che mi contento d'aver accennata, quantunque avrei molti argomenti per sostenerla.

(1) *Ecco perchè si chiamava* citatio per trinundinum V. L. 1 et seq. D. de req. vel absen. damn. et L. 10. D. de publ. jud.

le, il pubblico tesoro s' impadroniva de' suoi beni, che in pena della sua disubbidienza il contumace non poteva più riacquistare, ancorchè nel decorso del tempo si fosse provata la sua innocenza (1). In questi confini si restringeva la necessaria severità della legge contro i contumaci. Essa non ardiva però di condan-

---

(1) *Questo si trova stabilito dalle segg. leggi L.* 1 *e* 2. *D.* de requirendis vel absentibus damnandis. L. 1, 2, e 3. C. de requirendis reis. L. 2 C. de exhib. et transmitten. reis. *In Atene si praticava presso a poco lo stesso.* Pollux L. 8 c. 9. *L'istesso presso a poco veniva stabilito nel Codice de' Longobardi, e ne' Capitol. di Carlo Magno, e Ludovico, a riserba, che quelli esigevano una citazione di più, e lo spazio da una citazione all'altra era maggiore. Veggasi il codice de' Longobardi lib.* 11. *tit.* 43, *e i capitol. di Carlo Magno, e Lodovico lib.* 111. *cap.* 45. de mannitione secundum Legem ad mallum. *Veggasi anche ciò che la legge Salica tit.* 1 *e il codice de' Visigoti lib.* 2 *tit.*1 *cap.*13 *stabiliscono riguardo a quest'oggetto.*

narli prima di sentirli (1). Quest' uso barbaro, di cui parleremo da quì a poco, è molto posteriore alla Greca, ed alla Romana polizia. Egli deve la sua origine alle particolari circostanze d' alcuni tempi (2), e 'l suo presente vigore nell' Europa alla negligenza abominevole di coloro, che la governano.

Ma non sempre la citazione era il mezzo, del quale la legge si serviva per far presentare in giudizio l' accusato, e per intimargli l' accusa. Se l' accusato veniva legittimamente chiamato in giudizio, e rifiutava di comparire, o se il delitto, del quale veniva accusato, era tale, che la perdita de' suoi beni, e la privazione della sua patria non potevano distoglierlo dalla fuga, allora la legge permet-

---

(1) L. 3 D. de absentib. L. 5 D. de paenis L. 1 D. de requir. vel absen. damn. *Le parole di Marciano in questa legge sono le seguenti :* Hoc jure utimur, ne absentes damnentur : neque enim inaudita causa quemquam damnari æquitatis ratio patitur etc. *Veggasi anche ciò, che dice Gordiano nella L. 6 C.* de accusat.

(2) *Le Costituzioni Sicule Fridericiane Lib.* II, *Tit.* III.

teva al Magistrato d'ordinare la *presa del suo corpo*, affinchè il delitto non rimanesse impunito (1). Essa non veniva a questo passo violento, ma necessario, che in pochi casi. Quando il delitto era molto grave, o quando il disprezzo della legittima autorità era manifesto. Questa era una guerra, che l'interesse pubblico faceva alla libertà privata; ma in questa guerra i principj della giustizia erano rispettati, e il cittadino, che si trovava in questo conflitto, si avvedeva sempre, che la mano, che lo perseguitava, era quella d'un padre, e non di un tiranno.

Egli si confermava in questa giusta; e piacevole opinione, allorchè veniva presentato al magistrato competente. Egli trovava il suo accusatore, sentiva la sua accusa, e rispondeva al magistrato sull' interrogazione, che gli faceva circa la verità di quanto veniva asserito contro di lui. La semplicità, la chiarezza, il rispetto, che si deve al cittadino, accompagnavano questa intimazione giuridica (2). Se

(1) L. 7. D. de Cust. & exhib. reor. e *la citata* L. 2. C. de exhib. & transmitt. reis.

(2) L. Divus 6. D. de cust. & exhib.

negava, se dichiarava falsa l' accusa, che si era fatta contro di lui, un ugual numero di giorni veniva assegnato, ed all'accusatore per sostenere la verità della sua accusa, ed all' acusato per difendersi (1). Se in alcuni casi la sua persona era custodita, se egli era condotto in un carcere questa custodia non era indegna d' un innocente, e non supponeva una cieca diffidenza contro di lui. Egli vedeva, che l' accusatore soggiaceva all' istessa sorte,

---

reor. *Egli poteva anche opporre l' eccezioni dette* dilatorie *riguardo all' accusatore, se non aveva il dritto di accusare; all' incompetenza del giudice; all' irregolarità, che trovavasi nel libello dell' accusa; al non poter essere accusato ec. quest' eccezioni potevansi opporre prima, che l' accusato fosse messo tral numero de' rei, cioè prima, che la lite fosse contestata.* L. 15. §. 7. D. ad Leg. Iul. de adult. L. 33. C. ad L. Jul. de adult. *Esse avevan vigore dopo, che la lite era contestata.*

(1) *Sigonio* de Judiciis Lib. II. Cap. X.

e che la legge era imparziale (1). Ordinariamente egli veniva lasciato sulla parola d' un *fedejussore*, o abbandonato all' custodia di qualche personaggio distinto (2).

Una legge, la più favorevole alla libertà personale dell' uomo, che i Romani adottarono forse dagli Ateniesi (3), e

---

(1) L. 2. C. de exhib. & transmitt. reis L. ult. C. de accusat. *Queste stabiliscono, che la persona dell'accusatore sia custodita egualmente di quella dell' accusato, quando sovrasta a questo il pericolo della vita.*

(2) L. 1 *D.* de custod. & exhib. reor. *Noi sappiamo, che i complici di Catilina, allorchè furono scoperti dal Console, e chiamati in senato; furono quindi consegnati a diversi senatori, quantunque il loro delitto doveva essere dopo il giudizio punito colla morte. Veggasi Sallustio* in conjur Catil.

(3) *La legge degli Ateniesi, che ci ha conservata Demostene è la seguente.* Ουκ εξειναι τη βȣλη Αθηναιων δηαι ȣδενα, ος αν εγγυητα: τρεις καθιζη το αυτο τελος τελȣντας, πλην εαν τις επι προδοσια της πολεωε, η επι καταλυσει τȣ δημȣ συνιων

che gl' Inglesi han quindi adottata da' Romani, proibiva al magistrato di ritenere in un carcere l' accusato, allorchè trovava un cittadino, che rispondeva della sua persona. Essa non eccettuava da questo beneficio, chi i rei de' più gravi delitti (1). Ma quest' istessi eran trattati

---

αλῳ. Jus ne esto senatui Atheniensium aliquem vincire, si sponsores tres dederit ejusdem census; nisi quis ad urbem prodendam, aut popularem statum evertendum conspiraverit. *Vedi* Demost. in Timocrat. *I magistrati nel possesso, che prendevano della loro carica dovevano promettere con giuramento l' ubbidienza a questa Legge. Vedi Pottero* Archæolog. Græc. Lib. I. Cap. XVIII.

(1) *Ulpiano* (Lib. VII. de Officio Proconsulis) *dice* Divus Pius ad epistolam Antiochensium græce rescripsit non esse in vincula conjiciendum eum, qui fideiussores dare paratus est: nisi si tam grave scelus admisisse eum constet, ut neque fidejussoribus, neque militibus committi debeat: verum hanc ipsam pænam ante supplicium sustinere. *Vedi L.* 3. *D.* de cust. & exihib. reor. *Questo è appunto l'*

da cittadini; finchè non erano convinti;
„ La nostra giustizia, (dice un Impera-
„ tore in una legge) che non potrebbe mai
„ essere bastantemente rigorosa verso i rei,
„ e la nostra clemenza, che non sarebbe
„ mai bastantemente indulgente verso gl'
„ innocenti, non permette, che un infeli-
„ ce accusato sia strettamente legato, o
„ circondato da penose catene. Essa non
„ vuole, che la profondità delle carceri lo
„ privi della luce. Essa ordina, e richie-
„ de, che queste non sieno, nè sotter-
„ ranee, nè oscure; che gl' infelici, che
„ vi son ritenuti, all' approssimarsi della
„ notte sian condotti ne' vestibuli di que-
„ ste carceri, dove la respirazione è più
„ libera, e più sana; essa vuole final-
„ mente, che all' approssimarsi del gior-
„ no, essi veggano il Cielo, e respirino
„ l' aere aperto, e riscaldato da' primi
„ raggi del sole (1).

---

habeas *corpus degli Inglesi. V. Blakaston Codic Criminale Cap.* XXII.

(1) L. 1. C. de cust. reor *Veggansi anche le altre leggi, che prescrivevano di non prolungare i giudizj de' rei che si ritrovavano nelle carceri* L. 1 § 1 C. de cu-

Legislatori dell' Europa, son queste le leggi di un popolo, che malgrado la perdita della sua libertà, esigeva ancora il rispetto de' suoi padroni. Per qual funesto destino i vostri popoli son dunque condannati ad esser privi dell' uno, e dell' altro? Se la nostra bassezza, se la nostra viltà ci priva de' vostri rispettosi riguardi, che le nostre sciagure richiamino almeno la vostra pietà. In mezzo all' opulenza, ed alla grandezza; fra il lustro del trono, e i piaceri della reggia; tra la simulata allegrìa de' cortigiani, e le armoniche cantilene de' musici, i sospiri degl' infelici, che gemono sotto il flagello delle vostre barbare leggi non saranno mai intesi da voi. L' uomo sensibile ha anche bisogno d' aver provati i mali, o di averli conosciuti, per sentirli. Il cuore de' re ha ordinariamente la disgrazia di esser privo dell' uno, e dell' altro soccorso. Riparate dunque a questa disgrazia della vostra istessa grandezza. Togliete un momento a' vostri piaceri per condurvi nelle carceri, ove più migliaja de' vostri sudditi languiscono pe' vizj delle vostre leggi, te

---

st. reor. L. 5. C. *cod.* L. ult. C. ut int. cert. temp. Crim. quæst. term.

per l' oscitanza de' vostri ministri. Gittate, gli occhi sopra questi tristi monumenti delle miserie degli uomini, e della crudeltà di coloro, che li governano. Approssimatevi a queste mura spaventevoli, dove la libertà umana è circondata da ferri, e dove l' innocenza si trova confusa col delitto. Spogliatevi degli ornamenti della sovranità, e vestite le spoglie di un privato cittadino, e quindi fatevi condurre per quel laberinto oscuro, che mena in que' sotterranei, ove il lume del giorno non penetra giammai, e dove è sepolto, non l' inimico della patria, non il proditore, o il sicario, non il violatore delle leggi, ma il cittadino innocente, che un inimico occulto ha calunniato, e che ha avuto il coraggio di sostenere la sua innocenza all' aspetto d' un Giudice prevenuto, o corrotto. Se lo strepito delle catene, se i gemiti cupi, e continui, che ne partono, se gli aliti pestiferi, che n' esalano, non ve lo impediscono, fate che la porta di questa tomba si apra. Avvicinatevi allo spettro, che l' abita. Fate che una fiaccola permetta a' vostri occhi di vedere il pallore di morte, che si manifesta sul suo volto, le piaghe, che cuoprono il suo corpo; gl' insetti schifosi, che lo rodono; que' cenci, che lo cuoprono per metà; quella paglia marcita, che è stata forse sosti-

tuita ad un morbido letto, nel quale egli aveva abbracciata una sposa, aveva dato più figli allo Stato, aveva passate tranquille le notti sotto la protezione di quelle stessi leggi, che ne lo hanno quindi privato (1). Dopo quest' ispezione fate, che il custode, che vi ha condotto, si allontani, e domandate quindi a quest' infelice la causa delle sue sciagure. ,, Io son si-
,, curo, vi risponderà egli, di non aver
,, mai offeso alcuno, ma non sono ugual-
,, mente sicuro di non aver un inimico. Io
,, godeva di tutta quella tranquillilà, che
,, m' ispirava la coscienza della mia in-
,, nocenza, e la supposta protezione delle
,, leggi, quando mi vidi strappato dal seno
,, della mia famiglia, e condurre nelle
,, carceri, Il mio turbamento cominciò da
,, questo istante, ma si accrebbe a dismi-

---

(1) Luctus, & ultrices posuere cubilia curæ,

Pallentesque habitant morbi tristisque senectus,

Et metus, & malesuada fames, & turpis egestas.

Virgil. AEneid *Lib.* VI. v. 278. & *seqq.* *Par che questo Poeta avesse voluto qui dipingere le nostre carceri.*

„ sura, quando fui presentato ad un giu-
„ dice, che non conosceva, ma che il so-
„ lo suo aspetto mi fe provare tutte le an-
„ gosce della morte. Tolto tutto ad un
„ tratto dalle tenebre, e dalla solitudine,
„ abbagliato dalla luce del giorno, spa-
„ ventato dalle idee funeste, che si erano
„ presentate alla mia immaginazione, tut-
„ to tremante, io ardii appena d' innal-
„ zare uno sguardo timido, ed incerto sull'
„ arbitro della mia sorte. Nel vederlo io
„ l' avrei creduto il mio accusatore, se
„ non fossi stato avvertito, che quegli era
„ il mio giudice. La fierezza del suo vol-
„ to, la rabbia, ed il livore, che si ma-
„ nifestava ne' suoi occhi, l' aspressa,
„ colla quale proferiva le sue interroga-
„ zioni, le sue minacce, e le sue sedu-
„ zioni mi fecero vedere nella sua persona
„ un inimico, e mi fecero anticipatamen-
„ te leggere sulle sue inarcate ciglia il de-
„ creto della mia condanna. Senza dirmi
„ il motivo, pel quale mi aveva chiama-
„ to alla sua presenza, egli mi fece alcu-
„ ne domande vaghe sopra molti fatti, al-
„ cuni de' quali erano da me conosciuti,
„ ed altri ignorati. Senza poter penetra-
„ re il fine, dove tendevano le sue inter-
„ rogazioni, nè il ligame, che aver po-
„ tessero tra loro, io risposi da principio
„ a ciascheduna di essa colla maggior ve-

„ rità , non nascondendo quel che sape-
„ va , nè quel che ignorava . Lo vidi più
„ di una volta infierire , spesso ralle-
„ grarsi , come se mi avesse sorpreso , e
„ qualche volta rimproverarmi di menzo-
„ gna , e di contraddizione: Quando io ri-
„ spondeva tremando , il mio timore era
„ attribuito alla coscienza del reato : se
„ rispondeva con coraggio, questo si con-
„ fondeva collo studiato ardire , e colla
„ sfrontatezza di uno scellerato. Queste im-
„ putazioni , queste false interpretazioni,
„ che si davano a' miei detti , ed al tuo-
„ no istesso della mia voce , servirono a
„ maggiormente turbare la mia memoria ,
„ e la mia ragione già confusa dalla mol-
„ tiplicità ,e dalla disparità delle domande
„ che mi erano state fatte . In quel mo-
„ mento io non mi ricordai più , nè di
„ quel che aveva detto , nè di quel che
„ aveva prima saputo . Mi avvidi soltan-
„ to , che ciascheduna interrogazione , che
„ da principio mi pareva indifferente , di-
„ veniva quindi una domanda capitale .
„ Nelle ulteriori domande io presi dunque
„ il partito della debolezza, e del timore:
„ io cominciai a tacere, ed a negare . Non
„ ricordandomi più di quel che aveva det-
„ to , non vi voleva molto a sorprender-
„ mi in contraddizione . Più imbarazzato
„ dalla mia innocenza , che non lo sareb-

„ be stato un deliquente dalla convizio-
„ ne del delitto, io vedeva, che più si
„ prolungava il mio esame, più si forti-
„ ficava la prevenzione del giudice contro
„ di me, più materiali io dava alla mia
„ rovina. In poche parole, dopo questa
„ lunga, e terribile altercazione, io fui con-
„ dotto nel luogo, ove voi mi ritrovate,
„ senza sapere ciò, che si era tramato con-
„ tro di me, e quale sarebbe la mia
„ sorte.

„ Una sola volta ho veduto aprire que-
„ sta porta, quando alla presenza dell'
„ istesso giudice sono stato ricondotto, per
„ riconoscere i testimonj, de' quali per al-
„ tro mi si nascosero le deposizioni. Mi
„ si domandò, se li conosceva, e se ave-
„ va qualche motivo legittimo da esclu-
„ derli. Quella era la prima volta, che
„ io aveva inteso proferire i loro nomi,
„ e veduti i loro volti. Qualunque rela-
„ zione potessero essi avere col mio ca-
„ lunniatore, o colla mia accusa, è per
„ me ignota, perchè il calunniatore non
„ mi è stato palesato, e non so ancora qua-
„ le sia la sua accusa. Io dovetti dunque
„ ammetterli, perchè non aveva cosa da
„ opporre, non conoscendoli: ma chi sa
„ che essi non sieno congiurati contro di
„ me? Io debbo crederlo, perchè se non
„ avessero contro di me deposto non sa-

„ rebbero stati condotti innanzi al giudi-
„ ce, o non ci sarebbe stato bisogno di
„ chiamarli alla solennità del confronto.
„ La mia immaginazione mi fa dunque
„ vedere con ragione già perfezionata la
„ tela, che si è contro di me ordita, e i
„ tormenti, che ora soffro, altro non es-
„ sere, che gli esordj della morte. Se la
„ mia confessione è necessaria per portare
„ l' ultima mano all' edificio della mia
„ rovina, io non tarderò molto a dare
„ questo soccorso a' miei inimici, perchè
„ non posso più reggere nello stato in cui
„ mi ritrovo. Io l' avrei già fatto, se
„ avessi cognizione delle circostanze del
„ delitto, sul quale cader dovrebbe, e se
„ la religione non me ne avesse fin' ora
„ distolto. Il custode che mi ha quì con-
„ dotto, non fa che incoraggiarmi a quest'
„ ultimo passo, e si offre a darmi tutte
„ le istruzioni necessarie per eseguirlo. Egli
„ mi priva di una porzione di quel pane
„ che la legge mi assegna, mi fa passa-
„ re de' giorni interi tra gli ardori della
„ sete; e viene qualche volta ad insultar-
„ mi colle minacce della tortura, e colle
„ speranze di un pronto ristoro alla mia
„ fame, ed alla mia sete, che mi sarà
„ conceduto subito che avrò proferita la
„ mendace confessione, la quale, per quel
„ che egli mi dice, non servirà ad altro,

„ che ad abbreviare il corso del giudizio
„ giacchè, senza di quella, io non lascerei
„ di esser convinto.

„ Alle minacce della tortura, egli ne
„ unisce un' altra, che mi spaventa più
„ di quella. Egli mi dice, che vi è pre-
„ parato un carcere cento volte più orri-
„ bile di quello, nel quale ora mi ritro-
„ vo, e nel quale sarò condotto, se stan-
„ cherò la pazienza del giudice. Dalla di-
„ pintura, ch' egli me ne ha fatta, l'
„ altezza di questo carcere non è maggio-
„ re della metà del mio corpo, e la sua
„ lunghezza non contiene che lo spazio,
„ che si richiede per potervi rimaner se-
„ duto, senza per altro poter distendere i
„ piedi. Per togliere alle mie braccia, ed
„ alle mie mani anche quella picciola por-
„ zione di libertà, che ora mi lasciano le
„ catene, che le circondano, egli dice,
„ che queste saranno unite a' miei piedi,
„ e che una mano straniera verrà ad in-
„ trodurre nella mia bocca quelle poche
„ once di pane, e di acqua, che servi-
„ ranno a conservare la mia vita per gli
„ ulteriori tormenti.

„ Io non ho motivo da credere false
„ le sue minacce, o esagerata la sua di-
„ pintura. Lo stato in cui mi ritrovo mi
„ dispone a credere suscettibili di qualun-
„ que eccesso e le leggi, che dirigono i

„ giudici , e i giudici , che le fanno ese-
„ guire . Io son disposto dunque a pro-
„ ferire la mendace confessione , che mi
„ accelererà una morte , che io invoco in
„ ogni istante , e che 'l solo spergiuro ,
„ che dee precederla , mi han fin' ora im-
„ pedito di conseguire .

Legislatori , re , monarchi , padri de' popoli , come voi vi chiamate ne' vostri Editti , ecco ciò che vedreste , ecco ciò che sentireste , se andaste per un momento a visitare quella porzione de' vostri figli , che esaurisce la tazza del dolore sospirando presso la perduta libertà. La descrizione, che ve ne ho fatta , non è nè ornata dall' eloquenza , nè riscaldata dall' entusiasmo . Io ho nascosto anzi qualche cosa di più , che vi è in qualche paese dell' Europa, per timore , che non venga introdotta in quelli, ove non è conosciuta. Se questi scritti perverranno sotto i vostri occhi , se supereranno gli ostacoli , che allontanano tutto ciò, ch'è vero, dalle vostre reggie , e da' troni ; se non vi sarà il cortigiano , che li derida , o l'ignorante , che li calunnj, potrete voi non arrossire nel vedere , che tutti i fenomeni della tirannia si manifestano ancora nelle vostre Monarchie , le quali se sono *moderate* per le vostre virtù , sono più che di-

spotiche per le leggi, che vi regnano? In un secolo, nel quale si sono moltiplicati i lumi, e i pregiudizj combattuti con tanto vigore, dovremo noi dunque essere ancora le vittime delle stranezze funeste ed orribili, che l'invenzione più micidiale della superstizione ha introdotte nella parte della legislazione, che più interessa la libertà dell'uomo, e la sicurezza del cittadino? Dovremo noi ancora risentirci de' colpi, che ha recati all'Umanità la terribile *Inquisizione* in un tempo, in cui questa fiera superstiziosa ha perdute quelle unghie, colle quali ha per cinque secoli lacerata l'innocenza, l'ignoranza, la filosofia, e la religione istessa? Noi che abbiamo adottate tante leggi de' Romani, molte delle quali non sono più applicabili allo stato presente delle cose, molte inutili, e molte assurde, dovremo poi trascurare quelle, che tanto favoriscono la civile libertà? Dovremo noi soffrire, che 'l sistema creato da un ambizioso Pontefice prevalga ancora a quello, che la Greca, e la Romana sapienza stabilito aveva nel seno della libertà? Che l'*Inquisizione* proscritta dalle case de' Vescovi, conservi ancora la sua sede nel Tempio di Temi; che noi avremmo di che arrossirci leggendo i codici stessi de' tempi barbari sopra molti

articoli della criminale procedura (1)? Dovremo noi soffrire .... Ma ahi! caliamo per un momento un velo su questa dipintura orribile de' pericoli, a' quali è esposta la nostra libertà. In vece di maggiormente rattristarci sulla riflessione de' mali, occupiamoci nella scelta de' rimedj, e consoliamoci sulla facilità, che vi sarebbe d'adoprarli. Vediamo come dovrebbe correggersi questa seconda parte della criminale procedura, nella quale noi abbiamo osservati tutti questi vizj, tutti questi errori.

---

(1) *Noi abbiamo già osservato le disposizioni di molti di questi codici relative all' accusa giudiziaria nel II. Capo di questo libro. Noi troviamo anche in alcuni di essi il sistema della fidejussione de' Romani, o sia dell'* habeas corpus *degl' Inglesi. Veggansi i Capitolari di Carlo Magno, e Ludovico L. VI. Cap. 29. Le costituzioni Sicule Lib.* 11 *Tit.* x de his qui fidejussores dare possunt, ne incarcerentur. *Mi ricordo anche di aver letta nel Codice de' Visigoti una legge, che stabiliva il sistema della fedejussione, ma non mi sovviene sotto quale titolo essa fosse.*

CAPO VII.

Riforma da farsi in questa parte della Criminale procedura.

Se vi è parte della criminale procedura nella quale il sistema della Romana giurisprudenza anderebbe interamente adottato, è sicuramente quella, che riguarda l'intimazione all'accusato, e la sicurezza della sua persona. Noi abbiam veduto quanto era semplice questo metodo, e quanto favorevole era alla libertà del cittadino. Citare un uomo, ch'è accusato di un delitto; condurlo innanzi al magistrato competente; mostrargli il suo accusatore; palesargli l'accusa; interrogarlo senza mistero sulla verità di ciò, che si è asserito contro di lui; non mostrare alcuna prevenzione in favor d'alcuna delle parti; concedere un ugual numero di giorni al reo per giustificarsi, ed all'accusatore per sostenere la verità della sua accusa; abolire tutti quegli atti *estragiudiziali*; tutte quelle altercazioni indegne tral giudice e l'accusato, tutti quegli spaventi, tutte quelle violenze, tutte quelle insidie, che rendono così abbominevole, così indegno, così ingiusto il presente sistema; sgombra-

re la giustizia da quella oscurità volontaria, nella quale si ravviluppa col mistero *inquisitorio*; abolire que' giuramenti inutili, che si esigono dall'accusato, e che ad altro non servono, che a moltiplicare gli spergiuri, e ad indebolire un vincolo prezioso, che non è forte tragli uomini, se non quando è con economia adoprato; non ricorrere nella *citazione* alla cattura, che in que' soli casi, ne' quali, o si può sospettare della fuga dell'accusato, o si ha ragion di punire il suo disprezzo per la legittima autorità (1); lasciar libera la

---

(1) *Quando intimato legittimamente rifiutasse di comparire. Nello stato presente della procedura il decreto di cattura deve essere preceduto di alcuni indizj detti* ad capturam. *Ma adottandosi il sistema dell'accusa da noi proposto, la sola accusa è un sufficiente indizio, perché l'accusatore o pubblico, o privato non potrebbe senza fortissimi indizj rischiarare di esporsi alla pena del taglione, che sarebbe una conseguenza necessaria di un accusa cappriciosa, e fatta di mala fede. A questo passo violento della cattura non si dovrebbe però venire, che ne' soli casi proposti, cioè quando l'accusatore non*

sua persona sulla parola di un fedejussore sempre, che la natura del delitto, e la gravezza della pena minacciata dalla legge non ricerchi una sicurezza maggiore; procurare, che anche in questi casi la custodia dell' accusato non sia indegna di un innocente; impiegare una porzione delle pubbliche rendite alla costruzione delle carceri, dove i depositi della giustizia pubblica dovrebbero risvegliare l'idea piacevole della moderazione, e del rispetto, col quale la società custodisce anche que' suoi individui, che han meritata la sua diffidenza; trattare, in una parola, l' accusato da cittadino, finchè il suo delitto non venga interamente provato: ecco ciò, che si otteneva dal metodo libero, e semplice di Roma, ed ecco ciò, che si otterrebbe adottandolo (1).

---

volesse ubbidire alla citazione, *o quando la gravezza del delitto*, *o la sua condizione priva di* domicilio, e di onore *lo rendesse sospetto di fuga*.

(1) *Tutt' i dubbj, che potranno presentarsi a colui, che legge, su questo metodo, saranno prevenuti nel decorso di questo libro. Io non posso dir tutto ad*

Un' altra cosa anderebbe aggiunta a questa riforma: la distinzione delle carceri degli accusati da quelle de' convinti. Un uomo, ch' è accusato di un delitto, finchè non è convinto di averlo commesso, non dee perdere il dritto all' opinione pubblica. Or questa più attaccata al modo, che alla cosa, ha messa una certa infamia alla detenzione nelle carceri. Per distruggerla, non vi sarebbe altro mezzo, che ricorrere a questa distinzione. Un altro male, forse maggiore, si eviterebbe coll' istesso mezzo: il contatto del delitto coll' innocenza. Un accusato non è sempre un reo, ma può divenirlo con questo contagio pestifero. Racchiuso nell' istessa spelonca con delinquenti già condannati, egli non vi respira, per così dire, che l' odore del delitto. Un'atmosfera viziosa vi concentra queste terribili esalazioni, e chi sa fino a qual punto esse possano agire sopra il suo spirito, e alterare il suo cuore? Chi sa, se l' infelice, che è costretto a riceverle per tutti i suoi pori, potrà re-

---

un tratto. Senza questa economia, io dovrei o mancare all'ordine, o ripeter le cose istesse più volte.

sistere alla loro malignità? Un accusato non convinto, ancorchè reo, ha un interesse a nascondere la sua malvagità. Ma colui, al quale è stata già decretata la pena, colui che non ha più quest'interesse, apre il suo cuore corrotto a' suoi compagni, comunica loro i piaceri, che gli han procurati i suoi delitti, riscalda la loro immaginazione col racconto de' suoi feroci, ed arditi attentati, e diviene ordinariamente l' apostolo del vizio. Or l'uomo si avvezza a tutto, e l'orrore a' delitti si perde sicuramente colla frequenza di sentirne parlare. La scelleratezza istessa ha il suo entusiasmo, che presto o tardi si comunica. Essa fa de' proseliti, come la virtù; e lo spavento non è più un freno bastevole a trattenere il cuore, ch' essa riscalda, poichè essa ha ancora il suo eroismo. E' molto facile dunque, che l' accusato, ch'era un innocente prima di entrare nelle carceri, divenga un mostro nell' uscirne. L' utilità pubblica, il decoro de' costumi, il rispetto, che si deve all'accusato prima di esser convinto, la cura che si deve avere del suo onore, e della sua probità, esigono dunque la separazione, che si è proposta. In tutto il resto, la correzione di questa parte della criminale procedura sarebbe pienamente eseguita, se al moderno metodo si sosti-

fuisse l' antico; quantunque molti monumenti ci indicano, che neppur quest' oggetto sfuggito sia alla vigilanza de' Legislatori di Roma (1). Io lascio a colui, che legge, l' analisi più minuta de' motivi, e de' vantaggi di una riforma così necessaria; mi basta di aver osservati gli oggetti, su' quali dovrebbe cadere, e 'l modello, sul quale dovrebbe esser foggiata. Io metterei termine a questa teoria, se l' ordine delle mie idee non mi richiamasse ad un abuso, che ho appena additato nell'antecedente Capo, e che merita di essere osservato in tutta la sua deformità: questo è la condanna *per contumacia* adottata da

(1) *I Romani distinguevano ciò, che essi chiamavano* Liberæ custodiæ, *dalle carceri. Pare, che le prime fossero riserbate per gli accusati, che goder potevano del beneficio della* Fedejussione, *e le altre per gli accusati già convinti. Il citato luogo di Sallustio su' congiurati di Catilina, un luogo di Livio citato da Sigonio* (*Lib.* 2. *Cap.* 3. de Jud.) *una Legge di Venulejo, ed un' altra di Scevola sotto il titolo de' Dig.* de custodia reorum, *ce lo fan congetturare.*

tutt' i codici criminali dell' Europa, e intrusa anche in quello di una nazione libera (1), che, con meraviglia universale, conserva ancora questa reliquia mostruosa della sua antica barbarie.

CAPO VIII.

Delle condanne per contumacia.

Una volta si punivano i contumaci come contumaci: oggi si puniscono come contumaci, e si condannano come rei. Noi abbiam veduto nel dritto Romano la contumacia punita colla perdita de' beni, ma non colla perdita de' dritti preziosi alla vita, ed alla difesa (2). Era riserbato

---

(1) *L' Inghilterra.*

(2) *Vedi ciò, che si è detto nel cap. VI. Noi non troviamo presso le antiche legislazioni monumento alcuno di questa ferocia. In Roma il contumace era punito come contumace, ma non come reo di quel delitto, del quale veniva accusato. Veggasi la collezione delle Leggi Attiche di Petito Lib.* IV de Judicibus,

alla moderna legislazione il dare quest'ultima scossa alla libertà civile, e a' principj imprescrittibili della giustizia, e della ragione.

Le Romane leggi proibivano, come si è osservato, la condanna degli assenti, e noi li condanniamo, pel motivo istesso, perchè sono assenti (1). Se un infelice,

---

Tit. 11. *L.* 11. *Malgrado l'estremo rigore degli Ebrei nel perseguitare i delinquenti, noi abbiamo una loro legge, che ci mostra, che non si poteva alcun condannare, se non era inteso. Ved.* Num. XXXV. 12. *Questo abuso ha avuto origine presso le nazioni barbare, come si osserverà da quì a poco.*

(1) *Molti giureconsulti hanno ardito di sostenere, che non era necessario, che il delitto fosse provato per condannare il contumace; che la fuga dell' accusato, era una pruova del delitto, e che il disprezzo, chè dimostrava per la Giustizia ricusando di comparire, meritava l'istesso castigo, che s'egli fosse convinto. Con questi principj si amministra la giustizia in una gran parte de' tribunali dell'Europa, dove agli errori delle leggi si unisco-*

O 2

spaventato da' pericoli, a' quali è esposta l' innocenza più manifesta per li vizj della presente procedura fugge, o essendo nascosto o lontano, non ubbidisce alle replicate citazioni; se, malgrado la coscienza della sua innocenza, egli non ardisce di esporsi ad un combattimento, tutt' i pericoli del quale sono contro di lui; s'egli cerca nella fuga un asilo, che crede di non poter trovare nel seno della giustizia; egli è sicuro di esser condannato, senza essere inteso. La legge, armata della parola terribile di contumacia, lo considera come reo. La sua disubbidienza dà a' giudici il dritto di dichiararlo colpevole, col dritto anche più assurdo di pronunciare contro di lui quelle pene, che la legge ha destinate al delitto, e di farlo eseguire sull' effigie del preteso delinquente. Se l' ignoranza di ciò, che si è tramato contro di lui, o il timore di esporsi a tutti gli orrori della revisione di una procedura ordita interamente a sua rovina,

---

no i delirj di alcuni uomini senza suffragio, che non hanno impiegato il loro talento, che a renderle più feroci, e più funeste.

se l' uno, o l' altro di questi motivi fanno, che 'l contumace non si presenti nel corso di un determinato tempo, che siegue la decisione, egli non può più ripararla; il giudizio diviene deffinitivo; non vi è più difesa per lui; le sue fortune sono dissipate; la sua persona, e la sua famiglia sono coperte per sempre di obbrobrio, e d' ignominia (1). A questa iniquità si aggiugne in alcuni paesi un' iniquità anche maggiore. Si condanna in alcuni casi il contumace, e si dà a tutti il drit-

---

(1) *Io ho dovuto servirmi di alcune espressioni generali nel parlare di questa condanna per contumacia, perchè quantunque nel fondo della cosa i codici delle nazioni di Europa siano uniformi, nulla di meno essi differiscono in alcune solennità, ed in alcuni oggetti, ch' era inutile di riferire, e che non interessano il mio argomento. Avendo osservate le ordinanze di Francia, le costituzioni di Savoja, gli editti di Ginevra, le costituzioni Napoletane, e il codice criminale d' Inghilterra, ho trovato da per tutto l' istessa ingiustizia adottata con alcune modificazioni diverse.*

to di ucciderlo. Si mette un prezzo sul suo capo, e si premia un delitto, che anderebbe punito. La legge rompe tutto ad un tratto que' vincoli, che univano il contumace agli altri cittadini, e promuove un attentato, che avvezza gli uomini a disprezzare la vita de' loro simili, ed a vedere senza orrore le loro mani macchiate col sangue di un uomo. Questa invenzione feroce è dovuta a' secoli della barbarie, e noi, che siamo andati in cerca di ciò, che vi era di più iniquo, e di più assurdo ne' codici delle nazioni, che ci han preceduto, l' abbiamo religiosamente adottata a fronte degli urti, che reca a' principj della morale, e della ragione (1).

---

(1) *La legge di Frederico, compresa nel titolo delle nostre costituzioni* de Forbannitis, & Forjudicatis, *ha funestamente ancora vigore presso di noi. In questa legge si dà a tutti il dritto di uccidere il contumace* Forgiudicato *e si parla del premio, che si deve dare a colui, che l' uccide. Vedi la collezione delle Leggi barbare di Lintebrogio p. 762.. In Inghilterra vi era anticamente l'istessa barbarie, il contumace in alcuni delitti era riputato*

Ma come correggere questi abusi senza correggere tutto il sistema della criminale procedura? Ricordiamoci di ciò, che si è detto nell'introduzione di questo libro: i vizj del tutto rendono necessarj i vizj stessi delle parti; il portare la correzione in alcune di queste, senza riparare il tutto, è l'istesso, che far crescere il disordine, e moltiplicare gl'inconvenienti. Finchè il sistema dunque della criminale procedura non sarà riformato; finchè tutt' i rischi saranno per l'accusato; finche si ol-

---

aver caput lupinum, *un capo di lupo, che ciascheduno aveva il dritto di troncare. Oggi si è abolito questo dritto, ma si è conservato il sistema di condannare il contumace come convinto del delitto, pel quale è stato chiamato in giudizio. Leggasi Blakstone codice criminale d' Inghilterra Cap.* XXIV. *Boemero rapporta la terribile formola, che si adopra nella Germania nel publicare il bando di* forgiudica. *Fa orrore come le leggi di popoli, che si chiamano civili, possano adoprare un linguaggio, che farebbe orrore nella bocca istessa di un Irrochese. V. Bohemer.* E. J. Crim. Sect. 1. cap. 17. §. 130.

traggerà il suo onore, e si tormenterà la sua esistenza; finchè non gli si faciliterànno i mezzi per difendersi; in una parola finchè non si renderà migliore la sua condizione co' mezzi, che si sono da noi additati; sino a questo tempo, io dico, la legge, che spaventa la sua fuga, o la sua disubbidienza con una condanna così feroce, è un male necessario; essa non può essere abolita senza dare origine a nuovi disordini (1).

L'istesso dee dirsi della fidejussione, della quale si è parlato nell'antecedente capo. Questo è uno de' mezzi più efficaci

---

(1) *Nello stato presente delle cose, se la perdita de' beni fosse la sola pena stabilita per la contumacia, come era in Roma, lo Stato si vedrebbe ogni giorno privo di cittadini onesti, i quali non avendo nè beni, nè proprietà da perdere, (come infelicemente sono la maggior parte degli uomini, che costituiscono oggi il corpo sociale) preferirebbero la perdita della loro patria a' rischi, e a' disastri, a' quali si esporrebbe presentandosi. Si corregga la procedura, e si adotti il sistema di Roma.*

per conservare quanto più si può la libertà personale del Cittadino. Ma come combinarla col sistema presente della procedura criminale? A che gioverebbe essa in una nazione, nella quale quasi tutt' i delitti sono puniti o colla morte, o colla perdita perpetua della libertà? Il mistero inquisitorio non richiede forse la detenzione del reo nelle carceri? Senza la pubblicità de' giudizj criminali come lasciar libero l' accusato sulla parola di un fidejussore? Se la fidejussione non potrebbe aver luogo, che in que' delitti, ne' quali la pena minacciata dalla legge non potrebbe indurre l' accusato ad abbandonare la sua patria, a tradire il suo fidejussore, a sacrificare i suoi beni, in questa giusta ipotesi, quando il codice penale di una nazione è così feroce, che non vi è per così dire delitto, che non sia punito con una pena molto più grave di quella, che porterebbe seco la fuga, per questa nazione, io dico, non sarebbe forse quasi inutile questo rimedio, che sarebbe così salutare per un paese, dove le pene fossero più moderate?

Per abolire dunque le condanne per contumacia, per adottare il sistema della fidejussione, per imitare nell' uno, e nell' altro oggetto il metodo de' Romani, e de' Greci, bisognerebbe correggere tutto il si-

stema della criminale procedura, bisognerebbe raddolcire il codice penale della nazione (1). In questo piano di riforma generale, io ho mostrato quale sarebbe la correzione da farsi nelle prime due parti della criminale procedura. E' ormai tem-

---

(1) *In Inghilterra si è pensato al primo di questi oggetti, ma il secondo si è trascurato. Se si raddolcisse il suo codice penale, che per altro è uno de' più feroci dell' Europa, in questo caso l'* Habeas corpus *diverrebbe infinitamente più favorevole alla libertà personale degl' Inglesi. La ragione n' è chiara. A misura, che si moltiplicherebbero i casi, ne' quali il Cittadino potrebbe godere di questo privilegio, questo si renderebbe più utile. Or per moltiplicare questi casi, si dovrebbero raddolcire le pene. Non voglio lasciar d' avvertire, che 'l magistrato, che ha ricevuta l' accusa contro il contumace, non dovrebbe trascurare di far solennemente registrare le testimonianze, e i monumenti dall' accusatore prodotti, per poter esser nel caso di ricominciare la procedura sempre che 'l reo o si presentasse, o cadesse nelle mani della giustizia.*

po di passare alla terza, ch' è forse la più intrigata di tutte. Questa riguarda, come si è premesso, gl' indizj, e le pruove de' delitti. Sforziamoci dunque di portare un nuovo lume tralle tenebre, che oscurano questa parte del dritto, e cerchiamo nell' umanità, e nella filosofia il filo, che dee condurci in questo spaventevole laberinto.

CAPO IX.

Terza parte della Crimimale procedura.

Delle pruove, e degl' indizj de' delitti.

In niuna parte della legislazione si manifesta tanto la contraddizione, l'imbecillità, e la poca logica de' nostri legislatori e degl' interpreti delle nostre leggi, quanto in quella, che regola le pruove, e gl' indizj de' delitti. Per poco, che si aprano quegl' interminabili volumi, che contengono la nostra criminale giurisprudenza, composta, come altrove si è detto, da un' assurda, e mal digerita combinazione di una parte delle Romane leggi, con alcuni principj legali del dritto canonico, mescolati colla legislazione de' tempi barbari, ed alterati mostruosamente dalle opinioni

de' dottori, a' delirj de' quali un' antica pratica ha dato pur troppo ne' nostri tribunali vigore di legge; basta, io dico, aprire questi libri dell' errore, e della confusione, per vedere, come una metafisica sottigliezza, ed un' assurda, e puerile logica favorisce da una parte l' impunità de' delitti, espone dall' altra l' innocenza a' maggiori rischi, e dà nell' una, e nell'altra un arbitrio funesto, e dispotico nelle mani de' giudici.

Che mi si permetta dunque di far principio a questa interessantissima teoria, con una scorsa rapida sugli errori, da' quali è da ogni parte ingombrata, per istabilire quindi, su' fondamenti inalterabili della ragione, e della filosofia, le regole; e i principj, co' quali deve esser diretta.

La Romana giurisprudenza, che ci è servita di guida, e di norma nelle prime due parti della criminale procedura, ci offre in questa errori altrettanto più degni di esser contrastati, in quanto che o sono stati religiosamente ricevuti ne' nostri tribunali, o han dato origine ad altri più di loro funesti. Allorchè si tratta di pruove e di argomenti de' delitti, si trova nel corpo del Romano dritto una ondolazione continua tra la misericordia, e la ferocia tra una eccessiva dilicatezza nel valutare il valor delle pruove, ed un tirannico, ed in-

giusto metodo nel ricercarle. Allorchè la contraddizione è tra due leggi, quest' *antinomia* si manifesta subito, e il legislatore non ha da stentar molto per ripararla; ma quando l' opposizione è nel sistema; quando non è nelle parti, ma nel tutto; quando non è nelle parole delle leggi, ma nello spirito della giurisprudenza, allora sfugge dagli occhidel giureconsulto, allora il filosofo solo è quello, che può vederla, allora la correzione è più difficile, perchè dee cadere sul tutto, e non sulle parti.

Ecco ciò, che si osserva in quella parte della Romana giurisprudenza, che determina il criterio della verità ne' giudizj criminali. Aprendo il Codice, noi troviamo nel titolo *de probationibus* il compendio delle regole, che determinar dovrebbero questo criterio. Sappian gli accusatori dic'egli la legge, che'l giudice deferir non può alla loro accusa, se 'l fatto, ch' essa contiene, non è poggiato o sulla fede di *testemonj idonei*, o *sopra pubblici documenti*, o *sopra argomenti incontrastubili*, e *più chiari della luce* (1).

---

(1) *L.* ult. C. de Probationibus.

Questa regola è giusta, è chiara, è semplice, è analoga a' sacri principj della civile libertà; ma funestamente i legislatori di Roma non sempre ne seguirono lo spirito, allorchè si trattava di svilupparla; allorchè si trattava di determinare con maggior precisione le idee. Bisognava, per esempio, stabilire quali erano i testemonj, che la legge chiamava idonei, o quali erano gli argomenti, su' quali il giudice determinar poteva il suo giudizio; e sull'uno e l' altro articolo il dritto Romano ci offre delle contraddizioni, che i nostri giureconsulti non hanuo osservate, ma che si manifestano con bastante evidenza a colui, che legge colla superiorità della filosofia, e coll' indipendenza della ragione i troppo venerati libri delle Romane leggi. L'imbecille Giustiniano, non riflettendo alla diversità de'tempi, e delle circostanze; mescolando senza ordine e senza distinzione le leggi, che si risentivano ancora dell'antica libertá della repubblica, con quelle cha il più feroce dispotismo aveva dettate; mettendo accanto degli stabilimenti degl' Imperatori più umani que' de' tiranni più fieri, che insanguinarono l' impero, fece della giurisprudenza un caos informe, dove il filosofo, ed il tiranno trovano ugualmente idee analoghe a' loro opposti principj.

Basterebbe leggere nel Digesto, nel Codice, e nelle Novelle i varj titoli, dove si contengono le leggi, che riguardano i testimonj, le questioni, e le pruove giudiziarie per persuadersi di questa rattristante verità. Dando un' occhiata filosofica su questa parte del Romano dritto, noi troveremo l' eccesso ne' due estremi opposti; un eccesso di delicatezza da una parte, ed un eccesso di ferocia dall' altra.

Cominciando da' testimonj, noi vedremo la delicatezza de' legislatori escludere dalla confidenza della legge tutti que' testimonj, che aver potevano coll' accusatore, o coll' accusato rapporti di famiglia (1), di amicizia (2); di dipendenza (3); di odio (4);

---

(1) *L.* 3. C. de Testib. L. 24 D. eod. *erano compresi in questa classe quelli, che abitavano nell' istessa casa, e ch' erano stati educati in quella famiglia, in una parola tutt' i domestici, e famigliari. Veggasi Mattei* Comm. ad Lib. XLVIII. Dig. Tit. XV. cap. II §. 10.

(2) L. 5. C. de testib. L. 3 pr. D. eod.

(3) *Cit.* L. 5 C. eod.

(4) *Cit.* L. 3. D. eod. *e L.* si quis 17. C. eod.

servitù (1); di nascita (2), di patrocinio (3); di libertà (4); noi ne vedremo escludere quelli, ch' erano stati o condanati, o che erano *sub judice* in un giudizio pubblico (5); noi ne vedremo escludere gl' in-

---

(1) *I servi non potevano essere interrogati contro i padroni*. *L.* 3 C. eod. L. 7. C. de Quæstionibus L. 1. §. 3. *e* L. 18. §. 6. D. de Quest. *In Atene essi erano interam. esclusi dal dritto di far testimonianza. Noi ne abbiamo una pruova nel Formione di Terenzio Atto* 11. *Scena* 1.

(2) *L.* 6. C. de testib. L. 9. D. eod.

(3) *Colui, che aveva patrocinata una causa o civile, o criminale non poteva far da testimonio nell' istessa causa. L.* 25. *D.* eod.

(4) *I liberti, e i figli de' liberti non potevano far testimonianza contro coloro, che avevan data loro la libertà L.* 12. C. eod. L. 3. §. 5. D. eod.

(5) *L.* 3. §. 5. *e L.* 20. eod. *Nelle cause civili però erano ammessi a far testimonianza coloro che, essendo* sub judice *in un giudizio pubblico, non erano nelle carceri; ma anche in questo caso erano esclusi, allorchè si trattava di cause criminali.*

fami per delitto (1), o per mestiere (2); gli adulteri (3); e le prostitute (4); quelli, che avevan data pruova della loro mala fede (5), della loro venalità (6), o del loro perverso carattere (7); quelli, che avevano

---

(1) *L.* 13. *e L.* 3. §. 5. *D.* eod. *L.* 6. *paragrafo* 1. *D.* ad Leg. Jul. repet.

(2) *Cit. L.* 3. §. 5. *arg. L.* 21. §. si ea rei D. eod. *In Atene anche noi troviamo gl' infami esclusi dal far testimonianza.* Μη μαρτυρειν τȣς ατιμȣς Ignominiosi intestabiles sunto. V. Demost. in Neæram. *Un frammento delle* xi. *Tavole rapportato da Gellio Lib.* xv. *Cap.* xiii. *ci mostra, che i Romani adottarono dagli Ateniesi questa legge.*

(3) *L.* 14. *D.* de test.

(4) *L.* 3. §. 5. D. eod.

(5) Repetundarum damnat L. 15. D. eod.

(6) *Quei, ch' erano stati convinti di aver altre volte ricevuto denaro per fare testimonianza, L.* 3. §. 5. *D. eod.*

(7) *Questi erano gli autori de' Libelli famosi. L.* 5 §. 9. *D.* de injuriis, *e L.* 21. pr. D. de Test.

avuto parte al delitto (1); quelli che per la loro età potevano facilmente essere ingannati (2); e quelli finalmente, che dubitar facevano della loro imparzialità per aver deposto in un altro giudizio pubblico contro l' istessa persona (3). Tutte queste eccezioni ci mostrano l' eccessiva diligenza de' legislatori di Roma nel difendere la sicurezza dell' accusato contro la mala fede de' testemonj. Rivolgiamo ora la medaglia, e osserviamone il rovescio; vediamo come con altre eccezioni essi la distruggevano, e come l' edificio di questa sicurezza

---

(1) *L.* 13. C. de testib. *Chi crederebbe, che secondo le leggi della mia patria, il socio del delitto non solo non è escluso da far testimonianza, ma la sua deposizione contro del reo fa pruova come ogni altro idoneo testimonio? V.* Pragm. 1 de exulib. Pragmatic. 6. de receptat.

(2) *Ne' giudizj criminali non potevano essere ammessi a far testimonianza i puberi, se non avevano compiuto il ventesimo anno della loro vita. L.* in testimonium 20. D. de testib.

(3) *L.* 23. D. de testib.

innalzato con una mano, violentemente si gettava a terra coll' altra.

E' scandalosa cosa il vedere, che i legislatori di Roma credettero, che i tormenti potessero essere gli organi della verità (1). Noi dobbiamo a questa fatale opinione la prima origine della tortura, ch' è ancora in uso in una gran parte dell' Europa a fronte della guerra vigorosa, che la filosofia, e i lumi del secolo le hanno dichiarata. Le Romane leggi, dopo aver esclusi dalla loro confidenza i servi, e gl' infami, ordinarono, che 'l giudice deferir dovesse alle loro testimonianze, quando queste erano proferite tra' tormenti (2). Esse accordavano all' accusato-

(1) Quæstionem, *dice il Giureconsulto Ulpiano*, intelligere debemus tormenta & corporis dolorem ad eruendam veritatem. V. L. 15. D. de injuris, & famos. libel.

(2) *L.* 21. § si ea rei D. de testib. L. 8 §. servis C. de quæstionib. L. 13. C. de testib. Nov. 90. Tit. 11. *Cap.* 1. *Circa la natura di questi tormenti, de' quali si faceva uso presso i Romani per quest'* oggetto, *leggasi Valer. Lib.* VI., *dove parlando del servo dell' Oratore Antonio dice*: Plurimis

re il dritto barbaro di condurre in giudizio un immenso numero d' innocenti per esser tormentati, senza aver avuta parte alcuna al delitto (1). Un servo dunque,

---

laceratus verberibus, eculeo impositus, candentibus laminis ustus omnem vim accusatoris, costodita Rei salute, subvertit. *Si avverta che prima di Cesare non si sottomettevano a' tormenti, che i soli servi. L' uso di esporvi i liberi, e i Cittadini stessi non fu introdotto, come si osserverà da quí à poco, che sotto gl' Imperatori, da' quali furono in diversi tempi nuovi tormenti inventati. Svetonio ci parla di que', di cui fece uso Domiziano, per iscoprire alcuni rei nella sua vita; e nella vita di Tiberio ci parla d' un' invenzione di questo Tiranno:* Excogitaverat inter genera cruciatus etiam, ut larga meri potione per fallaciam oneratos repente veretris deligatis, fidicularum simul, urinæque tormento distenderet. *Veggasi anche ciò che se ne dice da Seneca nel Lib.* III. de Ira, *da Valerio Massimo Lib.* 8, *cap.* 4. *e da Ammiano Marcellino Lib.* 29, *dove parla di quelli, de' quali fece uso Valentin.*

(1) *Gl' inconvenienti, che nascevano*

un gladiatore ecc., che aveva la disgrazia di trovarsi presente ad un delitto, era sicuro di dover vedere le sue ossa slogate, o le sue carni esposte agli ardori del fuoco, o le sue fibre, e i suoi muscoli violentemente stirati sopra un penosissimo eculeo, perchè la legge lo credeva incapace di profferire il vero, senza esser tormentato da' più vivi dolori.

---

da questa libertà illimitata di portare un immenso numero di testimonj in giudizio, furono alquanto riparati dalle costituzioni de' principi, come si vede dalla L. 1. §. 2. *D.* de testib. *Un luogo di Valerio M. ci fa vedere, che in altri tempi era permesso di chiamare in giudizio fino a* 120 *testimonj:* Scarus, *dice egli*, adeo perditam defensionem in judicium attulit, ut accusator diceret, lege sibi centum, atque viginti hominibus denunciare testimonium licere. *Questa era la celebre legge Servilia* repetundarum. *Veggasi Valerio L.* 8. *c.* 1. *Nella Milioniana di Asconio si trovano chiamati in giudizio per far testimonianza* 54. *servi*. *Veggasi anche Cicerone Lib.* 2. de finibus. *E Sigon.* de judiciis. *Lib.* 11. *Cap.* XVI.

Un'ingiustizia simile si commetteva verso que' testimonj, che non erano nè servi, nè infami, ma la condizione de' quali non esigeva il rispetto della legge nella parziale giurisprudenza di Roma. Se un uomo, che non era nè decurione, nè nobile, nè soldato, se non aveva nella sua famiglia lo splendore della toga, o delle armi, se senza essere nè delinquente, nè infame, nè servo, era chiamato in giudizio come testimonio di un delitto, l' integrità de' suoi costumi, e le prerogative della sua libertà non lo garantivano da' tormenti, quando egli era *vacillante* nelle sue deposizioni (1). L'ignoranza dunque, che rende così spesso contraddicenti gli uomini nella manifestazione delle loro idee, e che nasconde loro l'arte di esprimersi con precisione, e chiarezza, o il timore di alterare la verità, che nelle anime delicate mette un incredibile imbarazzo, e rende nell' apparenza equivoci, e vacillanti i loro detti; queste due cause, io dico, che si possono combinare coll' onestà la più conosciuta, esponevano in

---

(1) L. ex libro 15. pr. e L. unius 18. §. 3. D. de Quæstionib.

Roma un infelice onesto uomo ad esser tormentato, senza essere nè delinquente, nè accusato, ne accusatore, ma semplice testimonio di un delitto.

Questa ingiustizia, che si commetteva frequentemente contro le persone d'una più vile condizione, si stendeva anche alla classe più distinta dell' Impero, allorchè si trattava de' delitti di *Maestà*. Il Cittadino più illustre dello Stato, il più benemerito della patria, poteva anche soggiacere alla terribile pruova de' tormenti, quando era chiamato in giudizio come testimonio di questi delitti (1). L' assurda severità della legge metteva in mano del tiranno questo strumento pernicioso, per soddisfare i suoi mal fondati sospetti.

A queste contraddizioni se ne aggiungneva un' altra. Noi abbiam osservato, che i servi non potevano essere interrogati contro i padroni (2). I nostri maggiori, dice Cicerone (3), non vollero, che la condanna di un cittadino potesse dipende-

---

(1) L. de minore 10. § 1 D. de Quœstionib. L. 4. C. ad Leg. Jul. majest.

(2) *Alla nota* 1. *della pag.* 224.

(3) Cic. pro Millone.

re dalla testimonianza del suo servo, e che si rendesse con questo mezzo più dolorosa, e più irritante. Quest' antica determinazione conservò il vigore sotto gl' Imperatori, e una Legge di Severo, ed Antonino la distese anche alle madri, a' figli, e a' tutori de' padroni (1). Ma chi lo crederebbe! Nei delitti più gravi, in quelli, ne' quali maggiore sforzo si esige per commetterli, in quelli, in cui la credibilità di un testimonio dovrebbe diminuire di tanto, di quanto crescendo l'atrocità del reato, si diminuisce la probabilità del fatto; in questi delitti, io dico, le Romane leggi, invece di escludere con maggior rigore ammettevano la testimonianza de' servi contro i proprj padroni (2). Da questa stranezza della Romana giurisprudenza ha àvuto, senza dubbio,

---

(1) *L.* 2. C. de Quæstionibus.

(2) *I delitti eccettuati, pe' quali si ammettevano le testimonianze de' servi contro i Padroni, si possono osservare nelle seguenti leggi:* L. 1. C. de Quæstionibus, e L. 1. §. in caussa; L. 8. & L. 17. D. de quæstionib. L. 1. D. ad Leg. Jul. de annon. L. vix certis 53. D. *de jud.*

origine quella massima erronea, che ha sacrificati all' imbecillità de' nostri giureconsulti un immenso numero d' innocenti, e ch' è stata quasi generalmente adottata ne' tribunali dell' Europa come un assioma, malgrado l' evidenza dell' errore, che

---

Augusto avea trovato un temperamento, che parea conciliabile coll' antico sistema. Egli ordinò: che i servi di colui, che avea cospirato contro la sua persona fossero venduti al pubblico, affinchè avessero potuto doporre contro il loro antico padrone (Ved. Dion. in Xiphilin.) *Ma chi sa quanto odiosa sia la persona del padrone al servo, vedrà quanto era contraria questa legge alla sicurezza civile. Noi sappiamo, che ne' tempi primitivi della repubblica*, Vindice, *scovrendo la congiura fatta in favore de' Tarquinj, non potè essere testimonio contro i figli di Bruto suoi padroni; e noi sappiamo anche, che l' Imperatore Tacito, persuaso di questa verità, stabilì, che i servi non potessero esser testimonj contro i loro padroni, neppure ne' delitti di Maestà. Questa legge non è nel Codice, ma la rapporta Flavio Vopisco nella vita di quest' Imperatore.*

vi si contiene. *Negli atrocissimi delitti*, dicono i Criminalisti, *le più leggiere congetture bastano, ed è lecito al giudice di oltrepassare il dritto* (1). Un uomo dunque accusato di un delitto più atroce dovra per questo solo motivo perdere alla sicurezza que' dritti, che la legge dà a colui, che viene accusato d'un delitto più leggiero? Che mi si permetta di contrastare co' principj più semplici della ragione questo pratico assurdo della Criminale legislazione.

L'uomo ha tre ostacoli, che l'allontanano da' delitti; l'orrore, che naturalmente c'ispira un' azione contraria alla giustizia, la pubblica disapprovazione, e 'l timor della pena. Non vi vuol molto a vedere, che la resistenza di questi ostacoli dee crescere in ragione dell' atrocità di un reato. Un delitto più atroce ispira maggior orrore; rende l'uomo più abbominevole a' suoi simili; l'espone ad una pena mag-

---

(1) In atrocissimis leviores conjecturæ sufficiunt, & licet judici jura transgredi. *I Nostri forensi scrittori chiamano* privilegiati *que' delitti, ne' quali ha luogo questa assurda regola.*

giore. Noi abbiamo dunque una resistenza maggiore da superare, per commettere un delitto più grave. Tra due accuse dunque l' una di un delitto più atroce, l' altra di un delitto meno atroce, la legge dovrebbe piuttosto ricercare maggiori pruove nella prima, che nella seconda. La legge de' Bavaresi richiedeva tre testimoni, quando si trattava d' un attentato contro la vita di un duca, e non ne ricercava, che due negli attentati contro la vita di un privato (1). Io profitto della verità dove la trovo, e i codici barbari me ne somministrano più d' una, perchè il maggior nimico della verità non è l' ignoranza, ma l' errore.

E' vero, che i delitti più atroci si sogliono commettere con maggiori precauzioni, e per conseguenza essi sono più difficili a provarsi; ma è vero altresì, che quando il popolo ignora l' autore di un delitto, l' impunità non è così funesta; è vero altresì, che ne' delitti più atroci concorrono collo spavento delle pene, molti

---

(1) V. Legis Baivvariorum *Tit.* 11. *Cap.* 1. Si quis de morte Ducis consiliatus fuerit §. 2.

altri spaventi per allontanarne gli uomini; ed è finalmente anche incontrastabile, che quando tutto il sistema giudiziario fosse corretto da' vizj, che contiene, la pruova de' delitti sarebbe anche molto meno difficile.

Dopo queste semplicissime riflessioni è facil cosa il vedere, quanto assurda sia la regola de' criminalisti, e quanto sieno ingiuste quelle leggi stabilite in una gran parte dell'Europa, le quali, sotto il nome di delitti *privilegiati*, dispensano ad una parte del rigor delle pruove, allorchè si tratta di alcuni più attroci reati.

Ritorniamo ora alla Romana giurisprudenza, dalla quale funestamente i nostri Legislatori han sempre attinto ciò, che vi era di più difettoso, e di più assurdo; e dopo aver osservate le contraddizioni, che vi si trovano sull' articolo delle pruove pe' testimoni (1), vediamo

---

(1) *Io prego il lettore di paragonare queste determinazioni della Romana Giurisprudenza, con quelle de' codici delle barbare nazioni, per vedere come lo spirito di contraddizione è stato quasi sempre lo spirito de' legislatori in tutt' i tempi.*

quelle, che s' incontrano nelle leggi, che riguardano la confessione libera, ed estorta. In questa parte la moderna legislazione non differisce dall' antica, e mostrando l' irregolarità dell' una, noi combattiamo nel tempo istesso quella dell' altra.

Nel mentre, che l' uso de' duelli, e delle altre pruove, comprese sotto il nome di giudizj di Dio, *erano quasi universalmente adottate, le leggi facevano pompa della più eccessiva delicatezza nel determinare la credibilità de' testimonj, e nello spaventare la loro mala fede, Veggasi nella collezione di Lindenbrogio, la legge de' Longobardi lib:* 11. *tit.* 51, de Testib., *la la legge degli Alemanni Cap.* 42. § 11. *I Capitolari di Carlo Magno., e Lodovico lib.* 111. *cap.* 10, 32. 52. 78. *lib. IV. cap.* 23. *lib. VI. cap.* 40. 145. 157. 271. *lib, VII cap.* 179. 355. *la legge de' Bavaresi tit.* 14. *ec.*

CAPO X.

Proseguimento dell' istesso soggetto. Sulla confessione libera, ed estorta.

La natura, i decreti della quale sono molto più antichi, che non lo sono le leggi ambigue, e violente de' Legislatori; la natura, che non si contraddice mai nelle sue determinazioni, e che formando il corpo, e lo spirito de' mortali, ha fissate le leggi invariabili, che debbono dirigerli; la natura, che non palesa agli uomini queste sue leggi nè co' caratteri, nè co' suoni, ma cogl' impulsi, e che con questi gli spinge alle felicità, ed all' esistenza in tutti i momenti della loro vita; la natura, io dico, è quella, che chiude la bocca del reo, allorchè il giudice l' interroga sulla verità dell' accusa, che si è contro di lui intentata. La confessione del delitto, portandogli sicuramente la perdita o della esistenza, o di una parte della sua felicità, richiede o uno sforzo superiore al contrario impulso della natura, o un' illusione, che gli faccia vedere nella perdita di una di queste due cose l' acquisto di un bene più grande. Nel primo caso si ricerca dunque dall' uomo un im-

possibile morale, e nel secondo si valuta sull' assertiva di un illuso, di un *mente-catto*, di un fanatico, o d' un uomo, che si ritrova nell' istesse disposizioni del suicida, il quale si dà colle proprie mani la morte, perchè crede di trovare nella perdita dell' esistenza o l' acquisto della sua felicità, o il termine delle sue sciagure (1).

L' esperienza molto lontano dal distruggere questa riflessione, non fa che rendercela più sensibile. Io chiamo quì in testimonio i più valenti criminalisti: essi non potranno negarmi, di non aver mai ottenuta la confessione da un reo, che non sia stata preceduta o dalla convizione, caso nel quale la negativa sarebbe inutile, o dallo spavento de' tormenti, o da un disordine nelle facoltà intellettuali, o dalla noja di una prigionia di molti anni, che rende insopportabile la vita, o

(1) Ea natura est omnis confessionis, ut possit videri demens qui confitetur de se. Hic furore impulsus est, alius ebrietate, alius errore, alius dolore, quidam quæstione. Nemo contra se dicit, nisi aliquo cogente. Quintil. declam. 314.

dagli artificj, a' quali pur troppo si ricorre per sedurre gl' infelici, che si ritrovano ne' legami della giustizia, e per istrappare dalla loro bocca una confessione, alla quale la destrezza di un perfido scrivano, fa che 'l reo attacchi la speranza o della diminuzione della pena, o della totale impunità.

Per qualunque aspetto dunque che si voglia considerare la confessione de' rei, si troverà sempre, che le leggi o non dovrebbero cercarla, o non dovrebbero dare verun grado di valore a questa specie di pruova. *Frustra enim est*, dice Obbes, *testimonium, quod a natura corrumpi præsumitur* (1).

Osservando le leggi di Roma sulla confessione libera, noi troviamo, che l' evidenza di questa verità non lasciò di fare qualche impressione nell' animo de' suoi Legislatori. L' assioma legale, che dice *nemo testis contra seipsum*, è senza dubbio una conseguenza di questo principio (2).

---

(1) *Hobbes* de Civ. Lib. 1. Cap. 2. §. 19. *Noi dimostreremo con maggiore evidenza questa verità nel seguente Capo, parlando della tortura.*

(2) *Si avverta, che nè le parole di*

Sono una conseguenza anche di questo principio, le leggi, che proibiscono al giudice di prestar fede alla libera confessione di un uomo su di un delitto, l'esistenza del quale è incerta (1).

Paulo (in L. 1. D. de confess.) *che dicono*, Confessus in jure pro judicato habetur; *nè quelle di Ulpiano* (*in L.* 25. *D. ad* Leg. *Aquil.*) *che dicono*, nullae sunt partes judicantes in confidentes; *nè quelle della Legge* 1. *Cod.* de Conf. *dove l'imperatore, dice*, confessos in jure pro judicatis habere placet, *sono da opporsi a questa regola*; *poichè basta osservare il proposito, pel quale sono state adoprate, per vedere, ch' esse riguardano i giudizj civili, e non i criminali. Io non trovo ne' premessi principj una ragione per credere nulle le confessioni degli accusati ne' giudizj civili, giacchè siccome non è contro la natura, che io mi privi di una cosa, che mi appartiene, per darla ad un altro, così non è contro alla natura, che io confessi, che quel che ho, non mi si appartiene. Non è così quanto si tratta di una pena da subire.*

(1) L. 1. ¿. si quis ultro D. de quæst. L. 1. § item illud e L. 5. § non alius D. de SC. Silani.

Noi temiamo, dice il giureconsulto, che non si condanni come reo un uomo, che forse non è altro, che un frenetico.

Sono in oltre conseguenze dell' istesso principio le leggi, che stabiliscono, che la confessione *estragiudiziale* non debba nuocere all' accusato, come quella che può esser dettata dalla vanità o dalla stoltezza, la quale attacca ordinariamente un' idea di gloria a' delitti stessi, e fa, che l' uomo se ne faccia una pompa, allorchè è lontano dagli occhi di coloro, che potrebbero punirlo (1).

Sono finalmente conseguenze dell'istesso principio le leggi, che prescrivono che ' reo dopo aver confessato il delitto possa rivocare la sua confessione come erronea (2); che la confessione fatta in un giudizio non debba nuocere al reo in un altro giudizio; e che la confessione fatta di un delitto minore per difendersi dall' accusa di un delitto più grave, non debba aver

(1) *Mattei* ad Lib. dig. XLVIII. Com. Tit. XVI. *cap.* 1. §. 3., *e* 4. adde arg. L. 1. C. Si non a competente judice.

(2) L. 2. C. Quor. appel. non recip. *e* *L.* unius 18. §. pen. D. de. quæst.

valore, se l' istessa persona assoluta dal più grave delitto, che ha negato, sia chiamata in giudizio una seconda volta pel più leggiero, che ha confessato (1). Si aggiunga a queste leggi il rescritto di Severo, col quale si proibisce al giudice di confondere la confessione del reo tral numero dell' evidenti pruove de' delitti, e di condannarlo, senzachè altre pruove non confermino la verità della sua confessione (2).

Fin quì noi osserviamo la poca con-

---

(1) *Mattei ibid.* §. 5.

(2) L. 1. § 17. D. de Quæst. *Le parole di Ulpiano sono le seguenti :* Divus Severus rescripsit, confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat. *Gl' interpreti si sono sforzati di alterare il senso di questa legge, per salvare l' antinomìa, che vi si contiene colle altre leggi, che riguardono la confessione de' rei. Ma le parole della legge sono molto chiare, e lo spirito di essa non ammette interpetrazione. Bisogna persuadersi, che nel dritto Romano le contraddizioni più manifeste non sono mai un raro fenomeno.*

fidenza, che le Romane leggi prestavano in molti casi alla libera confessione de' rei. Ma l' uniformitá, ch' è stata rare volte la prerogativa delle umane istituzioni, è stata poi in questa parte del Romano dritto sostituita da una contraddizione continua, che le moderne legislazioni dell' Europa non han saputo correggere, e che per l' imbarazzo, che reca ne' giudizj, espone da una parte l' innocenza, e favorisce dall' altra l' impunità de' delitti.

L' uso barbaro, e feroce di ricorrere a' tormenti per istrappare dalla bocca de' rei la confessione de' delitti, non è dovuto alla legislazione delle nazioni barbare, come alcuni han preteso, ma noi lo troviamo stabilito nella colta Roma, subito dopo la perdita della sua libertà. Prima de' Cesari, i soli servi erano esposti a questo spaventevole sperimento, e se la giustizia era scossa da questo attentato, che si commetteva contro tutt' i suoi principj, la libertà civile vedeva almeno rispettati i preziosi dritti della cittadinanza da quelle leggi stesse, che violati avevano con tanta indifferenza quelli dell'umanità. Il Romano chiamato in giudizio da un accusatore, non temeva di dover sostenere la sua innocenza in mezzo a' tormenti dell' *eculeo*, e se vedeva il suo servo condannato a questa ingiustizia, egli si ricordava, che quelle

istesse leggi, che proteggevano la sua libertà, confondevano tral numero delle cose gli uomini infelici, che non erano a parte di questa prerogativa preziosa.

Distrutto quindi l'antico sistema della repubblica, sostituita alla libertà del popolo l' onnipotenza de' Cesari, la memoria della perduta libertà, eccitando di continuo il risentimento de' sudditi, e la coscienza dell' usurpazione promovendo gli spaventi del principe, bisognò, che la legislazione si accomodasse al nuovo sistema delle cose, e favorisse con una mano la sicurezza del cittadino, nel mentre che sosteneva coll'altra gl' interessi, le mire, i sospetti, e le violenze del nuovo capo della nazione. Questi due opposti oggetti non potevano conseguirsi, che con opposte leggi, e la contraddizione, che cominciò ad introdursi dopo quest' epoca nella Romana giurisprudenza, è interamente dovuta a questa fatale origine. Noi dobbiamo al primo di questi oggetti le leggi sulla confessione libera, così favorevoli alla sicurezza del Cittadino, e noi dobbiamo al secondo quelle, ch' estesero sulle persone libere, ed in alcuni casi sulle persone anche più distinte della società, l' antico metodo di strappare col soccorso de' tormenti la confessione da' soli servi. Il dispotismo de' primi Cesari

avea bisogno di questo rimedio tanto distruttivo della civile sicurezza, quanto favorevole alla loro usurpata autorità. La celebre legge Giulia, detta della Maestà, ci fa vedere quali furono le mire di Augusto nel dare per la prima volta questa scossa funesta alle antiche prerogative della libertà, e della Cittadinanza. La cospirazione contro il Principe, e gli altri delitti compresi in questa legge furono i primi, per la pruova de' quali si condannarono a' tormenti anche i Cittadini del rango più distinto (1). Quell' istessa causa, che indusse Silla a sopprimere le pene de' calunniatori, fece introdurre in Roma l' uso de' tormenti, come un mezzo opportuno per sacrificare alla diffidenza del Principe que' cittadini, che avevano avuta la disgrazia di divenirgli sospetti.

---

(1) *Vegganvi le sentenze di Paulo Lib.* v. *tit.* 29. *L.*4. *C. ad Leg.* jul. Majest. L. 16. C. de quæst. L. 10. §. 1. D. eod. *Le persone di minor dignità, potevano essere esposte anche a' tormenti per delitti di minore importanza. Veggasi Mattei* Comm. ad Lib. XLVIII. Dig. tit. XVI. *Cap.* II. e III.

Da' delitti di *Maestà*, il numero de' quali crebbe a dismisura (1), si passò

---

(1) *Si sa quanti delitti furono sotto gl' Imperatori annoverati tra la classe di quelli, che chiamansi di Lesa maestà. Una legge di Graziano, Valentiniano, e Teodosio condannava come sacrileghi coloro, che mettevano in dubbio la rettitudine de' giudizj del principe, e dubitavano del merito di coloro, ch' egli avea scelto per qualche carica. Questa legge è nel codice* de crim. sacril. *Un' altra legge d' Arcadio, ed Onorio condannava come rei di maestà coloro, che attentavano sulla vita de' ministri, o degli uffiziali del Principe.* Nam ipsi pars, *dice la legge*, corporis nostri sunt. (L. 5. C. *ad Leg. jul. Majest.*) *Un' altra dichiara come rei di Maestà i falsi monetarj*, L. 9. C. Theodos. de falsa moneta.

Ogni oltraggio recato alle statue del principe era anche un delitto di Maestà) L. 6. *D. ad Leg. jul. Majest.*). *L. apostasia, la simonia, l' eresia de' Manichei e de' Donatisti, furono anche comprese in questa classe.* L. 4. C. de hæret. L. si quenquam 31. C. de episc. & cler. *Noi ne abbiamo*

quindi agli altri con quella facilità, colla quale un abuso introdotto si propaga, e si estende. Una gran parte de' delitti fu compresa nella classe di quelli, ne' quali si poteva, senza eccezione di persone, far uso de' tormenti per ottenere la confessione de' rei, che ne venivano accusati; e la superstiziosa imbecillità di alcuni Imperatori giunse fino ad annoverare in questa classe que' delitti, che meritar dovrebbero il silenzio delle leggi piuttosto, che 'l loro assurdo rigore. Con una stupida severità si torturavano gl' *indovini*, gl'*interpreti de' sogni*, *i maghi*, e tutti coloro, che venivano accusati di simili stranezze; e la religione cominciò fin da quel tempo a vedere con orrore le umane vittime sacrificate al falso zelo de' suoi pretesi difensori (1). Quest' uso feroce così contrario allo spirito di tante altre leggi che parte prima di questo tempo, parte contemporaneamente, e parte dopo furono dettate da' legislatori di Roma; quest' uso interrotto per qualche tempo, e sostituito

---

degli altri che per la brevità non debbo qui rapportare.

(1) L. 7. C. de malef. & mathem.

da' *Giudizj di Dio* ne' tempi barbari, fu rimesso nel suo antico vigore dall' influenza de' Papi. Quando dal Vaticano si riformava la giurisprudenza dell' Europa; quando in mezzo a' fulmini delle censure il capo della Repubblica Europea annunziava a' fedeli insieme co' dogmi della Religione le nuove leggi, che si dovevano alle antiche sostituire; quando l' *Inquisizione* canonizzò l' uso della tortura, adottandolo insieme colle altre sue tiranniche istituzioni, allora tutte le nazioni si credettero nell' obbligo di riconoscerne i vantaggi.

Da per tutto le pruove de' *duelli*, per l' *acqua bollente*, o *fredda*, pel *ferro infocato ec.* si videro di mano in mano abolite, e da per tutto si vide la tortura divenire il criterio della verità ne' giudizj criminali (1). Alcune poche riflessioni

---

(1) *Alessandro* III. *Innocenzio* III. *ed Onorio* III. *furono, come si sa, i Pontefici, che dettero l' ultima scossa al sistema delle pruove de'* giudizj di Dio. *Ved. il cap.* x. de excessib. prælat. *e cap.* III. de purgat. vulg. *E noi sappiamo, che l' uso della tortura abborrito fino a quel*

ci faran vedere quante erano più analoghi alle circostanze di que' tempi i giudizj di Dio, che non lo è la tortura alle presenti; quanto sia più facile trovare un principio di ragione, e di giustizia in quelli,

---

tempo dall' antica Chiesa, cominciò ad introdursi ne' tribunali ecclesiastici sotto questi pontefici. Alessandro III. *fu il primo a dare questo scandalo alla Chiesa, ed all' Europa. Ved. cap.* I. de depos. *L' uso della tortura si era ristretto fino a quel tempo a quella picciolissima porzione di uomini, che viveva sotto il dritto Romano, ma dopo questo tempo si rese di giorno in giorno universale; e noi dobbiamo a due Papi la funesta causa del sistema inquisitorio, e della tortura. Senza la loro pontificale influenza il progresso de' lumi, e della società avrebbe aboliti i giudizj di Dio, così contrarj al buon senso, ed principj della nostra Santa Religione; ma senza il loro esempio l' antico uso della tortura non si sarebbe forse risvegliato nell' Europa, e il processo inquisitorio non sarebbe forse conosciuto. Noi dobbiamo ad Alessandro* III. *il primo di questi mali, ad Innocenzo* III. *il secondo.*

che in questa ; e quanto la dignità civile abbia perduto piuttosto , che guadagnato in questo cambiamento . Questa digressione non è molto aliena dal mio soggetto , e mi si potrà perdonare in grazia della novità .

Mi si dovrà perdonare anche per un altro motivo . Se non vi fosse , che un solo popolo , che conservasse ancora l' uso della tortura , questo potrebbe anche bastare ad obbligarmi di unire i miei sforzi a que' degli altri scrittori , che mi han preceduto , per liberarnelo . Ma se non un solo popolo, ma la più gran parte dell' Europa soggiacesse ancora a questa oltraggiosa ingiustizia ; se penne servili impiegate da uomini perfidi , ignoranti , e prevenuti avessero ardito di difenderla : in questo caso potrei io , senza delitto , in un piano universale di correzione, e di riforma incontrarmi con quest' oggetto, e tacermi ?

Le opere infami , che han fatta l' apologia della tortura, son rimaste sepolte nell' obblìo co' loro oscuri autori ; ma la legge , che la prescrive , sussiste ancora nelle nazioni le più colte ; sussiste infelicemente anche nelle più libere .

Chi 'l crederebbe ! Un Governo, che ha meritati gli elogj di tutt' i filosofi, l' amore di tutti gli uomini, e l' ammira-

sione di tutta l' Europa ; un Governo , che per la sua saviezza par che gareggi colla natura , facendo il suo corso colla regolarità , e col silenzio degli astri ; un Governo , che circondato da varie Potenze , alcune formidabili , altre ambiziose , ed altre deboli , senza dare spavento ad alcuna , esige il rispetto di tutte ; una Repubblica , che per la singolarità della sua costituzione , pel carattere , e pe' costumi de' suoi individui , per la natura , e situazione del suo territorio , per l'opportunità , e saviezza delle sue leggi ha combinati gli opposti vantaggi della forza , e della dobolezza ; dell'opulenza , e della povertà ; della barbarie , e della coltura ; che non teme , e non si fa temere ; che ha grandi forze , e non ne può abusare ; ch'è sobria in mezzo all' opulenza ; generosa in mezzo al commercio , ed all' industria ; virtuosa , e guerriera in mezzo al raffinamento de' costumi , ed alla pace ; semplice in mezzo alle cognizioni , ed alla più estesa coltura ; tranquilla , quantunque divisa tra due religioni , ed in due tempi ; questa Repubblica , alla quale tutta l'antichità non ci offre l'uguale ; questo Governo , che dovrebbe essere la scuola della legislazione , e de' legislatori ; questa nazione , che profittar dovrebbe dell' altezza de' monti , che abita , per

mostrare agli altri popoli gl' istrumenti, i sostegni, e i vantaggi della sicurezza, e della libertà: l' Elvezia, io dico, tollera ancora la tortura ne' suoi tribunali, e nelle sue leggi. E' vero, che in un paese, ove vi è gran virtù, i vizj delle leggi sono meno funesti; è vero, che la perfezione de' costumi di un popolo può riparare a' difetti del suo codice criminale; ma la sola mano, che sottoscrisse questa legge infame, non avrebbe forse dovuto indurre questo popolo a gittarla nelle fiamme (1)? Potrebbe egli rispettare le leggi della tirannia, dopo aver proscritti i tiranni? Ma le contraddizioni dello spirito umano si osservano nelle Nazioni, come ne' loro individui. Le più savie son quelle, che ne han meno. Virtuosi, e bravi Elvezj, perdonate se io ho ardito di manifestarne una, che oscura la vostra gloria. Io vi compenserò questo picciolo male, se le riflessioni, che sono per esporre, v' indurranno a liberare le vostre leggi da questa ignominia, e i vostri concittadini da' suoi rischi.

---

(1) *Carlo v. emanò la legge, che prescrive tra gli Svizzeri l' uso, ed il metodo della tortura.*

CAPO XI.

Paralello tra' Giudizj di Dio *de' tempi barbari , e la tortura .*

Supplire al difetto delle pruove con un esperimento , che tutt' altro indicar poteva fuorchè la verità , o la falsità dell' accusa ; interessare , o per meglio dire mescolare la Divinità ne' giudizj degli uomini ; pretendere , che le leggi universali dell' ordine si suspendessero in tutti que' casi particolari , ne' quali il giudice protestando la sua incertezza , cercava dalla Provvidenza conoscitrice di tutto un segno visibile , col quale regolar potesse il suo giudizio ; attribuire alla forza , ed alla destrezza , al valore , ed all' arte di combattere tutto il favore della legge ; privare il timido , il vile, il debole delle prerogative dell' innocenza : metodo senza dubbio è questo , che da se solo basterebbe a mostrarci la barbarie de' tempi , ne' quali fu introdotto , e l' ignoranza , e la ferocia de' popoli , che l' adottarono ; ma che osservato nel rapporto , che aveva cogl' interessi , co' costumi , e colle circostanze politiche di quelle nazioni , si trova almeno scusabile dalla parte dell' opportu-

nità, e dell'uniformità col sistema intero del loro governo.

Un *governo barbaro* dee necessariamente avere qualche vestigio della *teocrazia*. A misura, che la società è meno perfezionata, l'amor dell'indipendenza si fa maggiormente sentire nell'uomo. Beneficio unico d llo stato naturale! L'indipendenza non si perde da noi, che nella società. Ma questa perdita non si fa, che per gradi. A misura, che si moltiplicano, e si estendono i benefici della società, vale a dire, a misura, che la società si perfeziona, si scema il beneficio dello stato naturale; e la quantità, che se ne sacrifica, si proporziona da se stessa all'utile, che se ne raccoglie. In una società barbara dee dunque esservi maggiore amore per l'indipendenza, che in una società più civilizzata, perchè minori sono i vantaggi sociali, che si ottengono da quella, che da questa; e perchè lo stato di barbarie è più vicino al primitivo stato dell'uomo, nel quale l'amore per l'indipendenza era la passione unica, che l'animava.

Or questo amore per l'indipendenza è quello, che stabilisce la *teocrazia* ne' governi barbari, giacchè l'uomo spinto ancora vivamente da questa passione, si soggetta più volentieri all'impero di un nume, che a quello degli uomini. Ecco

il motivo, pel quale i sacerdoti, come interpetri della divinità, han sempre avuta la maggiore influenza nel governo delle barbare nazioni (1); ecco perchè i primi re de' popoli vollero esser sacerdoti (2); ed ecco finalmente perchè in tutt' i luoghi i primi germi della legislazione furono, dove più, e dove meno, effetto della teocrazia (3).

---

(1) *Spesso i Sacerdoti furono magistrati, e giudici nelle barbare nazioni*. *Vedi* Caesar. de bello Gall. Lib. VI. cap. 15. Dion. Halicarnas. Lib. II. pag. 132. Strab. Lib. IV. pag. 302. Plat. de Legib. Lib. 6. pag. 869. e Lib 8. init. Tacit. de Morib. German. cap. VII. AElian. var. histor. Lib. IV. cap. 34. Justin. L. II. C. 7. *dove parla di Mida Re della Frigia*.

(2) *Il primo Re, che in Grecia separò lo scettro dal sacerdozio, fu* Eretteo *il quale ritenendo per se la potestà reale diede a Butes suo fratello il Pontificato di Minerva, e di Nettuno*. *Veggasi* Apollod. Lib. 3. pag. 198.

(3) *Menetete in Egitto; Zaleuco in Locri; Radamante, e Minos in Creta; Licurgo in Sparta; Zatrauste presso gli*

Premesse queste riflessioni, noi non stenteremo a persuaderci dell'opportunità de' *Giudizj di Dio* collo stato della società di que' tempi, ne' quali furono introdotti. L' accusato si esponeva più volentieri ad un esperimento, l' esito del quale dipendeva, nella sua opinione, dal volere della divinità, che non si sarebbe rimesso al giudizio di altri uomini, da' quali sdegnava di dipendere. Egli implorava più volentieri il Dio tutelare dell' innocenza, affinchè preservasse le sue carni, o quelle del suo campione dall' impressione del ferro rovente, o dell' acqua bollente, che implorata non avrebbe la giustizia, e la protezione di un giudice, se questo avesse dovuto giudicarlo. La sua

---

Arimaspi ; Zamolxi presso i Geti ; Mida nella Frigia ; Numa in Roma, ed altri legislatori in altri luoghi finsero di conferire con qualche divinità, e di ricever da lei quelle leggi ch' essi quindi comunicavano a' loro popoli. Veggasi Homer. Odyss. Lib. 19. v. 179. Diod. Lib. 1. pag. 105. Valer. Max. Lib. 1. Cap. 2. Strab. Lib. 16. pag. 1105. Plut. in Numa pag. 62. Dion. Halicar. Lib. 2. pag. 122.

superstizione unita alla sua ferocia gli faceva credere meno pericoloso, e meno umiliante un combattimento a mano armata col suo accusatore, che un' altercazione verbale, sulla quale un giudice avesse quindi proferita la sua arbitraria sentenza.

Intimamente persuaso del concorso di una mano onnipotente, sempre pronta a soccorrere l' innocenza, egli non temeva la preponderanza della forza, o della destrezza del suo avversario; e se le sue speranze rimanevano deluse, egli non si lagnava dell'ingiustizia della pruova, e dell' incertezza dell' esperimento, ma attribuiva agli imperscrutabili decreti della divinità l'occulta causa del suo disastro (1). Pruove così inconcludenti agli occhi

---

(1) *Un' obbiezione si potrebbe qui fare. O l' accusatore, o l' accusato dovevano mentire; l' uno, o l' altro doveva dunque credere, che la* provoca *non fosse un esperimento della verità, e che la divinità non vi si mescolasse per manifestarla. Ma io rispondo, che l' accusatore, che affermava, e l' accusato, che negava, potevano l' uno, e l' altro affermare, e negare di*

di un filosofo, erano allora credute come infallibili, e la vigorosa resistenza fatta da' diversi popoli alle continue premure de' Papi, de' Vescovi, e de' Concilj per abolirle, ci mostrano chiaramente quale era la confidenza, che vi si aveva in quei tempi (1). La legge dunque, che le pre-

---

buona fede, ed esporsi con ugual fiducia all' esito della pruova. Molte volte in fatti l' accusatore si contentava del giuramento, che l'accusato faceva della sua innocenza, e le leggi di Childeberto, quelle de' Burgognoni, e quelle de' Frigioni permettevano all' accusato di far giurare insieme con lui dodici altre persone, che si chiamavano conjuratores, o compurgatores.

(1) *Nel Decret.* part. 2. quaest. 7. *si condannano l' Ordalie con quel precetto del Signore ;* non tentabis Dominum Deum tuum. *Nel terzo concilio di Valenza tenuto nel 855, si condanna il duello come una pruova crudele, che nel seno della pace risveglia gli orrori della guerra. Nel concilio di Aquisgrana dell' anno 1322. si condanna la pruova dell'acqua fredda. Nel terzo concilio di Laterano, tenuto sotto Alessandro* III. *nell' anno* 1179 *e nel quar-*

scriveva, se non garantiva la sicurezza,

---

to sotto Innocenzo III. *che, come si è detto, dette l' ultima scossa a questo disordine, si condannano non solo i duelli, ma tutte le altre pruove superstiziose, che si chiamavano col nome di* Giudizj di Dio *L' istoria Ecclesiastica ci somministra una serie quasi non interrotta di esortazioni, d' invettive, di minacce di molti Papi, e di molti Vescovi dirette all' abolizione di queste pruove.* (*Veggasi Baumanoir Cap.* xxxix. *du Cange* Glossar. voce duellum). *Ma questi sforzi rimasero per molto tempo inutili a segno tale, che gli ecclesiastici stessi furono qualche volta costretti ad autorizzare i duelli, ed a permettere, che si ricorresse a questo esperimento, per terminare le controversie, che nascevano sopra i beni delle Chiese.*

L' Imperatore Arrigo I. dice, che la sua legge, nella quale si autorizzava la pratica de' combattimenti giudiziarj, era stata fatta col consenso, e coll' approvazione di molti fedeli Vescovi. (*Veggasi Bouquet, Recueil des hist. T. IX. pag.* 231). *Noi ne troviamo molti altri esempj presso Robertson Hist. de Charles Quint.*

del cittadino, favoriva ed inspirava al-

T. II. *alla nota* XXII. *Il Concilio di Lillebonna, tenuto nell' undecimo secolo sotto Guglielmo il conquistatore Re d'Inghilterra, e duca di Normandia, condanna ad una pena pecuniaria que' preti, che si battono in duello senza il permesso de' loro Vescovi. Bisogna dunque supporre, che molti Vescovi di que' tempi si credessero nel dritto di poter permettere questo sperimento, che lo spirito universale della Chiesa abborriva. Più; in alcuni Episcopj della Francia vi erano le* Monomachie, *o sia i luoghi destinati a' duelli, che si ordinavano dal Giudice del Vescovo ne' litigj de' servi addizj di quella Chiesa. Questo si trova in un Manoscritto di Pietro le Chantre di Parigi che scriveva nel* 1180. (descr. du dioc. de Paris, par M. Labaeur.) *Muratore dice, che alcuni Vescovi dell' Italia ottennero quest' istesso privilegio nel principio dell' undecimo secolo. L' Imperator* Corrado *lo diede a Pietro Vesc. di Novara nel* 1028. *e nel* 1052. *Arrigo III. l' accordò al Vescovo di Volterra. La confidenza, che si aveva allora in questa specie di prova, era tale, che noi abbiamo degli esempj nell' istoria, che qualche volta si ebbe ricorso al duello, per determinare qualche articolo*

men l'opinione di questa sicurezza, che come altrove si è detto (1), costituisce una gran parte della civile libertà.

Una riflessione, che ci somministra il sistema penale de' codici di queste nazioni, può dare un nuovo peso alle mie

---

di giurisprudenza, o qualche punto di disciplina. La celebre legge, adottata, in tutta l' Europa, che stabilisce, che i figli del figlio debbano esser numerati tra' figli di famiglia, e possano, rappresentando il loro padre, succedere a porzioni uguali co' loro zii nel caso, che 'l loro padre premuora all' avo; questa legge, io dico, per la quale vi furono varie altercazioni, fu nel XI. secolo emanata dopo un duello, che l' Imperadore ordinò che si fosse fatto, per vedere quale de' due partiti era il più ragionevole; e la celebre controversia insorta in Ispagna nell' undecimo secolo sotto Alfonso VI. Re di Castiglia per determinare, se la Liturgia Mosarabica, o la Romana fosse più grata a Dio, fu anche rimessa alla pruova del duello. Vedi l' Istoria delle Rivoluzioni di Spagna del P. d' Orleans T. 1. p. 217.

(1) *Nel* 11. *cap. del* 1. *Lib.*

idee. Si faceva subire un supplicio infamante, si condannava anche a morte un uomo, un *nobile*, che succumbeva alla pruova del duello, nel mentre, che se questo nobile fosse stato convinto dell'istesso delitto, non sarebbe stato condannato, che ad una pena pecuniaria. Presso i Germani vi era l'istesso sistema. Quale poteva dunque essere il motivo di una determinazione così strana nell'apparenza? Io lo ritrovo facilmente ne' miei principj. Lo spirito d'indipendenza non permetteva, che la morte di un cittadino potesse dipendere dal giudizio degli uomini; vi era bisogno di un decreto del cielo per privarlo di un'esistenza, sulla quale non si sarebbe sofferto, che il governo avesse potuto vantare un dritto assurdo a' suoi occhi. In fatti *presso i Germani*, dice Tacito (1), *il supplizio del delinquente è meno considerato come una pena, che l'autorità del Capo sia nel dritto di*

---

(1) *Tacit.* De Morib. German: *Mi piace di far qui osservare, che presso tutte le nazioni ancora barbare, le pene di morte furono considerate come sacrificio fatto agli Dei. Questo era lo spirito delle leggi decemvirali, e per questo*

ordinare, *che come una ispirazione*, *ed un comando espresso della Divinità*, *che presiede a' combattimenti*. Si esponeva dunque più volentieri la vita ad un giudizio di Dio, che la proprietà e la borsa a quello degli uomini. Questo ci fa vedere gli effetti costanti dello spirito d' indipendenza, e la fiducia, che si doveva avere in que' tempi in queste pruove.

L' istoria della più rimota antichità, e le relazioni di molti viaggiatori, ci mostrano l' uniformità di pensare di tutt' i popoli barbari riguardo a quest' oggetto. Gli uomini situati nelle stesse circostanze pensano, ed operano dell' istessa maniera. Noi troviamo questi esperimenti giudiziarj conosciuti presso i più antichi

---

motivo sacer esto, *significa* sia punito colla morte. *Da qui deriva anche*, *che le pene capitali si chiamarono* supplicia, *volendo con ciò significare*, *ch' erano offerte fatte agli offesi Dei per que' delitti*. *Da qui deriva*, *che presso gli antichi Germani i sacerdoti stessi erano i carnefici de' rei*, *e da qui deriva*, *che presso alcuni popoli il carnefice si chiamava Gran sacrificatore*.

popoli, e presso molte nazioni dell'Asia, e dell'Affrica.

Sofocle nell'Antigona (1), ci fa vedere un uomo accusato di corruzione offrirsi a maneggiare un ferro rovente, o a camminare sopra il fuoco per provare la sua innocenza; purgazione usata allora, dice lo Scoliaste. Eustazio ci parla di alcuni fonti di acqua, che vi erano in Articomide, ed in Dafnopoli, dove si provava la pudicizia delle Vergini (2). Il Tempio degli Dei Palici in Sicilia, e di Trezene nel Peloponneso sono anche famosi per simili esperimenti. E' noto anche il celebre fonte, *stigio* in Efeso, e la spelonca del Dio Pane, dove si facevano discendere le donne accusate d' impudicizia

---

(1) Ημεν δ' ετοιμοι και μυδρυς αιρειν χερσιν, Και πυρ διερπειν, και θεες ορκωμοτειν.

Eramus autem parati ignitum ferrum manu capere;
Et ire per ignem, & jurare.

Sofocle nell' Antigona verso 269. e 270.

(2) Eusthatius lib. VIII. & XI. amore Ismeniae, & Ismenes.

per indagare la loro innocenza (1). Grozio cita molti esempj delle pruove dell'acqua in Bitinia, in Sardegna, ed in altri paesi; e il celebre Finio ci assicura, che l'istessa pruova fu conosciuta da' Celti (2). Per quel che riguarda il duello, noi troviamo fin dalla più remota antichità stabilita questa specie di pruova tra Germa-

(1) *V. Achille Stazio* de Amoribus Clitophontis, & Leucippes *Lib. VIII. p.* 241. Edit. Comin. Venturae Bergomi. *Si ligava al collo della donna accusata d'impudicizia la tabella, nella quale era scritto il giuramento della sua innocenza. Si faceva quindi discendere nel fonte. Se le acque non si movevano in maniera da non bagnare la tabella, essa era dichiarata innocente. Se poi l'agitazione dell' acqua faceva, che si bagnasse la tabella, era considerata come convinta. L' istesso Stazio* ibid. *p.* 223. *parla dell' altro esperimento, che si faceva per l' istesso oggetto: e questo si chiamava il giudizio della Fistola nella spelonca del Dio Pane.*

(2) *Frid. Heinius:* de probat. quæ olim fieri solebat per ignem, & aquam.

ni (1), e tra gli Svezzesi (2), noi vediamo la controversia tra' Romani, e gli Albani, rimessa all' esito del combattimento fra tre Orazj, ed i tre Curiazj; noi vediamo in Omero la Guerra di Troja cominciare con un duello tra Menelao e Paride, tra il marito e il rapitore di Elena: noi vediamo l' uno e l' altro popolo cercare nell' esito di questo esperimento il decreto de' Numi; noi vediamo, che rimasto indeciso l' esito di questo primo duello, si ebbe ricorso al secondo tra Ettore, ed Ajace Telamonio; e vediamo finalmente, che la guerra non si sarebbe proseguita; se i due campioni, dopo aver combattuto per più ore, non si fossero divisi, senza aver potuto ottenere alcun vantaggio l' uno su dell' altro, e senza aver potuto indagare con questo mezzo il volere de' Numi. Finalmente i viaggiatori più degni di fede ci dan conto delle pruove giudiziarie, delle quali si fa uso presso varj popoli dell' Affrica, e dell' Asia.

---

(1) Vellejo Patercolo L. 3. cap. 118.

(2) *G. O. Stiernhook nella sua celebre Opera* De jure Sujonum vetusto, *Lib.* 1. *cap. VII.*

Nel Monomotapà il testimonio dell'accusatore spolverizza una certa scorza d'albero, che ha una virtù emetica, la mescola in una data quantità di acqua, e la dà a bere a colui, che difende il reo; se la ritiene, l'accusato è assoluto. Questo si rassomiglia molto all'*ostia d'esecrazione*, purgazione canonica conosciutissima ne'secoli della superstizione (1). E' nota la bevanda, che si adopra nel Regno di *Loango* in Affrica per iscoprire gli stregoni, e le streghe *(2)*; ed è nota quella

(1) *Veggasi Muratore* Antiq. Italic. diss. XXXVIII. *Egli ci dice, che Gregorio VII. accusato di Simonia si sottomise a questa pruova.*

(2) *Quando vi è sospetto, che in un villagio vi sia uno stregone, o una strega, si fa bere alla presenza de' giudici a tutti gli abitanti un liquore formato da una radice detta* sinbonda, *che ubbriaca, e trattiene il corso delle urine. Ciascheduno dee beerne, e quindi correre. Colui, che nel correre cade per terra, vien convinto come delinquente, e precipitato dal popolo da un' altezza. Le mogli del re vengono esposte all' istessa pruova, allorchè sono accusate di adulterio.*

che si adopra presso i *Quojas*, popoli, che abitano l'interno della Guinea (1). La pruova dell'olio bollente è ancora in uso presso i Cingolesi nell'Isola di Ceilan, e si pratica coll'istessa fiducia, e presso a poco con cerimonie uguali a quelle, che accompagnavano questa pruova nelle nazioni di Europa ne' tempi, de' quali si parla (2).

Nella costa di Malabar l'accusato di un grave delitto viene gittato in un fiume, che abbonda di pesci voraci, e se dopo un dato tempo non vien divorato, egli è assoluto. La pruova del ferro ro-

---

(1) *Questa è una bevanda velenosa, che si fa bere all' accusato. Se egli la vomita, è assoluto come innocente : ma se ritenendola gli cagiona convulsioni, ed altri indizj dell' operazione del veleno, allora è considerato come colpevole, e vien condannato. Presso questi popoli si adopra un' altra pruova detta* belli, *molto simile a quella del ferro rovente, che si adoperava in Europa.*

(2) knox *ci dà un distinto ragguaglio delle cerimonie, che precedono questo noto esperimento, nella relazione de' suoi viaggi.*

vente, e quella dell' olio bollente viene adoprata da altri popoli, che abitano l' istessa contrada.

In Siam l' accusatore, e l' accusato erano, in altri tempi, esposti ad una tigre, e colui, che la fiera risparmiava, era l' innocente. Presso questa nazione le pruove per l'acqua e pel fuoco erano anche conosciute prima, che il dispotismo fosse sostituito alla sua antica forma di governo, molto simile a quella de' nostri barbari padri.

Questi fatti ci mostrano bastantemente la naturale inclinazione degli uomini, nel cercare dalla divinità i segni visibili, onde regolare i loro giudizj, e sono tanti argomenti di più, che ci dimostrano la cieca confidenza, che dovevano avere i nostri padri in questa specie di pruove, e l' opportunità delle leggi, che seguendo l'opinione, e i costumi di que' tempi, vi misero il suggello della pubblica autorità. Era per essi un articolo di fede il credere, che la divinità dovesse per qualunque minima e particolare causa sospendere le leggi universali dell'ordine; e la moltiplicità de' miracoli, che si spacciavano in ogni giorno da' preti e da' frati e de' quali le leggende de' Santi erano da ogni parte ripiene, contribuivano prodigiosamente a sostenere, ed a fomentare

questa superstiziosa sì, ma consolante opinione (1).

A questa semplicissima ragione noi possiamo un' altra aggiugnerne. Essa è fondata sull' esperienza, e sulla cognizione degli interessi politici di que' tempi, essa deriva da quel gran principio della *bontà relativa* delle leggi, della quale abbiamo

---

(1) *Le sacre cerimonie, che precedevano questi esperimenti, sono una pruova di questa verità. Noi possiamo per quest' oggetto dirigere il lettore alle seguenti Opere. Veggasi* Baluzio in capitolar. Du Cange in Glosssar. mediæ, & infim. Latinit. voc. judicium Dei. Martene de antiq. Eccles. ritib. Murat. diss. XXXVII. seq. antiq. Italic.

Noi sappiamo, che i combattenti dovevano invocare il nome di Dio, della Vergine, e di qualche Santo, che dovevano giurare di non avere le armi incantate, che dovevano anticipatamente assistere al sacrifizio della Messa, e prepararsi con questi sacri riti all' esperimento. Nel Giudizio dell' acqua, e del fuoco l' accusato doveva anche prepararsi alla pruova coll' Eucaristica Comunione.

così diffusamente ragionato nel primo libro di quest' opera. Io mi fo un dovere di svilupparla.

La virtù politica si modifica secondo le diverse circostanze de' tempi, de' luoghi, de' popoli. Determinata dall'utile della maggior parte, essa varia secondo variano gl' interessi delle nazioni. Questa verità non è oggi più contrastata. I metafisici, i politici, e i moralisti si sono uniti per darle tutto il peso dell' autorità; l' istoria è venuta in soccorso della ragione per illustrarla colla luminosa fiaccola dell' esperienza. La cognizione istessa delle lingue, e l' originaria idea attaccata alla parola *virtù*, ce ne somministra un'incontrastabile pruova (1). Sarei dunque condanna-

---

(1) *Finchè i popoli non conobbero la servitù civile, finchè conservarono quella porzione della naturale indipendenza, ch' era propria dello stato politico, del quale noi parliamo, fino a questo tempo, io dico, non ebbero, che una voce per esprimere la* virtù, *e la* forza, *o per meglio dire, la* virtù *era* forza, *e la* forza *era* virtù. *Quest' è l'*αρετη *de' Greci de' tempi, de' quali parla Omero, e questa è* Vir-

bile, se cercassi di dimostrarla. Contentiamoci di stabilirla come il fondamento delle seguenti riflessioni.

Se la virtù politica si modifica secondo le diverse circostanze de' tempi, de' luoghi, de' popoli; in quelle nazioni delle quali noi parliamo, in quelle nazioni, io dico unicamente guerriere il valore doveva essere la maggiore di tutte le virtù; e tutte le cose, che dal valore dipendono, o che col valore si combinano per render l'uomo più atto a combattere, dovevano essere considerate coll' istessa parzialità.

Il coraggio, la destrezza, il vigore, la tolleranza di una lunga azione, il disprezzo de' pericoli erano in fatti in que' tempi, presso que' popoli le virtú del cittadino, erano le sole virtù preziose allo stato, e care al governo. Unicamente interessato a formare de' guerrieri, l'oggetto principale delle leggi, e dell' educazione,

---

tus de' *Latini*. *Omero non adopra la voce* αρετη *che per indicare la forza*, *siccome si serve della parola* Αρετη sapientia, *per indicare l' abilità*, *e destrezza nelle arti meccaniche necessarie alla guerra*.

era d'ispirare il coraggio, di promuoverlo, di onorarlo; era d'interessare i cittadini ad acquistare una gran destrezza, che si doveva unire alla forza, ed una

---

Siccome l' idea della virtù, e della forza da principio si confondevano, così i Romani chiamarono Forctes *i Popoli, che non si erano mai da essi ribellati, e* Sanates *quelli, che dopo essersi ribellati, ritornati erano nel loro dovere; e così si può interpetrare quel frammento delle decemvirali tavole dove si dice:* Nexo. Soluto. Forcti. Sanati. Que. Siremps Jus. Esto. Che sia ristabilito nell' antico dritto non solo il debitore, allorchè sarà uscito dalla schiavitù, ma anche il popolo rubelle, ch' è ritornato nel suo dovere, sia rimesso negli stessi dritti, de' quali gode il popolo, ch' è stato sempre fedele. *V. Festo voc.* Sanates. *Il popolo fedele si chiamava* forte *perchè non vi era, che l' idea della forza, che indicava originariamente ogni virtù. Da ciò deriva anche, che gli antichi Scrittori latini chiamarono* fortis *colui, che ora si direbbe* bonus, *chiamarono* bonus *colui, che ora si direbbe* fortis.

gran forza, che doveva combinarsi col coraggio; era finalmente di dare una certa superiorità a coloro, che avevan saputo ornarsi di questi meriti. Obbligare dunque il cittadino a giustificarsi colla spada alla mano, era un urto di più, che si dava al conseguimento di questo fine. Quando l'innocenza disgiunta dal valore, e dalla forza non era al coperto delle violenze, e de' rischi, a' quali l' avrebbe esposta un giudizio; quando la mano del cittadino, che non era incallita col maneggiamento delle armi, era esposta a succumbere alla pruova del ferro rovente, e dell' acqua bollente; quando poco avvezzo agli esercizj, che fortificano il corpo, e danno un certo vigore a tutti i nervi, a tutt' i muscoli, egli non avrebbe potuto reggere al faticoso esperimento della croce; quando una vita sedentanea, nel tempo istesso, che lo rendeva incapace di correre dietro all' inimico, o di reggere ad una lunga *marcia*, dava conteporaneamente a' suoi piedi una certa morbidezza molto perniciosa, allorchè si trattava di subire la pruova delle *barre infocate* (1); quando finalmente

(1) *Chi non si ricordasse la natura di*

privo di questi vantaggi, egli non poteva neppure sperare di accattivarsi l'amor delle donne, le quali trovavano il loro interesse nel rendersi amico un uomo, che in qualunque caso avrebbe potuto esporsi a simili esperimenti per esse (1): allora

---

queste diverse specie di pruove, che per brevità non ho fatto, che accennare, potrà ricorrere a Du Cange nel Gloss. mediæ, & infimæ Latinit. voc. judicium Dei.

(1) *Nel Codice de' Turingj Tit.* 14. *noi troviamo una legge, che condanna alla pruova dell'acqua bollente qualunque donna, anche di un rango distinto, quando accusata d'adulterio non si fosse presentato in giudizio alcun campione per essa. I codici delle altre barbare Nazioni contengono altre leggi presso a poco simili. Le donne, almeno le ben nate, non si esponevono a quest' esperimento, che in mancanza de' campioni. Questo ci fa vedere l' interesse, ch' esse avevano di accattivarsi uomini di valore, che avessero potuto in qualunque caso difendere la loro causa. L' uso di battersi per dar piacere alla sua signora, quest' uso così conosciuto ne' secoli della cavalleria, e che si conservò anche dopo, che il duello lasciò*

la vanità, il bisogno, la sicurezza, e l' amore si combinavano, per obbligare il cittadino ad addestrarsi all' arte unica, che interessava lo stato; allora chi non era guerriero, non era nè stimato, nè sicuro, nè amato; allora la sua vita era esposta, il suo onore non era al coperto dagl' insulti, e dalle trame della calunnia, e il suo cuore fatto per amare, trovava da per tntto de' rifiuti meritati dalla sua viltà. Ecco perchè la pruova pel duello, come quella, che più direttamente andava allo scopo della legge, fu la più usata, e fu quella, che durò più di tutte le altre (1).

---

di essere una pruova giudiziaria, non è dovuto, che a questa origine: come all' istessa origine si dee la legge cavalleresca ancora esistente, che obbliga l' amante a battersi, per difendere l' onore della sua Signora., e per vendicare i suoi torti.

(1) *Noi la troviamo stabilita in quasi tutt' i Codici Barbari. Veggasi la legge de' Ripuarj tit. 32. tit. 57. tit. 59. La legge de' Longobardi lib. 1. tit. 15. l. 2. Tit. 32. l. 3. e tit. 35. l. 1. e lib. 11. tit. 35. l. 2. E più di ogni altro nel tit. 55. l. 38.*

E' vero, che la superstiziosa confi-

---

dell' istesso libro: dove si rapporta lo stabilimento di Ottone Imperatore, col quale obbligava ad adattarsi agli editti relativi alle pruove pe' duelli, anche quelli, che vivono sotto la legge Romana. La legge de' Borgognoni tit. 8. l. 1. e 2. e tit. 80. l. 1. 2. e 3. La legge de' Turingj tit. 1. l. 31. tit. 7. e tit. 8. La legge de' Frigioni tit. 11. e 14. La legge de' Bavaresi tit. 8. de Furto. cap. 2. § 6. e cap. 3. §. unic. ibid. tit. 9. de incendio Domor. &c. cap. 4. §. 4. La legge degli Alemanni cap. 89. de eo qui hominem occiderit, & necaverit. I Capitolari di Carlo Magno e Lodovico lib. VII. cap. 186. De accusatoribus non facile recipiendis: nec absque &c. I capitolari aggiunti alla legge Salica di Ludovico Imperatore Capo I. si quis cum altero.

Noi non troviamo tutte le altre pruove giudiziarie così universalmente ricevute o almeno esse ebbero molto minor durata. Beaumanoir, che viveva nel tempo di S. Luigi, facendo l' enumerazione delle diverse specie di pruove, parla del duello, e non parla delle altre. Noi troviamo nella Co-

denza, che il cittadino aveva in questi esperimenti avrebbe dovuto distoglierlo dal provvedersi degli umani mezzi, che effettivamente ne regolavano l'esito; ma l'esperienza giustificando la speculazione del legislatore fe vedere, che malgrado questa cieca confidenza, egli non lasciava di cercare nelle proprie forze quella superiorità, che contemporaneamente egli attribuiva al soccorso della propizia Divinità, non altrimenti che il credulo Musulmano, malgrado i rigorosi principj del suo fatalismo, non trascura i più vili intrighi del serraglio, per giugnere al suo desiderato scopo, che la sua religione gli fa vedere

---

stituzione di Lotario, inserita nella legge de' Longobardi lib. 11. *tit.* 55. § 31. *abolite le pruove dette della croce, e dell' acqua fredda: noi troviamo al contrario l' ultimo duello ordinato dal Magistrato in Francia per pruova giudiziaria nell' anno* 1547. *; noi ne troviamo anche ordinati in Inghilterra nel* 1571. *nel* 1631 *e nel* 1638. *; e noi ne troviamo finalmente ordinato uno in Spagna da Carlo V. nel* 1522. *Veggasi Robertson Istoria di Carlo V. tom.* 11. *alla nota* 22.

già scritto nell' inalterabile, ed eterno libro del destino. Per un' effetto dunque dell' inesplicabile, ma comune contraddizione dello spirito umano, molto più sensibile ne' barbari, che ne' civili popoli, i *Giudizj di Dio* favorivano nel tempo istesso la tranquillità del cittadino, e l'interesse del governo.

Queste riflessioni, che non mostrerebbero, che l' utilità, e l' opportunità de' giudizj di Dio presso le barbare nazioni, potrebbero, considerate in un certo punto di veduta, mostrarne anche la giustizia.

In una nazione, ove tante cause si univano per indurre il cittadino a rendersi coraggioso, abile, e forte, l'uomo più forte, più atto a combattere, più valoroso di un altro, mostrava con questo solo il suo maggior rispetto per le leggi, i vantaggi, che aveva più dell'altro raccolti dalla sua educazione, il maggior peso, ch' egli dava all' onore; e tutte queste cose unite dovevano procurargli una giusta presunzione in favore della sua innocenza. L' esperienza doveva far vedere, che gli uomini più vili erano i più facili a commetter de' delitti, e che i più coraggiosi, e i più forti, erano non solo i più utili, ma anche i più virtuosi cittadini, Io veggo benissimo, che questa regola poteva spesso fallire; ma ordinaria-

mente l'uomo, che restava superiore nel combattimento, era l'innocente, e quando non era tale, la legge comprava almeno con una impunità, o con un'ingiustizia, un cittadino molto utile allo Stato. A questo vantaggio se ne aggiugneva un' altro. Il merito delle leggi bisogna sempre misurarlo colle circostanze de' tempi, ne' quali sono state dettate. Si sa, che ne' tempi, ne' quali il combattimento giudiziario era nel suo massimo vigore, l'anarchia, che derivava dall'illimitata divisione dell'autorità sovrana, leggittimava il disordine funestissimo delle guerre private. Una famiglia si armava contro un'altra famiglia, un villagio contro un' altro villaggio, una provincia intera dichiarava qualche volta la guerra ad un'altra provincia. Le diverse parti dell' istesso Impero si armavano contro loro stesse, e il debole capo di questo disordinato corpo doveva vedere con indifferenza questa sanguinosa lacerazione, che una parte de' suoi membri recava all'altra. In queste deplorabili circostanze, in queste spaventevoli convulsioni, la legge, che stabiliva il duello, e che permetteva alle parti di sottoporre la decisione delle loro controversie all' esito di questo esperimento, recava all' ordine pubblico tre vantaggi nel tempo stesso: essa permutava una

guerra generale in una guerra particolare; restituiva la forza a' tribunali, e rimetteva nello stato civile coloro, che non erano più governati, che dal dritto delle Genti. Se il sistema dunque de' giudizj di Dio non può scusarsi per quel, ch'è in se stesso, può almeno difendersi co' vantaggi, che produceva, e coll' opportunità, che aveva collo stato delle nazioni, e de' tempi, ne' quali era in vigore. Ma quale di questi vantaggi può mai sperarsi dall' uso della tortura? Quale difesa può addursi in favore di quest' abbominevole pratica de' nostri fori?

Se ne consideriamo il motivo, se ne esaminiamo gli effetti, se l'osserviamo per quel che è in se stessa, o per quello, che può essere rapporto agl' interessi della società, noi la troveremo sempre ingiusta, sempre perniciosa, sempre contraria agl' interessi di qualunque società, in qualunque luogo, ed in qualunque tempo. Poche riflessioni bene sviluppate renderanno evidente questa verità bastantemente conosciuta da coloro, che ubbidiscono, ma funestamente ancora ignorata da una gran parte di coloro, che comandano.

Qual è il motivo, pel quale si dà la tortura? Si ricorre a questo feroce esperimento per ottenere dal reo la confessione del proprio delitto, o per venire in cognizione

de' complici, che son concorsi nella violazione della legge. Il primo de' due motivi è il più frequente. Vediamo su qual dritto può egli esser fondato. Si supponga, che l' accusato, che si condanna alla tortura sia effettivamente colpevole di quel delitto, del quale viene accusato, e che per condannarlo vi sia bisogno della sua confessione pel difetto dell' *estrinseche* pruove. In questa ipotesi, io domando, il magistrato ha egli il dritto di pretendere dal reo la confessione del suo delitto? Ogni dritto suppone un' obbligazione, se il magistrato avesse questo dritto, il reo avrebbe dunque il dovere di palesargli il suo reato. Ma un dovere, ch' è contrario alla prima legge della natura, può mai essere un dovere? La prima legge della natura è quella, che ci obbliga alla conservazione della propria esistenza. Se richiesto dal magistrato sulla verità dell' accusa, che si è contro di me intentata, io fossi nell' obbligo di confessargli il mio delitto, e se questa confessione mi portasse alla morte, io mi troverei in questo caso tra due doveri opposti, e non potrei soddisfare all' uno senza violare l' altro. Se il patto sociale mi obbligasse a questa confessione, il patto sociale mi obbligherebbe a violare una legge anteriore della natura, il patto sociale sarebbe nullo. Se il patto sociale mi ob-

bligasse a confessare il mio delitto, questo stesso patto obbligherebbe anche qualunque reo di qualunque delitto, di gittarsi spontaneamente in mano della giustizia per soffrirne il meritato rigore. Ma questo patto sociale degenererebbe in questo caso in un patto il più evidentemente contrario alla natura de' contraenti. Non è questo lo spirito di quella primitiva convenzione, che tutti gl' individui della società implicitamente ratificano. *La seconda parte di una legge*, dice Obbes, *cioè quella, che contiene la sanzione penale, non è, che un ordine diretto a' pubblici magistrati; ed in fatti non vi è legge, che ordini al ladro, all' omicida, di venire spontaneamente a farsi impiccare* (1)

Se 'l reo non ha il dovere di confessare il proprio delitto, come si è provato, il magistrato non può dunque avere il dritto di esiger da lui questa confessione. Se il reo violerebbe una legge eterna della

---

(1) *Che si legga ciò, che nella seconda parte di questo libro si dirà da me sull' origine del dritto di punire, e si vedrà come ogni obbiezione, che mi si potrebbe quì fare, svanirà a fronte dell' evidenza de' miei principj.*

natura, palesando il suo capitale delitto; il magistrato condannandolo a' tormenti della tortura per indurlo a confessare, punisce dunque un silenzio in lui, che il reo non potrebbe violare, senza violare la legge della natura, che l' obbliga a tacere; egli vuole, che commetta due delitti, quando potrebbe non esser reo, che di un solo.

Ecco l' aspetto, nel quale ci si presenta la tortura, anche nell' ipotesi, che l' infelice, che vi si condanna, sia effettivamente reo del delitto, del quale viene incolpato. Io ho voluto considerarlo in questo punto di veduta, per mostrare, che l'urgenza degl' indizj, per quanto forte possa essere, non può mai legittimare l' uso di questo esperimento, giacchè il motivo pel quale vi si ricorre è da per se stesso ingiusto.

Ma si dirà; se il motivo più frequente pel quale si dà la tortura, è per istrappare dalla bocca del reo la confessione del proprio delitto, questo non è il solo, giacchè la tortura si dà anche al reo convinto, quando si tratta di venire in cognizione di complici del delitto. In questo caso il motivo non è ingiusto. Se l' uomo non ha potuto obbligarsi col patto sociale a rivelare i proprj delitti, ha potuto però obbligarsi colla società di concorrere con tutti gli altri suoi individui alla conservazione dell' ordine pubblico, ed a somministrare al

governo tutti que' mezzi, che possono contribuirvi.

La scoperta de' complici, essendo una parte di questa generica obbligazione, e non essendovi alcuna legge anteriore della natura, che possa renderla nulla, può dunque divenire un dovere dalla parte del reo convinto, dal quale si cerca, ed un dritto dalla parte del magistrato, che la richiede.

Questa conseguenza è giusta; ma essa non può essere una ragione in favore della tortura. Io credo, che il magistrato, il quale non ha il dritto di cercare dal reo non convinto la confessione del proprio delitto, abbia però quello di pretendere dal reo convinto la scoperta de' complici; ma ciò non proverà altro, che l' oggetto, pel quale si dà in queste caso la tortura, sia fondato sopra un dritto; ma non per questo fine se ne potrà dedurre, che sia giusto, ed opportuno il mezzo, col quale si cerca di conseguirlo.

Una delle due: o il reo è disposto a svelare i complici del delitto, o è determinato di nasconderli. Nel primo caso la tortura è inutile, perchè alla semplice interrogazione del giudice; egli paleserà; nel secondo caso poi essa è perniciosa; poichè se ha risoluto di occultarli, o reggerà a' tormenti della tortura; ed allora

la legge, che ve lo condanna, fa un male privato senza ricavarne alcun bene; o, per liberarsi da' tormenti, in vece di nominare i veri complici, egli nominerà altri, che non hanno avuta parte alcuna al delitto, ed allora la legge espone la tranquillità dell' innocente ad essere turbata dall'assertiva di un uomo, che ha perduto il dritto alla sua confidenza. *Colui che non ha più che sperare sulla sua vita*, dice il Giureconsulto Paulo, *non dee mettere in pericolo quella degli altri*. (1)

---

(1) Paul. 1. sent. 12. §. *ultim. L.* 6. *Veggasi anche Ulpiano nella L.* 6. §. 23. D. de quæst. *e più di ogni altro Livio* (*Lib.* 24. *cap.* 5.) *Tacit.* (Annal. *Lib.* 4. *c.* 45.) *e Seneca* (de Ira *Lib.* 11. *cap.* 13.) *dove si troveranno de' fatti ch' evidentemente confermano* ciò, *che io ho detto. Una risposta data dall' Inglese Felton convinto reo dell' assassinio del Duca di Buckingham, al Vescovo di Londra, il quale gl' intimò, che s' egli non accusava i suoi complici, si sarebbe dovuto preparare a soffrire i tormenti della tortura*, *è anche molto opportuna al nostro proposito.* Monsignore, *egli disse*, se la cosa deve

Io potrei aggiungere a queste riflessioni sulla tortura data per la scoperta de' complici molte altre osservazioni, che non ne dimostrerebbero meno l'inutilità, e l'ingiustizia: ma non voglio tanto dilungarmi su quest' oggetto. Ritorniamo alla tortura, che si dà per ottenere la confessione del reo, che come si è detto, è il motivo più frequente, pel quale si ricorre a questo attentato, e paragoniamola co' giudizj di Dio de' tempi barbari. Che si perdoni una maniera di scrivere alquanto scolastica in questo esame. Io soffro forse più del lettore nello sviluppa-

---

andare a questo modo, io non so chi potrò accusare nell' estremità del dolore: forsi il Vescovo Laud. o qualche altra persona di questo tribunale *ammirabile riflessione, dice il celebre Foster, nella bocca di un entusiasta, e di uno scellerato. Questa risposta non bastò per distogliere il Vescovo dalla sua idea. Egli propose la tortura, ma i giudici di unanime sentimento risposero, che questo feroce esperimento non era permesso delle leggi Inglesi. Vedi de Lolme Cost. d' Ingliterra cap. X. p.* 113.

re in questa maniera le mie idee; ma il dovere di uno scrittore è di sacrificare, sempre che si deve, il bello all'utile.

Mi si permetta di aggiugnere quì una riflessione. Chi crederebbe, che la legislazione Britannica, che ha sempre abborrita la tortura, autorizzasse poi una ferocia, che niun' altra legislazione dell' Europa ha ardito di adottare, e che non ha corretta, che pochi anni fa (nel 1772.) Io parlo della pena forte, e dura. *Se un uomo venisse convinto d' un delitto di* fellonia, o *di* picciolo tradimento, *e se costui per non incorrere nel giudizio, che chiamasi di* corruzione di sangue, *giudizio, che porta seco la confiscazione de' beni, e l' incapacità a' figli di ereditare in avvenire; se, io dico, quest' infelice per non incorrere in questo giudizio, rifiutava di dare alcuna risposta alle interrogazioni de' giudici; se egli, conservando un rigoroso silenzio, non negava, nè confessava il suo delitto, del quale per altro era stato convinto; allora invece di condannarlo all' ordinaria pena della morte, si condannava alla* pena forte, e dura. *Si faceva discendere in un carcere sotterraneo, ed oscuro; si faceva disten-*

Se si considera la tortura come criterio di verità, si troverà così fallace, così

---

dere nudo il suo corpo sul suolo; gli s'imponeva un masso di ferro di esorbitante peso; gli si dava a mangiare poche once di pane in un giorno, e poche once di acqua stagnante in un altro, e si lasciava in questa situazione fino a che egli moriva. Morto in questa maniera i suoi beni non venivano confiscati, ed i figli non perdevano il dritto ad ereditare, come sarebbe avvenuto se egli avesse data qualche risposta a' giudici o affermativa, o negativa, giacchè il silenzio, che gli faceva soffrire una morte così tormentosa, lo liberava dalla corruzione del sangue (*Veggasi Blackstone ne' Comm. al Codice Crimin. d'Inghilterra Cap.* 25. *Nel tempo che scriveva questo dotto giureconsulto, questa pena non si era ancora abolita*). *Per poco che si siano osservati i principj, che si sono quì sopra sviluppati sulla confessione de' rei, e sul dritto del silenzio, si potrà vedere come alla massima ferocia si unisce anche la massima ingiustizia in questa determinazione. Una riflessione mi si presenta in questo punto. Se in un paese dove la nazione intera dispone del-*

assurda, come lo erano i Giudizj di Dio. La disposizione fisica del corpo determina così in quella, come in questi l'esito della pruova. Nell'una, e negli altri l'innocente può essere condannato, e il vero reo assoluto; nell'una, e negli altri ciocchè determina la verità, non ha alcun rapporto con essa; ma la prima differenza notabile è fondata nella pubblica prevenzione. La superstizione, e l'ignoranza de' tempi ne' quali erano in vigore i *Giudizj di Dio*, facevano credere, come si è veduto, infallibili questi sperimenti; e i progressi delle cognizioni, i lumi del secolo, le libere istruzioni de' filosofi hanno oggi persuaso anche il volgo, che la tortura è la pruova della robustezza del cor-

---

le leggi, e dove coloro, che le dettano, sono que', che debbono quindi soggiacervi, se in questo paese, io dico, si trovano simili stranezze, quali orrori non si dovranno trovare in quelli, dove la facoltà legislativa si trova tra le mani di un solo? Infelice quell' uomo, che avendo un' anima sensibile, si trova immerso in simili studj; a misura, ch' egli impara più, si trova più infelice!

po, e non della verità; che l'innocente, ma debole, vien condotto alla morte da questo assurdo criterio; che il delinquente, ma robusto., resta sicuramente impunito sotto gli auspicj di una pratica così fallace. La legge istessa concorre a sostenere questa opinione (1). In due metodi dunque ugualmente assurdi per indagare la verità, si trova nulla dimeno questa gran differenza: i nostri padri confidavano nel loro, e noi diffidiamo nel nostro. Nella perdita comune della reale sicurezza, essi avevano almeno l'opinione di questa sicurezza, che noi abbiam perduta.

---

(1) *La legge istessa, io dico, concorre a sostenere, e fomentar questa opinione, giacchè essa dà in molti casi il dritto a' giudici, che ordinano la tortura, di stabilire nell' istesso giudizio, che quest' esperimento non debba pregiudicare alle pruove, che già si sono raccolte, ed in questo caso, ancorchè il reo sostenga la sua innocenza tra' tormenti, i giudici condannar lo possono, fuorchè alla morte, a qualunque altra pena. La legge dunque non confida nell' esperimento, che adopra. V. Domat. supp. al dritto pubblico*, *Tit.* v. §, IV.

La civile libertà fondata non solo nella sicurezza, ma anche nell'opinione di questa sicurezza, era dunque allora in parte favorita da' giudizj di Dio; ma oggi essa è in tutte le parti rovesciata dalla tortura.

Da questo stesso principio ne deriva un' altra gran differenza.

Presso i nostri barbari padri l'uomo, che restava superiore nel combattimento, o in qualunque altro giudiziario esperimento, non solo veniva assoluto dal Magistrato, ma veniva assoluto dalla pubblica opinione. L' infallibilità che questa attribuiva a' *Giudizj di Dio*, distruggeva interamente quell' infamia, che cade sopra un uomo chiamato in giudizio per un infamante delitto. Egli riacquistava il suo onore nel momento istesso, che ricuperava la sua libertà. Il dubitare della sua innocenza era un peccato agli occhi del credulo guerriero, che vedeva nell' esito dell' esperimento l' infallibile giudizio della divinità. Non avviene però l' istesso tra noi.

I nostri giureconsulti poco filosofi han creduto, che si apparteneva alla legge il distruggere o il determinare l' infamia: ma, se essi avessero consultata la ragione, e l' esperienza, avrebbero veduto, che l' infamia non può esser regolata, che dalla pubblica opinione; che se colui, che

non è infame per dritto, lo è nell' opinione del popolo, il favore della legge non lo garantisce dal pubblico disprezzo; che l' infamia legale, se non è ratificata dalla opinione pubblica, è assolutamente nulla; e che della maniera istessa quando la legge assolve uno dall' infamia, quest' assoluzione non ha alcun vigore, se non combinata colla maniera di pensare della più gran parte degli uomini (1). Questo falso principio de' nostri giureconsulti ha fatto loro credere, che la tortura serviva per togliere l' infamia dell' accusa, come la toglievano i *giudizj di Dio* in altri tempi.

Ma essi dovrebbero vedere, che l' opinione pubblica allora era persuasa, che colui, che restava vittorioso nell' esperimento, era senza dubbio innocente; e

(1) *L' infamia stabilita in molte nazioni per coloro, che si battono in duello, è una pruova di questa verità. In que' paesi, ove ha avuto vigore questa legge, gli uomini non han lasciato di battersi, perchè tra le due infamie quella della opinione pubblica prevaleva sempre a quella della legge.*

che l' istessa opinione pubblica è oggi persuasa, che colui, che ha saputo reggere nella negativa tra' tormenti della tortura, è forse uno scellerato, che ha il corpo indurito come il cuore, e che non dee riacquistare la sua confidenza dopo un giudizio così poco esatto.

Se l' infelice dunque, che si espone a questo atroce esperimento, è innocente, e sostiene anche tra' tormenti la sua innocenza, non riacquista oggi, come riacquistava allora, il suo onore, e la pubblica confidenza; anzi all' infamia del delitto s' unisce in lui l' infamia, che nasce dalla prouva istessa.

A questi due mali di più, che s' incontrano nell' uso della tortura paragonata a' giudizj di Dio de' tempi barbari, se ne aggiugne un altro. I giudizi di Dio non uscivano dalla classe degli esperimenti. La libertà, che aveva l' accusato di farvi esporre un' altro in suo nome, mostra chiaramente, che questo era uno esperimento, che s' intimava.

La tortura al contrario è un esperimento, che si fa per vedere se l' accusato sia effettivamente reo, ed è nel tempo stesso una pena tormentosa, ed infamante, che si dà ad un uomo nel mentre, che ancora si dubita se sia reo, o innocente. Ne' giudizj di Dio dunque si cer-

cava la verità in un esperimento incerto, e nella tortura non solo si cerca la verità in un esperimento ugualmente incerto, ma si punisce nel tempo stesso il reo, prima di scoprirsi il delinquente.

Più: la natura de' giudizj di Dio era tale, che l'uomo, che restava assoluto nell' esperimento, conservar poteva con tutte le prerogative del suo onore le fisiche facoltà del suo corpo. Egli poteva difendere la patria in tempo di guerra, e alimentarla in tempo di pace. Egli poteva coltivar la terra, o esercitare qualunque arte, giacchè niuno de' muscoli del suo corpo aveva ricevuta un'alterazione, che lo privasse di una parte della sua forza, e della sua attività. Non avviene però l'istesso nella tortura. Lo slogamento delle ossa, lo sfibramento de' muscoli, l' atroce stiratura de' nervi sono mali, che non si riparano mai interamente. Essi lasciano una debolezza ed una torpedine dolorosa nelle braccia di colui, che gli ha sofferti, che lo rendono per tutto il tempo della sua vita inabile a qualunque arte o mestiere, che richiegga una certa forza, ed una certa destrezza. La sua patria perde un cittadino utile, e la sua famiglia è privata dell'istrumento unico della sua sussistenza. La legge distende sullo

Stato e su' figli gli effetti funesti della sua ingiustizia, e della sua ferocia.

Questo male che produce un' altra differenza notabile tra' giudizj di Dio, e la tortura; questo male, che sovrasta ugualmente all' innocente, ed al reo, quando vengono condannati alla tortura, non produce l' istesso effetto nell' uno, e nell' altro. Il primo avrà sempre un motivo di più di confessare il delitto, che non ha commesso, ed il secondo un mezzo di più per evitar la pena, che vien prescritta pel delitto, che ha commesso.

La coscienza dell' innocenza, o del reato, che presso i nostri barbari padri faceva andare con tanta fiducia l' innocente, e con tanto timore il delinquente all' esperimento; questa coscienza, che parlando all' immaginazione, dava allora effettivamente tanto vantaggio all' innocente sul reo; questa coscienza istessa è quella, che oggi produce un effetto opposto; è quella, che oggi dà un vantaggio al reo sull' innocente; è quella, che può più di ogni altro contribuire a condurre l' innocente alla morte, e il delinquente all' impunità. L' innocente conscio della sua innocenza avrà sempre la lusinga, la speranza, che questa si scoprirà malgrado la sua confessione. Per quanto debole sia questa speranza, essa diventerà

potentissima accanto de' tormenti, e degli strazj della tortura. L' uomo è costantemente inclinato a preferire un più gran male, ma incerto, ad un minor male, ma certo. Questa regola ha luogo più di ogni altro ne' dolori fisici. L' innocente dunque preferirà spesso la confessione alla tortura, perchè questa lo sottopone ad un male sicuro, e quella l' espone ad un male incerto. Il delinquente al contrario, che non può avere questa speranza; il delinquente, che è sicuro della morte, che gli sovrasta confessando il delitto, ha un urto di meno per confessare, ed un motivo di più per negare. Egli sa, che uno sforzo di pochi momenti lo garantisce dalla morte; egli sa che dopo aver sostenuta la sua innocenza fra' tormenti, qualunque pruova, che si possa posteriormente addurre contro di lui, sarà inefficace a condurlo alla morte; egli troverà dunque nella tortura istessa l' istrumento della sua impunità, nel mentre, che l' innocente vi troverà il carnefice, che lo conduce alla morte.

Finalmente, se l' innocente, che succumbeva all' esperimento ne' *giudizj di Dio*, veniva condannato alla morte, egli non aveva alcuna parte a questa ingiustizia. La legge era quella, che l'aveva costretto ad esporsi al cimento, la legge

era quella, che dalla sua perdita deduceva la sua condanna. Egli non doveva tradir la verità, confessando un delitto, che non aveva commesso. Ma nella tortura la perfidia della legge giugne anche a mescolare nella sua ingiustizia l'infelice innocente, che vi succombe. Se la meccanica espressione del dolore costringe questo infelice a confessare il delitto, che non ha commesso, egli dee ratificare quindi con giuramento questa mendace confessione, allorchè è fuori del tormento, e se lo spavento di soggiacere di nuovo agli stessi spasimi, l'induce a prestarsi a questo sacrilego giuramento, come tante volte è avvenuto, allora l'uomo, che prima della tortura non era reo di alcun delitto, lo diviene realmente dopo i tormenti, ed al rancore di una non meritata condanna egli deve unire i rimorsi della menzogna, dello spergiuro, e del suicidio, che ha commesso.

Queste sono le conseguenze di un sistema, che da tutti vien condannato, ma che conserva nulla di meno il suo vigore in molti tribunali dell' Europa. Se paragonandolo coll' invenzione più strana, e più assurda, che si sia mai potuta ideare, qual'era quella de'Giudizj di Dio de' tempi barbari, noi l'abbiamo trovato anche più feroce, più ingiusto, più erroneo di

quella; se a fronte della tortura i combattimenti giudiziarj, e tutte le altre *vulgari purgazioni*, ci son comparse più ragionevoli, meno ingiuste, e meno perniciose; se in questo parallelo la giurisprudenza de' nostri barbari padri ci è sembrata molto meno difettosa, ed assurda di quella, che oggi regna in una parte della colta Europa; che ci resta a far altro, che a piangere sulla disgrazia di quelle nazioni, nelle quali i lumi del secolo dissipando le tenebre, che nascondevano al popolo le sue sciagure, non han fatto altro, che renderle più sensibile, e più spaventevole lo spettacolo de' mali, che lo circondano, delle violenze, che gli sovrastano, de' rischi, a' quali è esposta la sua libertà, il suo onore, la sua esistenza? Infelice quel paese, ove il volgo ha le cognizioni del legislatore, ed il legislatore quelle del volgo.

Dopo questa funesta dipintura degli errori, e delle contraddizioni, dalle quali è ingombrata quella parte dell' antica, e della moderna giurisprudenza, che riguarda il criterio della verità ne' criminali giudizj, conviene ormai proporre il nuovo piano, che si dovrebbe all' antico sostituire. La difficoltà di questa intrapresa deriva da' due estremi, che debbonsi con ugual diligenza scansare, e la po-

sizione de' quali è tale, ch'è molto difficile di allontanarsi dall' uno, senza avvicinarsi all' altro. *L' impunitá del delinquente*, e la *condanna dell' innocente* sono questi due estremi, che la scienza della legislazione ci offre a superare nella difficile teoria delle pruove giudiziarie. Niun oggetto di quest' opera mi è costato tante meditazioni, e tanti esami. In niun oggetto l' incertezza, e il timore hanno tanto accompagnate le mie ricerche, quanto in questo; in niuna parte della legislazione la correzione mi è sembrata più necessaria; in niuna mi è sembrata più difficile. Per rendere il Lettore giudice delle mie idee, bisogna, che gli mostri i fondamenti, su' quali saranno puggiate.

Fine del Tomo Terzo.

INDICE